

REPERTORIO N. 55.043

RACCOLTA N. 26.671

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DI SOCIETA' PER AZIONI

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemila quattordici il giorno venticinque del mese di settembre alle ore  
16,35 (sedici e trentacinque)

25/09/2014

In Bologna, in Via Morgagni n.6, presso la sede sociale di "ERVET Spa".

Innanzi a me dott. RITA MERONE, Notaio residente in Bologna, con studio in  
Via del Monte n.8, iscritto nel Collegio Notarile di Bologna

E' PRESENTE:

- VALERIANI ELISA, nata a Reggio nell'Emilia il 22 agosto 1972 e domiciliata  
per la carica in Bologna, Via G. B. Morgagni n. 6.

La medesima, cittadina italiana, della cui identità personale io Notaio sono certo,  
agendo nella qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società  
"ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", con sede  
legale in Bologna, Via Giovanni Battista Morgagni n.6, capitale sociale Euro  
8.297.145,84 (otto milioni duecentonovantasette mila centoquarantacinque virgola  
ottantaquattro) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di  
Bologna al numero, C.F. e P.IVA 00569890379, presso il R.E.A. di Bologna al n.  
219669, società di nazionalità italiana, costituita in Italia, mi dichiara che in  
questo giorno luogo ed ora è riunita l'Assemblea straordinaria degli azionisti, in  
seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, per discutere e delibera-  
re sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1) Approvazione della fusione per incorporazione di “*Qualita’ degli appalti e sostenibilità del costruire soc. cons. a r. l. – in breve Nuova Quasco*” in “*Ervet – Emilia Romagna valorizzazione economica territorio SpA*” ai sensi dell’art. 2501 e seguenti del codice civile: delibere inerenti e conseguenti;

2) Varie ed eventuali.

Pertanto, la Comparente mi richiede di redigere il verbale dell'Assemblea in sede straordinaria facendone risultare le deliberazioni che saranno adottate.

Aderendo alla richiesta io Notaio do atto di quanto segue:

- a norma dell'art. 23 dello statuto sociale, la Signora VALERIANI ELISA, nella sua qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, assume la Presidenza dell'Assemblea e pertanto constatata e dichiara:

- che la presente assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi dell'art.21 dello statuto sociale, mediante avviso comunicato ai soci in data 29 luglio 2014;

- che sono presenti n. 3 (tre) azionisti, rappresentanti il 98,91485% (novantotto virgola novantuno mila quattro cento ottantacinque per cento) del capitale sociale, come risulta dall’elenco che si allega con la lettera “A” al presente atto, previa mia lettura e previa sottoscrizione della Comparente e di me Notaio.

Le deleghe, previo controllo della loro regolarità da parte del Presidente, vengono acquisite agli atti sociali;

- che per il Consiglio di Amministrazione sono presenti i Signori:

- la Comparente, quale Presidente; ed il dott. Marco Calmistro, Consiglieri;

- che per il Collegio Sindacale sono presenti i Signori: la dott.ssa Daniela Valpon-di, Presidente, il dott. Luca Musiari ed il dott. Carlo Carpani, Sindaci effettivi.

Il Presidente mi dichiara di aver accertato l'identità e la legittimazione degli intervenuti, a norma dell'art. 2371 C.C., e pertanto dichiara che l'Assemblea, rego-

larmente convocata ai sensi dell'art.2366 C.C. e dell'art.21 dello statuto sociale, puo' validamente deliberare, in sede straordinaria, ai sensi degli articoli 2368 e 2369 C.C. in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima, sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Iniziando quindi la sua esposizione, il Presidente espone i motivi di carattere economico e gestionale per i quali si ritiene opportuno procedere alla **fusione per incorporazione della Societa' "Qualita' degli Appalti e Sostenibilita' del Costruire - Soc. cons. a r. l." in breve "NuovaQuasco"**, con sede legale in Bologna, Via Giovanni Battista Morgagni n.6, capitale sociale Euro 344.537,59 (trecento quaranta quattro mila cinquecento trentasette virgola cinquanta nove) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero, C.F. e P.IVA 03554350375 e presso il R.E.A. di Bologna al n. 299409,

**nella**

**Societa' "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA"**, con sede legale in Bologna, Via Giovanni Battista Morgagni n.6, capitale sociale Euro 8.297.145,84 (otto milioni duecento novantasette mila centoquaranta cinque virgola ottantaquattro) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero, C.F. e P.IVA 00569890379, presso il R.E.A. di Bologna al n. 219669;

peraltro entrambe controllate dalla Regione Emilia Romagna e partecipate da altri Enti a rilevanza pubblica.

La Comparsa, nella qualita', ribadisce agli intervenuti che la fusione, rientrando nella categoria di fusione c.d. "eterogenea" (poiche' determina l'incorporazione di societa' consortile in societa' per azioni), trova in primo luogo origine negli indirizzi strategici assunti dalla Regione Emilia Romagna che ha promulgato la Legge

Regionale n. 14/2014 che autorizza l'operazione straordinaria de quo ed al contempo si giustifica per una serie di ragioni ed obiettivi che si intendono perseguire attraverso la fusione e che possono essere sintetizzati in: attuazione delle previsioni del nuovo strumento legislativo a favore degli investimenti produttivi, miglioramento dei servizi offerti, razionalizzazione delle risorse e potenziamento organizzativo.

In merito alle modalità di attuazione, il Presidente precisa preliminarmente quanto segue:

- a norma dell'art. 2503 bis C.C., la società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", con sede legale in Bologna, non ha emesso prestiti obbligazionari, ne' sono state emesse azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse;

- il rapporto di cambio, come risulta dalla Relazione predisposta dall'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2501 quinquies C.C., e dalla relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi dell'art. 2501 sexies C.C., è così proposto:

- \* il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", è stato determinato in Euro 12.280.000,00 (dodici milioni duecento ottanta mila virgola zero zero);

- \* il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della società Incorporanda "NuovaQuasco" è stato determinato in Euro 386.000,00 (trecento ottanta sei mila virgola zero zero);

- \* il rapporto di concambio è stato determinato nella misura di 0,1467 (zero virgola mille quattrocento sessanta sette) e pertanto ogni socio di "NuovaQuasco" riceve-

rà 1,12 (uno virgola dodici) azioni "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA" ogni 7,64 (sette virgola sessanta quattro) quote possedute.

La prospettata fusione comporterà:

- a) l'estinzione della società Incorporanda "NuovaQuasco";
- b) per effetto del concambio, e quindi a servizio della fusione, un aumento fino ad un massimo di Euro 260.703,84 (duecento sessanta mila settecento tre virgola ottanta quattro), del capitale sociale della Società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA" che verrà pertanto elevato da Euro 8.297.145,84 (otto milioni duecento novantasette mila cento quarantacinque virgola ottantaquattro) fino ad un massimo di Euro 8.557.849,68 (otto milioni cinquecento cinquanta sette mila ottocento quaranta nove virgola sessantotto) con emissione fino ad un massimo di n. 50.524 (cinquanta mila cinquecento ventiquattro) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna riservate ai Soci dell' Incorporanda; tale aumento sarà infatti "scindibile", con esclusione del diritto di opzione, trattandosi di aumento finalizzato al concambio;
- c) la scindibilità del previsto aumento e quindi l'entità definitiva dell'aumento di capitale di ERVET a servizio del conguaglio si determinerà solo trascorsi i termini e l'iter previsto per la procedura di recesso, qualora esercitato dai soci dell'Incorporanda;
- c) un conguaglio in denaro per i soci di "NuovaQuasco" secondo quanto riportato nella tabella seguente, dandosi atto che l'importo complessivo dei conguagli è pari ad Euro 144,17 (cento quaranta quattro virgola diciassette) e che pertanto non è superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni assegnate, ai sensi

dell'art. 2501 ter, II comma, C.C..

<b>SOCIO</b>	<b>VALORE</b>	<b>%</b>	<b>n .azioni teoriche</b>	<b>n. azioni assegnate</b>	<b>Valore azioni</b>	<b>Conguaglio denaro</b>
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379	300.500,00	87,22	44.083,42	44.083	€ 227.468,28	€ 3,23
PROVINCIA DI MO- DENA 01375710363	5.000,00	1,45	733,50	733	€ 3.782,28	€ 3,83
PROVINCIA DI RI- MINI 91023860405	5.000,00	1,45	733,50	733	€ 3.782,28	€ 3,83
AZIENDA CASA EMILIA RO- MAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351	3.000,00	0,87	440,10	440	€ 2.270,40	€ 0,77
URBER - UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA - ROMAGNA 80035630377	3.000,00	0,87	440,10	440	€ 2.270,40	€ 0,77

ISTITUTO AUTO- NOMO CASE POPO- LARI PARMA  00160390340	2.000,00	0,58	293,40	293	€ 1.511,88	€ 3,06
CAMERA DI COM- MERCIO IAA DI MODENA  00675070361	2.000,00	0,58	293,40	293	€ 1.511,88	€ 3,06
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RA- VENNA - ACER RAV ENNA  00080700396	1.533,01	0,44	224,89	224	€ 1.155,84	€ 6,82
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MO- DENA  00173680364	1.533,01	0,44	224,89	224	€ 1.155,84	€ 0,12
AGENZIA INTER- REGIONALE PER IL FIUME PO	1.533,01	0,44	224,89	224	€ 1.155,84	€ 6,82

92116650349						
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
COMUNE DI BONDENO 00113390389	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FOR- LI'-CESENA 00139940407	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
COMUNE DI CESENA 00143280402	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
COMUNE DI ALSENO 00215780339	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
PROVINCIA DI PIA-	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35

CENZA 00233540335						
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTO PUB- BLICO SPA 02155060342	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
PROVINCIA DI FOR- LI'-CESENA 80001550401	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
COMUNE DI MEL- DOLA 80007150404	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
C E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
CONSORZIO DI BO- NIFICA DELLA RO- MAGNA OCCIDEN- TALE	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35

91017690396						
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359	1.000,00	0,29	146,70	146	€ 753,36	€ 5,35
COMUNE DI FORLI' 00606620409	800	0,23	117,36	117	€ 603,72	€ 2,75
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00334500386	640	0,19	93,89	93	€ 479,88	€ 6,79
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408	508	0,15	74,52	74	€ 381,84	€ 4,00
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335	500	0,15	73,35	73	€ 376,68	€ 2,67
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395	500	0,15	73,35	73	€ 376,68	€ 2,67

AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387	500	0,15	73,35	73	€ 376,68	€ 2,67
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367	500	0,15	73,35	73	€ 376,68	€ 2,67
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVER- SITA' EMILIA OCCIDENTALE 02635070341	500	0,15	73,35	73	€ 376,68	€ 2,67
AZIENDA OSPEDA- LIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPI- GHI 92038610371	500	0,15	73,35	73	€ 376,68	€ 2,67
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ROMAGNA 00209290352	490,56	0,14	71,97	71	€ 366,36	€ 7,37

Continuando nell'esposizione il Presidente precisa che:

- le quote di partecipazione dei Soci della società Incorporanda saranno azzerate;
- saranno altresì annullati i certificati azionari nominativi di titolarità della Regio-

ne Emilia-Romagna e del Comune di Ferrara, in quanto questi ultimi risultano essere soci sia della Incorporante che della Incorporanda;

- successivamente verranno assegnati nuovi certificati azionari della Incorporante in base all'aumento di capitale al servizio del concambio, ai sensi di quanto sopra determinato;

- le azioni emesse dalla Incorporante in cambio delle quote della Incorporanda avranno godimento regolare e attribuiranno ai possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, ovvero alla data di efficacia civilistica della fusione;

- ipotizzando che nessun socio dell'Incorporanda eserciti il recesso, ad esito della fusione il capitale sociale di ERVET sarà costituito da n. 1.658.498 (un milione seicento cinquantotto mila quattrocento novantotto) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna;

- scaduti i termini per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di "NuovaQuasco", gli Organi Amministrativi delle società coinvolte ne daranno atto e dichiareranno il definitivo aumento di capitale a servizio del concambio;

- i nuovi certificati azionari della società Incorporante saranno quindi emessi alla data di efficacia civilistica della fusione, saranno messi a disposizione dei Soci e dovranno essere ritirati presso la sede sociale a partire dal giorno successivo;

- la compagine sociale post-fusione risulta dalla seconda tabella contenuta nel progetto di fusione come sotto allegato al presente verbale, a cui si fa pieno riferimento, salve eventuali variazioni di tale compagine determinate dall'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci dell'Incorporanda.

In merito agli effetti della fusione, la Comparente ribadisce quanto segue:

\* le operazioni della società Incorporanda saranno imputate al bilancio della Incorporante, ai fini esclusivamente contabili e fiscali, dal 1<sup>^</sup> gennaio 2014;

\* quanto sopra indicato vale anche per quanto attiene gli effetti di cui al n. 5 dell'art. 2501-ter C.C.;

\* per quanto concerne i rapporti con i terzi gli effetti giuridici si produrranno quando sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'art. 2504 C.C., relativamente all'atto di fusione.

Proseguendo nella trattazione, il Presidente dà atto che, ai sensi dell'articolo 2501 ter C.C., sono stati preliminarmente effettuati i seguenti adempimenti:

**a)** e' stato redatto dall'Organo Amministrativo il progetto di fusione della società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA" ed e' stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 4 agosto 2014 - protocollo n. 66985/2014 del 31 luglio 2014;

**b)** il progetto della Società Incorporanda "NuovaQuasco", e' stato iscritto presso il Registro delle Imprese di Bologna in data 4 agosto 2014 - protocollo n. 66979/2014 del 31 luglio 2014;

**c)** e' stata predisposta dall'organo amministrativo delle società partecipanti alla fusione la relazione illustrativa al Progetto di Fusione prevista dall'art. 2501 quinquies C.C., contenente l'analisi volta ad indicare le ragioni che giustificano la fusione sotto il profilo giuridico ed economico, con particolare riferimento al rapporto di cambio;

**d)** e' stata redatta la relazione sulla congruità del rapporto di cambio dal Prof. Salvatore Madonna, quale esperto comune per la valutazione del rapporto di cambio delle partecipazioni sociali relativo all'operazione di fusione tra le società in oggetto, nominato con Decreto del Tribunale Ordinario di Bologna – Sezione Impre-

sa in data 1<sup>^</sup> luglio 2014 N.R.G. 3001/2014 C/408; tale relazione è stata asseverata con giuramento, con verbale per dott. Francesco Leoni, Notaio in Ferrara, in data 7 agosto 2014 Repertorio n. 580;

e) sono stati altresì depositati, ai sensi dell'articolo 2501 septies C.C.:

- a partire dal 1<sup>^</sup> agosto 2014, nella sede della società Incorporante, il progetto di fusione, unitamente:

\* alla relazione illustrativa prevista dall'art. 2501 quinquies C.C.

\* ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con i relativi allegati;

\* alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, redatte dai rispettivi Organi Amministrativi alla data del 30 aprile 2014, sia per la società incorporante che per l'incorporanda, ai sensi dell'articolo 2501 – quater del Codice Civile;

- a partire dal 7 agosto 2014, nella sede della società Incorporante, la relazione dell'esperto di cui all'art. 2501 septies C.C.;

- a partire dal 4 agosto 2014, nella sede della società Incorporanda, il progetto di fusione, unitamente:

\* alla relazione illustrativa prevista dall'art. 2501 quinquies C.C.

\* ai bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione con i relativi allegati;

\* alle situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione, redatte dai rispettivi Organi Amministrativi alla data del 30 aprile 2014, sia per la società Incorporante che per l'Incorporanda, ai sensi dell'articolo 2501 – quater del Codice Civile;

- a partire dal 7 agosto 2014, nella sede della società Incorporanda, la relazione

dell'esperto di cui all'art. 2501 septies C.C..

A tal proposito la Comparsa mi dichiara che sono decorsi i termini previsti dagli artt. 2501 ter e 2501 septies C.C. - I comma, per l'iscrizione ed il deposito dei suindicati atti, il tutto come sopra meglio precisato.

Proseguendo, il Presidente precisa che, in dipendenza della fusione, la società Incorporante apporterà le seguenti modifiche al proprio statuto sociale, così come allegato al progetto di fusione.

In particolare:

- la modifica dell'art. 5) si rende necessaria per realizzare formalmente la piena complementarietà e unione delle attività delle società fondende, nonché per allineare l'oggetto sociale di ERVET a quanto previsto dalla legge regionale n. 14/2014;
- la variazione dell'art. 7) si rende necessaria al fine di formalizzare l'aumento di capitale sociale a servizio del rapporto di cambio, come sopra indicato;
- la nuova formulazione degli articoli 24) e 29) è stata viceversa elaborata per ottemperare a quanto prescritto dal DPR n. 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011 sulle "quote rosa" ovvero per garantire la presenza di una quota minima del genere meno rappresentato negli Organi amministrativi e di controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni; e per inserire una regola di decadenza dell'Organo Amministrativo;
- le integrazioni degli articoli 13) e 22) riguardano opportunità terminologica (sostituzione della dicitura "scopo sociale" con "oggetto sociale") e operatività gestionale (previsione video-tele conferenza per le riunioni dell'Assemblea).

Le sopraindicate modifiche avranno efficacia dall'ultima delle iscrizioni previste dall'art. 2504 C.C..

A questo punto la Comparsa ribadisce il contenuto:

- del suddetto progetto di fusione della società, nonché della situazione patrimoniale redatta dall'organo amministrativo alla data del 30 aprile 2014;
- delle situazioni patrimoniali della Società Incorporanda, alla medesima data del 30 aprile 2014,

il tutto redatto ai sensi dell'articolo 2501 - ter e quater del Codice Civile, ed invita l'Assemblea a deliberare la fusione mediante l'approvazione del relativo progetto.

A tal proposito, ai sensi dell'art. 2501 quinquies, III comma, C.C. il Presidente attesta che l'organo amministrativo informa i soci presenti che non sono intervenute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo e del passivo dalla data in cui il progetto di fusione è stato depositato presso la sede della Società'.

Concludendo il Presidente precisa che l'Assemblea dovrà attribuire idonei poteri per addivenire, quando eseguibile, al perfezionamento dell'atto di fusione.

Dopo breve discussione e qualche chiarimento l'assemblea, sentito il parere favorevole del Collegio Sindacale, con il voto favorevole, espresso per alzata di mano, degli azionisti presenti e rappresentati, costituenti il 98,91485% (novantotto virgola novantuno mila quattro cento ottantacinque per cento) del capitale sociale, e quindi all'unanimità del capitale presente e rappresentato, come il Presidente attesta e dichiara,

### **DELIBERA**

- 1) di prendere atto che sono decorsi i termini previsti dagli artt. 2501 ter e 2501 septies C.C. - I comma;
- di approvare la situazione patrimoniale della società' redatta dall'Organo Amministrativo alla data del 30 aprile 2014, ai sensi dell'articolo 2501 quater del Codice Civile;

- di prendere atto della situazione patrimoniale della Incorporanda “NuovaQuasco” redatta alla medesima data del 30 aprile 2014; tali situazioni patrimoniali sono state depositate presso le sedi sociali della società Incorporante e della società Incorporanda unitamente alla restante documentazione prevista a norma di legge;
- di approvare la relazione illustrativa dell’Organo Amministrativo della società’, redatta a norma dell’art.2501 quinquies C.C.;
- di prendere atto della medesima relazione illustrativa redatta dall’Organo Amministrativo della società’ Incorporanda “NuovaQuasco”;
- di prendere atto della relazione dell’esperto comune delle società’ partecipanti alla fusione, redatta a norma dell’art.2501 sexies C.C., in merito alla congruità del rapporto di cambio;
- di approvare integralmente il progetto di **fusione per incorporazione della Società’ “Qualita’ degli Appalti e Sostenibilita’ del Costruire - Soc. cons. a r. l.” in breve “NuovaQuasco”**, con sede legale in Bologna, Via Giovanni Battista Morgagni n.6, capitale sociale Euro 344.537,59 (trecento quaranta quattro mila cinquecento trentasette virgola cinquanta nove) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero, C.F. e P.IVA 03554350375 e presso il R.E.A. di Bologna al n. 299409,

**nella**

**Società’ Incorporante “ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA”**, con sede legale in Bologna, Via Giovanni Battista Morgagni n.6, capitale sociale Euro 8.297.145,84 (otto milioni duecentonovantasette mila centoquarantacinque virgola ottantaquattro) interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese di Bologna al numero, C.F. e P.IVA 00569890379, presso il R.E.A. di Bologna al n. 219669;

così come redatto dall'Organo Amministrativo delle stesse, iscritto, pubblicato e depositato in conformità a quanto esposto;

- di approvare pertanto la proposta fusione mediante incorporazione **della** Società 'Qualita' degli Appalti e Sostenibilità del Costruire - Soc. cons. a r. l.' in breve "NuovaQuasco", con sede legale in Bologna, **nella** incorporante Società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", con sede legale in Bologna, sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali sopra citate, con conseguente successione a titolo universale della società incorporante in tutte le attività e passività, debiti e crediti e in genere diritti ed obblighi acquisiti dalla società incorporanda fino alla data dell'atto di fusione;

- di approvare il proposto rapporto di cambio - così come risulta dalla Relazione dell'Organo Amministrativo ai sensi dell'art. 2501 quinquies C.C. e dalla Relazione dell'Esperto redatta a norma dell'art.2501 sexies C.C. - e precisamente:

\* il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA", è stato determinato in Euro 12.280.000,00 (dodici milioni duecento ottanta mila virgola zero zero);

\* il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della società Incorporanda "NuovaQuasco" è stato determinato in Euro 386.000,00 (trecento ottanta sei mila virgola zero zero);

\* il rapporto di concambio è stato determinato nella misura di 0,1467 (zero virgola mille quattrocento sessanta sette), pertanto ogni socio di "NuovaQuasco" riceverà 1,12 (uno virgola dodici) azioni "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA" ogni 7,64 (sette virgola sessanta quattro) quote possedute.

- di aumentare – per effetto del conguaglio – fino ad un massimo di Euro

260.703,84 (duecento sessanta mila settecento tre virgola ottanta quattro), il capitale sociale della Società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA" che verrà elevato da Euro 8.297.145,84 (otto milioni duecentonovantasette mila centoquarantacinque virgola ottantaquattro) fino ad un massimo di Euro 8.557.849,68 (ottomilioni cinquecento cinquanta sette mila ottocento quaranta nove virgola sessantotto) con emissione fino ad un massimo di n. 50.524 (cinquanta mila cinquecento ventiquattro) azioni da Euro 5,16 (cinque virgola sedici) ciascuna riservate ai Soci dell'Incorporanda;

- di stabilire che tale aumento sarà "scindibile", con esclusione del diritto di opzione;

- di prendere atto che l'entità definitiva dell'aumento di capitale di ERVET a servizio del conguaglio si determinerà solo trascorsi i termini e l'iter previsto per la procedura di recesso, qualora esercitato dai soci dell'Incorporanda;

- di prevedere un conguaglio in denaro per i soci di "NuovaQuasco", secondo quanto risultante nella tabella sopra riportata, dandosi atto che l'importo complessivo dei conguagli è pari ad Euro 144,17 (cento quaranta quattro virgola diciassette) e che pertanto non è superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni assegnate, ai sensi dell'art. 2501 ter, II comma, c.c.;

- di variare, sempre con effetto dalla data di efficacia della fusione, gli articoli 5 (oggetto), 7 (capitale), 13 (contributi e versamenti soci), 22 (partecipazioni all'assemblea), 24 (nomina dell'organo amministrativo e del presidente) e 29 (composizione del collegio sindacale) dello statuto sociale, che pertanto recitano:

*” Art. 5 – Oggetto*

1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-

**Romagna**, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra **la Regione e gli enti locali**, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:

a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;

b) gestione di azioni della Regione presso le sedi **dell'Unione europea**, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;

c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di **fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione**, della cooperazione allo sviluppo, **nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività**;

d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, **con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento**;

e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico **e la qualificazione del** territorio;

2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, **nonché** di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'ado-

zione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;

**f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;**

**g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.**

2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.

3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

#### *Art. 7 - Capitale*

1. Il capitale della società è di euro **8.557.849,68 (ottomilionicinquecentocinquantesette miliaottocentoquarantanove virgola sessantottocentesimi)** ed è diviso in n. **1.658.498 (unmilione seicentocinquanteottomilaquattrocentonovan-**

**totto**) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.

*Art. 13 - Contributi e versamenti soci*

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dello **oggetto** sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

*Art. 22 - Partecipazioni all'assemblea*

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.
- 3. L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.**

**Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in tele conferenza o video conferenza sono le seguenti:**

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;**
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;**
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;**
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;**
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.**

**Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.**

**Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.**

**Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente**

**possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.**

**Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.**

**In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.**

*Art. 24 - Nomina dell'organo amministrativo e del presidente*

1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.

2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

**3. La nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà av-**

venire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.

**4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo ed il presidente o il consigliere più anziano in carica saranno obbligati a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.**

Art. 29 - Composizione del collegio sindacale

1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.

2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.

**3. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su**

**citata.**

**Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.”;**

- di dare atto, a norma dell'art. 2503 bis C.C., che la società Incorporante "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA” non ha emesso prestiti obbligazionari, ne’ sono state emesse azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse;
- di fissare gli effetti della fusione a decorrere dalla data in cui sarà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile;
- di fissare al 1<sup>^</sup> gennaio 2014 la data a decorrere dalla quale le operazioni delle società incorporande verranno imputate al bilancio dell'incorporante così come consentito dal 3<sup>^</sup> comma dell'art. 2504 bis C.C.;
- di stabilire, che ai fini fiscali la fusione avrà quindi effetto a far data dal 1<sup>^</sup> gennaio dell'anno in cui verrà eseguita l'ultima delle iscrizioni prescritte dall'articolo 2504 del codice civile, a norma del 7<sup>^</sup> comma dell'art. 123 del D.P.R. 917/1986 e dell'articolo 2504 - bis C.C., e quindi dal 1<sup>^</sup> gennaio 2014;
- di dare atto che la deliberata fusione non comporta violazione dei diritti stabiliti dalle disposizioni sulla tutela della libertà di concorrenza;
- di dare atto che non sono previsti particolari vantaggi per gli amministratori e che non vi sono particolari trattamenti da segnalare ex n.7 e 8 art. 2501-ter C.C.;
- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le generalità sopraindicate, e/o alla dott.ssa Paola Cicognani mandato perché si dia esecuzione, quando eseguibile, ai sensi dell'art.2503 C.C., alla delibera di fusione, sot-

toscrivendo il relativo atto e tutti gli altri atti necessari e perché provvedano in genere a quanto si renderà dovuto ed opportuno per il perfezionamento di tutte le pratiche e formalità occorrenti in relazione alla fusione; ivi compreso il potere di far constare la definitiva misura del capitale sociale; il tutto con maggior ampiezza di poteri e senza limitazione alcuna in modo che, in nessuna sede, possa eccipirsi difetto o indeterminatezza di poteri e facoltà;

- di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione con le generalità sopraindicate, e/o alla dott.ssa Paola Cicognani, Consigliere, il potere di allegare all'atto di fusione lo statuto sociale dell'Incorporante, contenente la effettiva modifica del capitale sociale e le ulteriori modifiche sopra deliberate in dipendenza della fusione, in conformità a quanto previsto nel progetto di fusione, per il conseguente deposito per l'iscrizione presso gli uffici del Registro delle Imprese;

- di conferire inoltre al Presidente del Consiglio di Amministrazione, con le generalità sopraindicate, e/o alla dott.ssa Paola Cicognani, Consigliere, la facoltà di apportare alle deliberazioni adottate le modificazioni eventualmente richieste.

Il Presidente consegna a me Notaio:

**a)** - la situazione patrimoniale al 30 aprile 2014 per la società incorporante;

- la situazione patrimoniale alla stessa data del 30 aprile 2014 per la società incorporanda.

Tali documenti si allegano al presente verbale rispettivamente con le lettere "B" e "C", previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio;

**b)** il progetto di fusione delle società partecipanti alla fusione, il tutto allegato in copia sotto le lettere "D" e "E", previa sottoscrizione della comparente e di me Notaio;

**c)** le relazioni illustrative dell'Organo Amministrativo delle società partecipanti

alla Fusione, a norma dell'art.2501 quinquies C.C., allegate in copia sotto le lettere "F" ed "G";

**d)** la relazione illustrativa dell'esperto comune delle società partecipanti alla Fusione, a norma dell'art.2501 sexies C.C., allegata in copia sotto la lettera "H" .

I bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione sono stati depositati presso il Registro Imprese di Bologna, rispettivamente:

**- per "ERVET – Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA":**

a) - Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 - depositato il 23 giugno 2014 - Protocollo n. 53693/2014 del 23/06/2014;

b) - Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 - depositato il 6 giugno 2013 -Protocollo n. 49841/2013 del 06/06/2013;

c) - Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 - depositato il 24 luglio 2012 - Protocollo n. 53332/2012 del 24/07/2012;

**- per "NuovaQuasco":**

a) - Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 - depositato il 22 luglio 2014 - Protocollo n. 62459 del 22 luglio 2014;

b) - Bilancio chiuso al 31 dicembre 2012 - depositato il 12 giugno 2013 - Protocollo n. 52272/2013 del 12/06/2013;

c) - Bilancio chiuso al 31 dicembre 2011 - depositato il 29 maggio 2012 - Protocollo n. 35628/2012 del 29/05/2012.

Lo Statuto sociale della società incorporante, quale risultante dal deposito dei più volte citati Progetti di fusione, e peraltro identico nelle modifiche sopra approvate, verrà depositato presso i competenti Uffici unitamente all'atto di fusione.

Null'altro essendovi da deliberare, poiché nessuno dei presenti chiede la parola, né vi sono argomenti vari ed eventuali da discutere, il Presidente dichiara sciolta

l'Assemblea alle ore 17,00 (diciassette).

Le spese di questo atto e conseguenti formalità sono a carico della Società.

Si è omessa la lettura degli allegati "B", "C", "D", "E", "F", "G" e "H" per espressa dispensa avutane dal comparente e dall'assemblea.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto in parte scritto con mezzi meccanici ed elettronici da persona di mia fiducia ed in parte da me manoscritto e da me letto alla comparente che lo approva e con me lo sottoscrive alle ore 17,10 (diciassette e dieci).

Consta di quattordici fogli per ventotto facciate scritte fin qui.

FIRMATO: ELISA VALERIANI

RITA MERONE - NOTAIO

REGISTRATO ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE

UFFICIO TERRITORIALE DI BOLOGNA 2

IL 30 SETTEMBRE 2014 AL N. 14663

SERIE 1T – ESATTI EURO 356,00

ISCRITTO AL REGISTRO IMPRESE DI BOLOGNA

IL 01 OTTOBRE 2014

ALLEGATO AL RP.N. 55043/2014

ERVET SpA: Assemblea straordinaria dei Soci - II<sup>a</sup> convocazione 25/09/2014

Soci e sede sociale		CODICE FISCALE	azioni n.	capitale sociale (a x 5,16) euro	%	Rappresentante	Firma	n.
01	Regione Emilia-Romagna, Bologna	80062590379	1.586.124	8.184.399,84	98,64115	ALFREDO BERTELLI	<i>Alfredo Bertelli</i>	01
02	Unione Regionale delle Camere di Commercio dell'Emilia-Romagna	80062830379	12.967	66.909,72	0,80842			02
03	Provincia di Ravenna	00356680397	2.500	12.900,00	0,15548	STEFANIA MIETI	<i>Stefania Mieti</i>	03
04	Comune di Modena	00221940364	2.000	10.320,00	0,12438			04
05	Comune di Ferrara	00297110369	1.901	9.809,16	0,11822	CATERINA FERRI	<i>Caterina Ferri</i>	05
06	Comune di Finale Emilia (MO)	00226970368	1.000	5.160,00	0,06219			06
07	Comune di Ravenna	00354730392	1.000	5.160,00	0,06219			07
08	Comune di Faenza (RA)	00357850395	482	2.487,12	0,02998			08
Totale			1.607.974	8.297.145,84	100,00001			

*Alfredo Bertelli*




Bologna, 25 settembre 2014  
ERVET SpA, Amministrazione, finanza e controllo

ALLEGATO B AL REP. N. 55 043/26671

**ERVET EMILIA-ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA**

CAPITALE SOCIALE SOTTOSCRITTO E VERSATO EURO 8.297.145,84

SEDE IN BOLOGNA, VIA G.B. MORGAGNI 6


ISCRIZIONE AL REGISTRO DELLE IMPRESE DI BOLOGNA,

CF E P. IVA N. 00569890379, REA N. 219669

**SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 30/04/2014**

STATO PATRIMONIALE		30/04/2014		31/12/2013
		PARZIALE	TOTALE	TOTALE
<b>ATTIVO</b>				
<b>A</b>	<b>CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>			
A.I	Versamenti non ancora richiamati			
A.II	Versamenti già richiamati			
<b>TOTALE CREDITI VERSO SOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>				
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI, CON SEPARATA INDICAZIONE DI QUELLE CONCESSE IN LOCAZIONE FINANZIARIA</b>			
<b>B.I</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			
B.I.1	Costi di impianto e di ampliamento			
B.I.2	Costi di ricerca, di sviluppo e di pubblicità			
B.I.3	Diritti di brevetto industriale e diritti di utilizzazione delle opere d'ingegno		11.483	14.396
B.I.4	Concessioni, licenze, marchi e diritti simili		2.198	2.106
B.I.5	Avviamento			
B.I.6	Immobilizzazioni in corso e acconti			
B.I.7	Altre			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>13.681</b>	<b>16.502</b>
<b>B.II</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			
B.II.1	Terreni e fabbricati		1.743.659	1.787.101
B.II.2	Impianti e macchinario			
B.II.3	Attrezzature industriali e commerciali		65.348	67.125
B.II.4	Altri beni			
B.II.5	Immobilizzazioni in corso e acconti			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>1.809.007</b>	<b>1.854.226</b>
<b>B.III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			
B.III.1	Partecipazioni in			
B.III.1a	- imprese controllate			
B.III.1b	- imprese collegate			
B.III.1c	- imprese controllanti			
B.III.1d	Altre imprese			
B.III.2	Crediti			
B.III.2 a	verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
B.III.2 b	verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
B.III.2 c	verso controllanti			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
B.III.2 d	verso altri		3.277	3.277
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
B.III.3	Altri titoli		1.738.486	1.735.330
B.III.4	Azioni proprie			
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>			<b>1.741.763</b>	<b>1.738.607</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>3.564.451</b>	<b>3.609.335</b>


*Alme Valmiani*



STATO PATRIMONIALE		30/04/2014		31/12/2013
		PARZIALE	TOTALE	TOTALE
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>			
C.I	RIMANENZE			
C.I.1	Materie prime, sussidiarie e di consumo			
C.I.2	Prodotti in corso di lavorazione e semilavorati			
C.I.3	Lavori in corso su ordinazione		6.513.754	5.069.259
C.I.4	Prodotti finiti e merci			
C.I.5	Acconti			
	<b>TOTALE RIMANENZE</b>		<b>6.513.754</b>	<b>5.069.259</b>
C.II	CREDITI			
C.II.1	verso clienti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	12.127	12.127	21.001
C.II.2	verso imprese controllate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo			
C.II.3	verso imprese collegate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo			
C.II.4	verso controllanti esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	2.996.014	2.996.014	1.812.266
C.II.4-bis	crediti tributari esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	2.023 199.818	201.841	200.315
C.II.4-ter	imposte anticipate esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	22.512	22.512	22.512
C.II.5	verso altri esigibili entro l'esercizio successivo esigibili oltre l'esercizio successivo	60.569	60.569	32.272
	<b>TOTALE CREDITI</b>		<b>3.293.063</b>	<b>2.088.366</b>
C.III	ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI			
C.III.1	Partecipazioni in imprese controllate			
C.III.2	Partecipazioni in imprese collegate			
C.III.3	Partecipazioni in imprese controllanti			
C.III.4	Altre partecipazioni			
C.III.5	Azioni proprie			
C.III.6	Altri titoli			
	<b>TOTALE ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
C.IV	DISPONIBILITA' LIQUIDE			
C.IV.1	Depositi bancari e postali		4.408.914	4.881.963
C.IV.2	Assegni			
C.IV.3	Denaro e valori in cassa		2.390	2.377
	<b>TOTALE DISPONIBILITA' LIQUIDE</b>		<b>4.411.304</b>	<b>4.884.340</b>
	<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>		<b>14.218.121</b>	<b>12.041.965</b>
<b>D</b>	<b>RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>			
D.I	Disaggio su prestiti			
D.II	Altri ratei e risconti attivi		62.785	42.084
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI ATTIVI</b>		<b>62.785</b>	<b>42.084</b>
	<b>TOTALE ATTIVO</b>		<b>17.845.357</b>	<b>15.693.384</b>

STATO PATRIMONIALE		30/04/2014		31/12/2013
		PARZIALE	TOTALE	TOTALE
<b>PASSIVO</b>				
<b>A</b>	<b>PATRIMONIO NETTO</b>			
A.I	Capitale		8.297.146	8.297.146
A.II	Riserva da sovrapprezzo delle azioni		1.027.559	1.027.559
A.III	Riserve di rivalutazione		307.614	307.614
A.IV	Riserva legale		28.226	28.226
A.V	Riserve statutarie			
A.VI	Riserva per azioni proprie in portafoglio			
A.VII	Altre riserve:			
	a) riserve volontarie			
	b) fondo ex art. 55 TUIR			
	c) riserva indisponibile			
	d) riserva straordinaria		370.432	370.432
	e) riserva su cambi			
	f) riserva per arrotondamento		- 1	- 2
A.VIII	Utili (Perdite) portati a nuovo		1.131	0
A.IX	Utile (Perdita) d'esercizio		115.869	1.131
	<b>TOTALE PATRIMONIO NETTO</b>		<b>10.147.976</b>	<b>10.032.106</b>
<b>B</b>	<b>FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>			
B.1	Fondi per trattamento di quiescenza ed obblighi simili			
B.2	Fondo per imposte, anche differite		24.238	21.034
B.3	Altri fondi		0	0
	<b>TOTALE FONDI PER RISCHI ED ONERI</b>		<b>24.238</b>	<b>21.034</b>
<b>C</b>	<b>TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO</b>		<b>461.710</b>	<b>477.120</b>
<b>D</b>	<b>DEBITI</b>			
D.1	Obbligazioni			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.2	Obbligazioni convertibili			
D.3	Debiti verso soci per finanziamenti			
D.4	Debiti verso banche			
D.5	Debiti verso altri finanziatori			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.6	Acconti		4.820.311	3.268.629
	esigibili entro l'esercizio successivo	4.470.270		
	esigibili oltre l'esercizio successivo	350.041		
D.7	Debiti verso fornitori		538.402	630.594
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.8	Debiti rappresentati da titoli di credito			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.9	Debiti verso imprese controllate			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.10	Debiti verso imprese collegate			
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.11	Debiti verso controllanti		40	8
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.12	Debiti tributari		677.178	681.083
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.13	Debiti verso istituti di previdenza e sicurezza sociale		211.835	233.520
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
D.14	Altri debiti		929.549	315.007
	esigibili entro l'esercizio successivo			
	esigibili oltre l'esercizio successivo			
	<b>TOTALE DEBITI</b>		<b>7.177.315</b>	<b>6.128.841</b>

*Anna Valeriani*



STATO PATRIMONIALE		30/04/2014		31/12/2013
		PARZIALE	TOTALE	TOTALE
<b>E</b>	<b>RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>			
E.I	Aggio su prestiti			
E.II	Altri ratei e risconti passivi		34.118	34.283
	<b>TOTALE RATEI E RISCONTI PASSIVI</b>		<b>34.118</b>	<b>34.283</b>
	<b>TOTALE PASSIVO</b>		<b>17.845.357</b>	<b>15.693.384</b>
CONTI D'ORDINE		30/04/2014		31/12/2013
		PARZIALE	TOTALE	TOTALE
<b>I</b>	<b>GARANZIE PRESTATE</b>			
I.1	Fidejussioni a favore di imprese controllate e a favore di altri			
I.2	Avalli			
I.3	Impegni per contratti di leasing			
<b>II</b>	<b>GARANZIE RICEVUTE</b>			
	<b>TOTALE</b>			


CONTO ECONOMICO		30/04/2014	31/12/2013	± 2014/2013
<b>A</b>	<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>			
A.1	Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
	a) ricavi da Regione Emilia-Romagna	802.127	9.525.058	-8.722.931
	b) ricavi extra Regione Emilia-Romagna	0	543.779	-543.779
A.2	Variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti			
A.3	Variazione dei lavori in corso su ordinazione			
	a) variazione dei lavori in corso su ord RER	1.017.823	-3.222.925	4.240.748
	b) variazione dei lavori in corso su ord EXTRA RER	416.236	634.384	-218.148
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni			
A.5	Altri ricavi e proventi			
	a) contributi			
	b) affitti fabbricati	12.082	54.227	-42.145
	c) proventi diversi	91.355	286.492	-195.137
	d) plusvalenze patrimoniali			
	e) differenze attive cambi			
	f) sopravvenienze attive	4.500	1.348	3.152
	<b>TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.344.123</b>	<b>7.822.363</b>	<b>-5.478.240</b>
<b>B</b>	<b>COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			
B.6	Costi per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci	1.068	4.896	-3.828
B.7	Costi per servizi:			
	a)			
	b) esterni per progetti ERVET	1.446.525	4.765.869	-3.319.344
	c) Interni	136.251	477.988	-341.737
B.8	Costi per godimento di beni di terzi	6.987	19.366	-12.379
B.9	Costi per il personale:	653.324	1.964.466	-1.311.142
B.9.a	- salari e stipendi	476.310	1.444.857	-968.547
B.9.b	- oneri sociali	148.524	432.654	-284.130
B.9.c	- trattamento di fine rapporto	27.742	86.250	-58.508
B.9.d	- trattamento di quiescenza e simili			
B.9.e	- altri costi	748	705	43
B.10	Ammortamenti e svalutazioni	56.820	187.325	-130.505
B.10.a	- ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	3.759	19.650	-15.891
B.10.b	- ammortamento delle immobilizzazioni materiali	53.061	167.675	-114.614
B.10.c	- altre svalutazioni delle immobilizzazioni			
B.10.d	- svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide			
B.11	Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci			
B.12	Accantonamenti per rischi			
B.13	Altri accantonamenti			
B.14	Oneri diversi di gestione	28.343	83.653	-55.310
	<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>	<b>2.329.318</b>	<b>7.503.583</b>	<b>-5.174.245</b>
	<b>DIFFERENZA TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)</b>	<b>14.805</b>	<b>318.800</b>	<b>-303.996</b>
<b>C</b>	<b>PROVENTI E ONERI FINANZIARI</b>			
C.15	Proventi da partecipazioni			
	a) in imprese controllate			
	b) in imprese collegate			
	c) in altre imprese			
C.16	Altri proventi finanziari			
C.16.a	- da crediti iscritti nelle immobilizzazioni			
	1) verso imprese controllate			
	2) verso imprese collegate			
	3) verso controllanti			
	4) verso altre imprese			

CONTO ECONOMICO		30/04/2014	31/12/2013	± 2014/2013
C.16.b	- da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni	19.625	59.485	-39.860
C.16.c	- da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
C.16.d	- diversi dai precedenti 1) da imprese controllate 2) da imprese collegate 3) da controllanti 4) da altre imprese	12.460	53.991	-41.531
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari a) verso imprese controllate b) verso imprese collegate c) verso controllanti d) verso altri	7.626	4.403	3.223
C.17-bis	Utili e perdite su cambi	0	-1	1
<b>TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI</b>		<b>24.459</b>	<b>109.074</b>	<b>-84.615</b>
<b>D</b>	<b>RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>			
D.18	Rivalutazioni			
D.18.a	- di partecipazioni			
D.18.b	- di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
D.18.c	- di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
D.19	Svalutazioni			
D.19.a	- di partecipazioni	0	149.772	149.772
D.19.b	- di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni			
D.19.c	- di titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni			
<b>TOTALE DELLE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE</b>		<b>0</b>	<b>149.772</b>	<b>149.772</b>
<b>E</b>	<b>PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>			
E.20	Proventi straordinari a) plusvalenze da alienazioni b) sopravvenienze attive c) Altri proventi straordinari	76.605	0	76.605
E.21	Oneri straordinari a) minusvalenze da alienazioni b) imposte relative ad esercizi precedenti c) altri oneri straordinari			
<b>TOTALE PROVENTI E ONERI STRAORDINARI</b>		<b>76.605</b>	<b>0</b>	<b>76.605</b>
<b>RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)</b>		<b>115.869</b>	<b>278.102</b>	<b>-162.233</b>
22	<b>IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO CORRENTI DIFFERITE E ANTICIPATE</b>	<b>0</b>	<b>-276.971</b>	<b>276.971</b>
26	<b>UTILE (PERDITA) DELL' ESERCIZIO</b>	<b>115.869</b>	<b>1.131</b>	<b>114.738</b>

Il presente bilancio è conforme alle scritture contabili.

Bologna, 25 luglio 2014

*Elisa Valeriani*



p. il Consiglio di amministrazione  
Il Presidente  
Elisa Valeriani

Qualità degli Appalti e Sostenibilità del Costruire  
 NUOVA QUASCO Soc. Cons. a r.l.


Capitale Sociale Euro 344.537,59 - sede in Bologna Via Morgagni 6  
 Codice Fiscale e Partita IVA 03554350375

Situazione Patrimoniale al 30/04/2014 ai sensi dell'art.- 2501-quater Codice Civile  
 redatta in forma abbreviata (art. 2435-bis del C.C.)  
 (importi espressi in euro)

STATO PATRIMONIALE

ATTIVO		Parziali	Al 30/04/2014 Totali
<b>A</b>	<b>CREDITI VISOCI PER VERSAMENTI ANCORA DOVUTI</b>		
A.II	Versamenti già richiamati		0
<b>B</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI</b>		
<b>B.I</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>		
B.I	immobilizzazioni immateriali lorde		4.274
B.I	Fondi ammortamento immobilizzazioni immateriali		0
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI</b>			<b>4.274</b>
<b>B.II</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>		
B.II	immobilizzazioni materiali lorde		148.201
B.II	Fondi ammortamento immobilizzazioni materiali		-135.397
B.II	Altri beni materiali		0
B.II	Fondo ammortamento altri beni materiali		0
<b>Totale IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI</b>			<b>12.804</b>
B.III.1	Partecipazione in altre imprese		0
B.III.2	Crediti verso altri		27.111
<b>B.III</b>	<b>IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE</b>		<b>27.111</b>
<b>TOTALE IMMOBILIZZAZIONI</b>			<b>44.189</b>
<b>C</b>	<b>ATTIVO CIRCOLANTE</b>		
<b>C.I</b>	<b>RIMANENZE</b>		<b>0</b>
<b>C.II</b>	<b>CREDITI CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZAZIONI</b>		<b>1.191.816</b>
	esigibili entro l'esercizio successivo		1.216.365
	esigibili oltre l'esercizio successivo		0
	fondo svalutazione crediti		-24.549
<b>C.IV</b>	<b>DISPONIBILITÀ LIQUIDE</b>		<b>450.411</b>
	depositi bancari e postali		449.879
	denaro e valore in cassa		532
<b>TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE</b>			<b>1.642.227</b>

*Anna Valentini*



**D RATEI E RISCONTI ATTIVI**

D.I	Ratei attivi	16.670
D.II	Risconti attivi	22.200

**TOTALE RATEI E RISCONTI** **38.870**

**TOTALE ATTIVO** **1.725.286**

**PASSIVO** **Parziali** **Al 30/04/2014**  
**Totali**

**A PATRIMONIO NETTO**

A.I	Capitale	344.538
A.II	Riserva da sovrapprezzo azioni	0
A.III	Riserve di rivalutazione	0
A.IV	Riserva legale	1.170
A.V	Riserva per azioni proprie in portaf.	0
A.VI	Riserve statutarie	0
A.VII	Altre riserve (con distinta indicazione)	0
	Riserva Straordinaria	22.225
	diff. da arrotondamento euro	1
A.VIII	Utili (perdite) portati a nuovo	1.440
A.IX	Utili (perdita) dell'esercizio	17.123

**TOTALE PATRIMONIO NETTO** **388.497**

**B FONDI PER RISCHI E ONERI** **0**

**C TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO LAVORO SUBORDINATO** **675.659**

**D DEBITI** **507.426**  
esigibili entro l'esercizio successivo 507.426  
esigibili oltre l'esercizio successivo 0

**E RATEI E RISCONTI PASSIVI**

E.I	Ratei passivi	114.693
E.II	Risconti passivi	41.011

**TOTALE RATEI E RISCONTI** **155.704**

**TOTALE PASSIVO** **1.725.286**

**CONTI D'ORDINE**

Al 30/04/2014

**GARANZIE PERSONALI PRESTATE**

I Fidejussioni a favore di altri soggetti € -

**GARANZIE PERSONALI RICEVUTE**

I Fidejussioni a nostro favore € -

**TOTALE GARANZIE PERSONALI****BENI DI TERZI IN DEPOSITO**

I Beni di terzi in comodato gratuito € 9.700

**TOTALE GARANZIE REALI**

9.700

**CONTO ECONOMICO****CONTO ECONOMICO**

Al 30/04/2014

Parziali

Totali

**A VALORE DELLA PRODUZIONE**

A.1	ricavi delle vendite e delle prestazioni	505.702
A.2	variaz. delle rimanenze di prod. in corso di lavoraz. semilav. e finiti	0
A.3	variazione dei lavori in corso e su ordinazione	0
A.4	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0
A.5	altri ricavi e proventi	0
	contributi in conto esercizio	0
	altri ricavi e proventi	0

**TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE**

505.702

**B COSTI DELLA PRODUZIONE**

B.6	per materie prime sussidiarie di consumo e merci	535
B.7	per servizi	108.274
B.8	per godimento di beni di terzi	9.820
B.9	per il personale	365.318
	a salari e stipendi	247.718
	b oneri sociali	88.999
	c trattamento di fine rapporto	17.423
	d trattamento di quiescenza e simili	0
	e altri costi	11.178

B.10	ammortamenti e svalutazioni		1.832
a	ammortamento delle immobilizzazioni immateriali	453	
b	ammortamento delle immobilizzazioni materiali	1.379	
c	altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0	
d	svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante	0	
B.11	variaz. delle rimanenze di materie prime sussid. di consumo e merci		0
B.12	accantonamenti per rischi		0
B.13	altri accantonamenti		0
B.14	oneri diversi di gestione		2.951
<b>TOTALE COSTI DELLA PRODUZIONE</b>			<b>488.730</b>

Differenza tra valore e costi della produzione **16.972**

**C PROVENTI E ONERI FINANZIARI**

C.15	proventi da partecipazioni:		0
-	altri dividendi da partecipazioni	-	
C.16	altri proventi finanziari:		0
d	proventi diversi dai precedenti:		138
C.17	Interessi ed altri oneri finanziari:		-1.393

**TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI** **-1.255**

**D RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE**

D.18	Rivalutazioni		0
D.19	Svalutazioni		0

**TOTALE RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE** **0**

**E PROVENTI E ONERI STRAORDINARI**

E.20	Proventi straordinari		1.895
a	Plusvalenze da alienazioni	0	
b	sopravvenienze attive	1.895	
E.21	Oneri straordinari		-489
a	minusvalenze da alienazione	0	
b	imposte relative ad esercizi precedenti	0	
c	sopravvenienze passive	-489	
	Differenze di cambio con Euro	0	

**TOTALE PROVENTI STRAORDINARI** **1.406**


**Risultato prima delle imposte** **17.123**

E.22	Imposte su reddito dell'esercizio		0
a	Imposte correnti	0	
b	Imposte differite	0	
c	Imposte anticipate	0	

**26 Utile o perdita dell'esercizio** **17.123**

La presente Situazione Patrimoniale è vera reale e conforme alle scritture contabili

**L'Amministratore Unico**  
**dott. Paolo Vicchiarello**



*Mire Valli*

ALLEGATO D AL REP. N. 55.043/26674

**ERVET**  
**EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE**  
**ECONOMICA TERRITORIO SPA**  
 Sede in Bologna –Via Morgagni 6  
 Capitale Sociale Euro 8.297.145,84i.v.  
 Iscritta al Registro Imprese di Bologna  
 Num. Iscriz. e C.F.00569890379

\*\*\*

**Progetto di fusione per incorporazione**  
**della società "QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL**  
**COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO" in**  
**"ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA**  
**TERRITORIO SPA"**

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile

Il Consiglio di Amministrazione,

**premesse**

- che il capitale sociale di Euro 8.297.145,84 della società ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA ("ERVET SPA"), con sede in Bologna, Via Morgagni 6, iscritta al numero 00569890379 del Registro Imprese di Bologna, è suddiviso in n. 1.607.974 azioni da Euro 5,16 ciascuna e risulta detenuto come segue:

ERVET SPA			
SOCIO	NAZIONI	VALORE	%
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379	1.586.124	8.184.399,84	98,64
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA ROMAGNA 80062830379	12.967	66.909,72	0,81
PROVINCIA DI RAVENNA 00356680397	2.500	12.900,00	0,16
COMUNE DI MODENA 00221940364	2.000	10.320,00	0,12
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.901	9.809,16	0,12
COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366	1.000	5.160,00	0,06
COMUNE DI RAVENNA 00354730392	1.000	5.160,00	0,06
COMUNE DI FAENZA 00357850395	482	2.487,12	0,03

- che ERVET SPA svolge la propria attività "nel quadro delle scelte di programmazione, pianificazione e cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo

*sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:*

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;*
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalle norme vigenti, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;*
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;*
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;*
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;*
- f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale, nonché per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali";*

*-che QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO("NUOVA QUASCO SCARL"), con sede in Bologna, Via Morgagni 6, capitale sociale di Euro 344.537,59, iscritta al numero 03554350375 del Registro Imprese di Bologna, ha per oggetto:*

- a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori: dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture; della sicurezza sul lavoro; delle politiche abitative e della qualità edilizia; dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;*
- b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;*
- c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la divulgazione di rapporti periodici;*
- d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle altre stazioni appaltanti socie, tra cui le amministrazioni locali;*
- e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della*

gestione del territorio;

f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea nelle materie di attività della società".

-che il capitale sociale della società NUOVA QUASCO SCARL risulta detenuto come segue:

NUOVA QUASCO SCARL		
SOCIO	VALORE	%
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379	300.500,00	87,22
PROVINCIA DI MODENA 01375710363	5.000,00	1,45
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405	5.000,00	1,45
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351	3.000,00	0,87
URBER -UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA -ROMAGNA 80035630377	3.000,00	0,87
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340	2.000,00	0,58
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361	2.000,00	0,58
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA -ACER RAV ENNA 00080700396	1.533,01	0,44
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364	1.533,01	0,44
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349	1.533,01	0,44
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386	1.000,00	0,29
COMUNE DI BONDENO 00113390389	1.000,00	0,29
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 00139940407	1.000,00	0,29
COMUNE DI CESENA 00143280402	1.000,00	0,29
COMUNE DI ALSENO 00215780339	1.000,00	0,29
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349	1.000,00	0,29
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335	1.000,00	0,29

*Elise Valeriani*

COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.000,00	0,29
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTOPUBBLICO SPA 02155060342	1.000,00	0,29
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 80001550401	1.000,00	0,29
COMUNE DI MELDOLA 80007150404	1.000,00	0,29
C.E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376	1.000,00	0,29
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396	1.000,00	0,29
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359	1.000,00	0,29
COMUNE DI FORLI' 00606620409	800,00	0,23
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00334500386	640,00	0,19
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408	508,00	0,15
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335	500,00	0,15
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395	500,00	0,15
AZIENDA AUSL DI FERRARA 31 01295960387	500,00	0,15
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367	500,00	0,15
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE 02635070341	500,00	0,15
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371	500	0,15
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ROMAGNA 00209290352	490,56	0,14

- che le attività svolte dalla Società ERVET SPA possono trovare completezza e complementarietà in quelle fornite da NUOVA QUASCO SCARL e che pertanto la fusione tra le stesse risulterebbe senz'altro idonea a realizzare un processo di integrazione strutturale e razionalizzazione di risorse, con conseguimento di economie gestionali attraverso l'organizzazione unitaria dei servizi;
- che ERVET SPA è società controllata dalla Regione Emilia Romagna, operante in virtù della L.R. Emilia-Romagna n. 25/1993 e successive integrazioni e modificazioni, che svolge e promuove attività di valorizzazione sociale ed economica del territorio secondo un programma di intervento affidatele dalla Regione E.R. in base ad apposita Convenzione;
- che NUOVA QUASCO SCARL fu costituita al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza;

- chepertantole società fondende perseguono entrambe interessi pubblici, sono controllate da Enti Pubblici Locali e partecipate da Enti a rilevanza pubblica, operando in base a mandato istituzionale dei medesimi;
- che la Regione Emilia Romagna, socio maggioritariodi riferimentoper entrambe le società partecipanti alla fusione, ha promulgato la Legge Regionale 18 Luglio 2014 n. 14ove, all'art. 22, è prevista ed autorizzata la presente ipotesi di fusione per incorporazione allo scopo di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, avendo considerato ragionevole e proficuo riunire in unica organizzazione ERVET SPA e NUOVA QUASCO SCARLanche per le sinergie operative e le evidenti affinità di obiettivi ed indirizzi;
- che la fusione potrà averluogo, per entrambe le società partecipanti, con riferimento alla situazione patrimoniale al 30/04/2014;

**tutto ciò premesso**

ha redatto e predisposto il seguente progetto (di seguito anche il "Progetto") che riguarda la fusione per incorporazione della società "QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO" IN "ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA".

**1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI**

**1.1 Prima Società partecipante alla fusione ("Incorporante" o "ERVET SPA")** :  
"ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA", con sede in Bologna, Via Morgagni 6, capitale sociale di Euro 8.297.145,84, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00569890379;

**1.2 Seconda Società partecipante alla fusione ("Incorporata" o "NUOVA QUASCO SCARL")**  
QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO", con sede in Bologna, Via Morgagni 6, capitale sociale di Euro 344.537,59, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 03554350375.

**2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE A SEGUITO DELLA FUSIONE**

La fusione in oggetto comporterà alcune modificazioni del vigente statuto della società Incorporantecome segue:

<i>Vecchio testo</i>	<i>Nuovo testo</i>
<i>Art. 5 -Oggetto</i>	<i>Art. 5 -Oggetto</i>
1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il	1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno.

<p>suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:</p> <p>a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;</p> <p>b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalle norme vigenti, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;</p> <p>c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;</p> <p>d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;</p> <p>e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;</p> <p>f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale, nonché per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.</p> <p>2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.</p> <p>3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione</p>	<p>e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:</p> <p>a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;</p> <p>b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;</p> <p>c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;</p> <p>d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;</p> <p>e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:</p> <p>1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;</p> <p>2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;</p> <p>f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione</p>
---	---

<p>Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.</p>	<p>del territorio; g)assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.</p> <p>2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.</p> <p>3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.</p>
<p><i>Art. 7 -Capitale</i></p> <p>1. Il capitale della società è di euro 8.297.145,84 (otto milioni duecentonovantasette mila centoquarantacinque virgola ottantaquattro centesimi) ed è diviso in n. 1.607.974 (un milione seicentoseste mila novecentosettantaquattro) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.</p>	<p><i>Art. 7 -Capitale</i></p> <p>1. Il capitale della società è di euro <b>8.557.849,68 ottomilionicinquecentocinquantesette milaottocentottantannovevirgola sessantottocentesimi)ed è diviso in n. 1.658.498 (unmilione seicentocinquantesette milaquattrocentonovantotto) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.</b></p> <p>2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.</p>
<p><i>Art. 13 -Contributi e versamenti soci</i></p> <p>1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dello scopo sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.</p>	<p><i>Art. 13 -Contributi e versamenti soci</i></p> <p>1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dello <b>oggetto</b> sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.</p>
<p><i>Art. 22 -Partecipazioni all'assemblea</i></p> <p>1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non</p>	<p><i>Art. 22 -Partecipazioni all'assemblea</i></p> <p>1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori.</p>

Flora Urbani



siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.

sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.

3. L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.

Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in tele conferenza o video conferenza sono le seguenti:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.

In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal

	<p><b>presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.</b></p>
<p><i>Art. 24 -Nomina dell'organo amministrativo e del presidente</i></p> <p>1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.</p> <p>2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p><i>Art. 24 -Nomina dell'organo amministrativo e del presidente</i></p> <p>1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.</p> <p>2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>3. <b>La nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.</b></p> <p>4. <b>Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo ed il presidente o il consigliere più anziano in carica saranno obbligati a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</b></p>
<p><i>Art. 29 -Composizione del collegio sindacale</i></p> <p>1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.</p>	<p><i>Art. 29 -Composizione del collegio sindacale</i></p> <p>1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.</p> <p>3. <b>La nomina dell'organo di controllo a composizione</b></p>

*Elisa Valinotti*



	<p>collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.</p> <p>Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p>
--	--

In particolare, la modifica dell'art. 5) si rende necessaria per realizzare formalmente la piena complementarietà unionedelle attività delle società fondende, nonché per allineare l'oggetto sociale di ERVET a quanto previsto dalla legge regionale costitutiva, mentre la variazione dell'art. 7) si rende necessaria al fine di formalizzare l'aumento di capitale sociale a servizio del rapporto di cambio, come determinato e stabilito infra al paragrafo 4); la nuova formulazione degli articoli 24) e 29) è stata viceversa elaborata per ottemperare a quanto prescritto dal DPR n. 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011 sulle 'quote rosa', ovvero per garantire la presenza di una quota minima del genere meno rappresentato negli Organi amministrativi e di controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni; e per inserire una regola di decadenza dell'Organo Amministrativo; infine, le integrazioni degli articoli 13) e 22) riguardano opportunità terminologica (sostituzione della dicitura "scopo sociale" con "oggetto sociale") e operatività gestionale (previsione video-tele conferenza per le riunioni dell'Assemblea). L'Assemblea straordinaria di ERVET SPA che sarà convocata per l'approvazione del Progetto di fusione sarà pertanto chiamata a deliberare in merito alle modifiche statutarie sopra evidenziate.

Lo Statuto allegato al presente Progetto sarà adottato dalla Incorporante a partire dalla data di efficacia civilistica della Fusione, come infra indicata.

Con riferimento all'art. 5, qualora sia esercitato il recesso da parte di uno o più Soci dell'Incorporata, come meglio *infra* indicato, lo Statuto rifletterà il capitale della Incorporante come effettivamente risultante a conclusione dell'iter di recesso e alla data di efficacia civilistica della Fusione.

### **3. FUSIONE PER INCORPORAZIONE E RECESSO**

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della Società NUOVA QUASCO SCARL nella Società ERVET SPA. La Società Incorporante assorbirà pertanto la Società Incorporata, che si estinguerà, ciò comportando l'annullamento di tutte le quote di partecipazione al capitale della incorporanda e la loro sostituzione con assegnazione di azioni della Incorporante per valore corrispondente, secondo il rapporto di concambio.

Per effetto della fusione non spetterà il diritto di recesso ai Soci di ERVET SPA che non concorreranno all'assunzione della delibera di fusione.

Per effetto della fusione spetterà viceversa il diritto di recesso ai Soci di NUOVA QUASCO SCARL che non concorreranno all'assunzione della delibera di fusione ai sensi dell'art. 2473 c.c.

In ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 2473 c.c., i Soci della Incorporata che dichiarassero di voler recedere avranno diritto ad ottenere a termini di legge, in parziale deroga dell'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, la liquidazione della partecipazione sociale per un valore pari alla frazione di Patrimonio Netto coincidente con il valore economico della quota alla medesima data di riferimento del Progetto di fusione.

La determinazione del valore di liquidazione della partecipazione verrà attestata dall'Organo Amministrativo di NUOVA QUASCO SCARL come dettagliatamente riportato nella Relazione Illustrativa della fusione redatta dall'Organo Amministrativo di NUOVA QUASCO SCARL che resterà depositata presso la sede sociale della Società almeno trenta giorni prima della data prevista per la decisione sulla fusione.

I Soci dell'Incorporata che intendessero esercitare il diritto di recesso potranno esercitarlo con le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, in ossequio all'art. 2473 c.c., ovvero dovranno comunicare all'Organo Amministrativo, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che approva il Progetto di fusione, l'intenzione di recedere dalla società.

L'efficacia del diritto di recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di fusione. La liquidazione delle partecipazioni di NUOVA QUASCO SCARL per le quali sarà esercitato il recesso sarà parimenti subordinata all'efficacia della fusione e di conseguenza il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto dopo la data di efficacia della fusione.


#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI**

##### *Rapporto di cambio*

Il rapporto di cambio rappresenta l'espressione matematica mediante la quale le partecipazioni nella società Incorporata vengono tradotte in partecipazioni nella società Incorporante a seguito della fusione.

Esso viene determinato sulla base dei dati contabili delle società partecipanti alla fusione, nonché delle prospettive economiche dell'operazione e tenuto conto delle finalità di interesse generale che sono perseguite dalla Incorporante.

*Anna Vaccarini*



I valori sono pertanto stati determinati con uniformità di criteri avendo riguardo alle loro precise consistenze e contestualizzati all'attuale situazione di mercato. Trattasi di valutazioni patrimoniali, effettuate con riguardo agli effettivi valori di realizzazione attuali.

Tale rapporto di cambio risulta determinato come segue:


- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporante è stato determinato in €12.280.000,00;
- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della società Incorporata è stato determinato in euro 386.000,00;
- il rapporto di concambio è stato determinato nella misura di 0,1467, pertanto ogni socio di NUOVA QUASCO riceverà 1,12 azioni ERVET ogni 7,64 quote possedute. L'aumento di capitale che l'Assemblea straordinaria di ERVET sarà chiamata a deliberare a servizio di detto concambio, sulla base dei dati citati, sarà pertanto di € 260.703,84, con emissione di n. 50.524 azioni da € 5,16 ciascuna riservate ai Soci dell'Incorporata;
- è previsto un conguaglio in denaro per i soci di NUOVA QUASCO secondo quanto riportato nella tabella seguente, dandosi atto che l'importo complessivo dei conguagli è pari ad € 144,17.

Non vi sono state particolari difficoltà nella determinazione del rapporto di concambio.

SOCIO	VALORE	%	n. azioni teoriche	n. azioni assegnate	Valore azioni	Conguaglio denaro
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379	300.500,00	87,22	44083,42	44083	€ 227.468,28	€ 3,23
PROVINCIA DI MODENA 01375710363	5.000,00	1,45	733,50	733	€ 3.782,28	€ 3,83
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405	5.000,00	1,45	733,50	733	€ 3.782,28	€ 3,83
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351	3.000,00	0,87	440,10	440	€ 2.270,40	€ 0,77
URBER -UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA -ROMAGNA 80035630377	3.000,00	0,87	440,10	440	€ 2.270,40	€ 0,77
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340	2.000,00	0,58	293,40	293	€ 1.511,88	€ 3,06
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361	2.000,00	0,58	293,40	293	€ 1.511,88	€ 3,06
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA	1.533,01	0,44	224,89	224	€ 1.155,84	€ 6,82

PROVINCIA DI RAVENNA - ACER RAV ENNA 00080700396								
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364	1.533,01	0,44	224,89	224	€	1.155,84	€	0,12
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349	1.533,01	0,44	224,89	224	€	1.155,84	€	6,82
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
COMUNE DI BONDENO 00113390389	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 00139940407	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
COMUNE DI CESENA 00143280402	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
COMUNE DI ALSENO 00215780339	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO SPA 02155060342	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 80001550401	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
COMUNE DI MELDOLA 80007150404	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
C.E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€	5,35
COMUNE DI FORLI' 00606620409	800	0,23	117,36	117	€	603,72	€	2,75

*Anna Valentin*



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00334500386	640	0,19	93,89	93	€	479,88	€	6,79
AZIENDA CASA EMILIA- ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408	508	0,15	74,52	74	€	381,84	€	4,00
AZIENDA CASA EMILIA- ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€	2,67
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€	2,67
AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€	2,67
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€	2,67
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE 02635070341	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€	2,67
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€	2,67
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA -ROMAGNA00209290352	490,56	0,14	71,97	71	€	366,36	€	7,37

Si rammentache l'Organo Amministrativo si è avvalso della consulenza dell'*advisor* tecnico nella determinazione dei valori dei concambi, dott. Fabio Giuliani, il quale ha espresso adeguata *fairness opinion* in merito.

Il rapporto di concambio adottato ha trovato prima conferma nella sostanziale condivisione dei metodi valutativi applicati anche da parte dell'esperto nominato dal Tribunale di Bologna, di cui all'art. 2501-sexies c.c., Prof. Salvatore Madonna. Pertanto, per dare esecuzione alla fusione, l'Assemblea straordinaria di ERVET che sarà chiamata ad approvare il presente Progetto di fusione delibererà un aumento di capitale scindibile a servizio del concambio come sopra determinato, con esclusione del diritto di opzione, fino all'importo massimo di nominali € 260.703,84. Conseguentemente ERVET emetterà fino ad un massimo di n. 50.524 azioni del valore nominale di € 5,16 ciascuna, che saranno assegnate secondo le modalità di seguito precisate.

L'entità definitiva dell'aumento di capitale di ERVET al servizio del concambio si determinerà solo trascorsi i termini e l'iter previsto per la procedura di recesso, qualora uno o più soci dell'Incorporata lo esercitassero secondo quanto previsto al paragrafo 3).

Si precisa che il valore percentuale indicato nella tabella sottostante è stato arrotondato.

SOCI	N.AZIONI	VALORE	N. NUOVE AZIONI	VALORE	TOTALE POST FUSIONE N. AZIONI	TOTALE VALORE POST FUSIONE	%
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379*	1.586.124	€ 8.184.399,84	44083	€ 227.468,28	1.630.207	€ 8.411.868,12	98,294
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA ROMAGNA 80062830379	12.967	€ 66.909,72	0	0	12.967	€ 66.909,72	0,782
PROVINCIA DI RAVENNA 00356680397	2.500	€ 12.900,00			2.500	€ 12.900,00	0,151
COMUNE DI MODENA 00221940364	2.000	€ 10.320,00			2.000	€ 10.320,00	0,121
COMUNE DI FERRARA 00297110389*	1.901	€ 9.809,16	146	€ 753,36	2.047	€ 10.562,52	0,123
COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366	1.000	€ 5.160,00			1.000	€ 5.160,00	0,060
COMUNE DI RAVENNA 00354730392	1.000	€ 5.160,00			1.000	€ 5.160,00	0,060
COMUNE DI FAENZA 00357850395	482	€ 2.487,12			482	€ 2.487,12	0,029
PROVINCIA DI MODENA 01375710363			733	€ 3.782,28	733	€ 3.782,28	0,044
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405			733	€ 3.782,28	733	€ 3.782,28	0,044
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351			440	€ 2.270,40	440	€ 2.270,40	0,027
URBER -UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA -ROMAGNA 80035630377			440	€ 2.270,40	440	€ 2.270,40	0,027
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340			293	€ 1.511,88	293	€ 1.511,88	0,018

*Anna Vallicelli*



CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361			293	€ 1.511,88	293	€ 1.511,88	0,018
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA -ACER RAV ENNA 00080700396			224	€ 1.155,84	224	€ 1.155,84	0,014
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364			224	€ 1.155,84	224	€ 1.155,84	0,014
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349			224	€ 1.155,84	224	€ 1.155,84	0,014
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI BONDENO 00113390389			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'- CESENA 00139940407			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI CESENA 00143280402			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI ALSENO 00215780339			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO SPA 02155060342			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA 80001550401			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI MELDOLA 80007150404			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
C.E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI FORLI' 00606620409			117	€ 603,72	117	€ 603,72	0,007
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00334500386			93	€ 479,88	93	€ 479,88	0,006
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408			74	€ 381,84	74	€ 381,84	0,004
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE 02635070341			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ROMAGNA 00209290352			71	€ 366,36	71	€ 366,36	0,004
<b>TOTALE</b>	1.607.974	€ 8.297.145,84	50.524	€ 260.703,84	1.658.498	€ 8.557.849,68	100,000

*Flora Vallinacci*



\* Soci di Ervet Spa che detengono partecipazioni anche nella Incorporanda

*Modalità assegnazione azioni*

Le quote di partecipazione dei Soci della società Incorporata saranno azzerate; saranno altresì annullati i certificati azionari nominativi di titolarità della Regione Emilia-Romagna e del Comune di Ferrara, in quanto questi ultimi risultano essere soci sia della Incorporante che della Incorporata. Successivamente verranno assegnati nuovi certificati azionari della Incorporante in base all'aumento di capitale al servizio del concambio, ai sensi di quanto sopra determinato.

Le azioni emesse dalla Incorporante in cambio delle quote della Incorporata avranno godimento regolare e attribuiranno ai possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, ovvero alla data di efficacia civilistica della fusione.

Ipotizzando che nessun socio dell'Incorporata eserciti il recesso, ad esito della fusione il capitale sociale di ERVET sarà costituito da n. 1.658.498 azioni del valore nominale di € 5,16 ciascuna.

Scaduti i termini per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di NUOVA QUASCO, gli Organi Amministrativi delle società coinvolte ne daranno atto e dichiareranno il definitivo aumento di capitale a servizio del concambio; i nuovi certificati azionari della società Incorporante saranno quindi emessi alla data di efficacia civilistica della fusione, saranno messi a disposizione dei Soci e dovranno essere ritirati presso la sede sociale a partire dal giorno successivo.

ERVET provvederà a comunicare quanto sopra ai Soci della Incorporanda mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata ai medesimi.

L'Organo Amministrativo provvederà ad aggiornare senza indugio il Libro Soci onde consentire ai nuovi soci di acquisire la qualifica di azionista nei rapporti con la società.

*Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni dell'Incorporante assegnate ai soci dell'Incorporata:*

Le azioni emesse dalla Incorporante ed assegnate ai Soci della Incorporanda sulla base del rapporto di cambio parteciperanno agli utili di ERVET a partire dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni degli atti di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.

**5. DATA DI RIFERIMENTO DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI**

Il presente Progetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501 quater, comma 1, c.c., è stato redatto con riferimento alle situazioni patrimoniali delle Società coinvolte nella fusione al 30/04/2014.

**6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE**

Gli effetti della Fusione decorreranno a far data dall'iscrizione dell'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in cui è iscritta la società Incorporante.

Data a decorrere dalla quale le operazioni della società Incorporata sono imputate al bilancio della società Incorporante:

Agli effetti fiscali e contabili, le operazioni effettuate dalla società Incorporata saranno imputate al bilancio della società Incorporante retroattivamente, a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione come sopra indicato.

**7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**

Non sussistono particolari categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento privilegiato.

**8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Nessun vantaggio particolare è riservato agli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

\*\*\*

Bologna, li 25 Luglio 2014

Per il Consiglio di Amministrazione,  
il Presidente  
(Elisa Valeriani)

*Elisa Valeriani*

Allegati:

1) Statuto società Incorporante a seguito della fusione





## STATUTO

## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI OGGETTO - MODALITA' DI INTERVENTO

#### *Art. 1 - Costituzione e denominazione*

1. E' costituita una società per azioni denominata "ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA".

#### *Art. 2 - Sede*

1. La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.  
2. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituiti o soppressi eventuali filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti in Italia nonché, presso le sedi di interesse della Regione Emilia-Romagna, all'estero.

#### *Art. 3 - Durata*

1. La società durerà fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.


#### *Art. 4 - Soci*

1. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.

#### *Art. 5 - Oggetto*

1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
- a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
  - b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
  - c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
  - d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;
  - e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
    - 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;
    - 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di

M. Valeriani



metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanzia di progetto;

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.

2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.

3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

#### **Art. 6 - Modalità di intervento**

1. Per favorire il perseguimento degli interessi pubblici propri degli enti soci, la società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5, svolge la propria attività attraverso:

- a) la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
- b) la gestione di programmi di enti locali o altri enti pubblici della regione, purché affidanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'attuazione delle loro funzioni anche delegate dalla Regione;
- c) la partecipazione ad iniziative o l'associazione a enti pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, nel rispetto delle norme vigenti.

2. In particolare, la società opera sulla base della convenzione con la Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente. La convenzione disciplina, fra l'altro, il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo. La società può stipulare convenzioni similari per regolare il rapporto con gli altri enti soci.

3. La società svolge altresì, per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, attività non rientranti nella convenzione di cui al comma 2 che precede, con gli enti soci o enti affidanti.

## **TITOLO II - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI**

### **Art. 7 - Capitale**

#### **Art. 7 - Capitale**

1. Il capitale della società è di euro 8.557.849,68 (ottomilioni-cinquecentocinquantesette miliaottocentoquarantanove virgola sessantottocentesimi) ed è diviso in n. 1.658.498 (unmilionesecentocinquantesette milaquattrocentonovantotto) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.

### **Art. 8 - Azioni e altri strumenti finanziari**

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.
2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.
3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.
4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.
5. La società potrà anche deliberare l'emissione di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o, anche, diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni vigenti di legge; in tal caso, l'assemblea straordinaria ne

disciplinerà, con modifica statutaria, modalità e condizioni di emissione, diritti, sanzioni ed eventuali modalità di circolazione, secondo quanto prescritto dall'art. 2346, comma 6, del codice civile.

#### **Art. 9 -Diritto di prelazione**

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione all'offerente, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte dal terzo in caso di trasferimento a titolo oneroso, ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito o di conferimento, ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione, quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni e con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna. Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
2. I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio avrà diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.
3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione qui previsto, le azioni, le obbligazioni convertibili o i relativi diritti di opzione possono essere offerti a persone giuridiche nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

#### **Art. 10 -Gradimento**

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che l'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio del nominativo dell'eventuale acquirente, esprima, in conformità all'accordo di cui all'art. 18, il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere sempre detenuta dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

#### **Art. 11 -Certificati azionari**

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.
2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.
3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

#### **Art. 12 -Obbligazioni**

1. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 13 -Contributi e versamenti soci**

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

#### **Art. 14 -Patrimoni destinati**

1. La società può costituire a norma di legge uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare tra quelli rictranti nell'attività sociale del presente statuto. La deliberazione di costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero dall'amministratore unico, verrà depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.

### **TITOLO III-BILANCI E RELAZIONI**

#### **Art. 15 - Bilanci**

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni in presenza di particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società; in tal caso, l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.
2. Il bilancio dell'esercizio della società corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna.
3. La società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

#### **Art. 16 - Interventi di cui all'art. 6, comma 2, dello statuto**

1. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2, la società presenta ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale con relativo piano finanziario, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.
2. La società, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna con la convenzione di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, o di altri interventi comunque richiesti dalla Regione medesima, presenta alla Giunta regionale entro il 31 ottobre il programma annuale di attuazione delle attività affidate dalla Regione, con relativo piano finanziario, per l'approvazione disposta dal citato art. 6 della legge regionale n. 25/1993.
3. Alla proposta è allegato, a fini conoscitivi, il quadro delle altre iniziative prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti, e comunque promosse o partecipate dalla società ai sensi del precedente art. 6, comma 3, dello statuto, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale quota di finanziamento regionale utilizzata a tali fini.

#### **Art. 17 - Interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto**

1. La società, in conformità alle finalità generali dettate dall'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, nonché agli indirizzi di programmazione e pianificazione regionale, assume le iniziative di promozione e di cooperazione con altri soggetti pubblici, enti locali, altri enti soci o enti affidanti di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto.
2. Prima di svolgere le attività previste dal comma precedente, l'organo amministrativo ne informa i soci secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.
3. Il quadro generale delle iniziative di cui al presente articolo, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale utilizzazione, e relativa entità, della quota di risorse rese globalmente disponibili a tale specifica finalità dalla Regione Emilia-Romagna per la durata della convenzione con ERVET, è rappresentato annualmente dall'organo amministrativo all'assemblea.

#### **Art. 18 - Controllo analogo e valutazione delle attività**

1. La società, su cui i soci esercitano un controllo analogo a quello posto in essere sulle proprie strutture attraverso un accordo amministrativo, si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività coerenti con le diverse funzioni di cui rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 6 del presente statuto.

### **TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'**

#### **Art. 19 - Organi sociali**

1. Sono organi della società:
  - a) l'assemblea dei soci;
  - b) il consiglio di amministrazione, ovvero, qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, l'amministratore unico;
  - c) il presidente;
  - d) il collegio sindacale.

### **TITOLO V - ASSEMBLEA**



### **Art. 24 -Nomina dell'organo amministrativo edel presidente**

1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.
2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
3. La nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere minor rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.
4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo ed il presidente o il consigliere più anziano in carica saranno obbligati a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

## **TITOLO VI –ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 25 –Poteri dell'organo amministrativo**

1. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, in osservanza dell'accordo di cui all'art. 18; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.
2. Ove nominato, il consiglio di amministrazione può delegare al presidente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

### **Art. 26 -Convocazione dell'organo amministrativo**

1. Ove nominato, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che questi lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
2. In caso di impedimento, dovrà provvedervi il consigliere più anziano di età.
3. La convocazione è fatta nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telex, posta elettronica o fax da spedire almeno 24 ore prima.

### **Art. 27 -Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E' tuttavia consentita la partecipazione alla riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché essi assicurino una piena partecipazione alla discussione e alla votazione.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

## **TITOLO VII –PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO**

### **Art. 28 –Presidente o amministratore unico**

1. Il presidente ovvero l'amministratore unico rimane in carica un triennio. Ad esso è attribuita la rappresentanza legale della società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
2. Conferisce deleghe o procure ad amministratori della società, a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti e può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.
3. Il presidente, su delibera del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.
4. Sovrintende al regolare andamento della società.
5. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal consigliere più anziano di età.

## **TITOLO VIII –COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 29 -Composizione del collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.
  2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.
  3. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.
- Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

**TITOLO IX -SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****Art. 30 -Scioglimento e liquidazione**

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni di legge.

**TITOLO X -NORME FINALI****Art. 31 -Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello di Bologna.


**ERVET**  
EMILIA-ROMAGNA - ASSOCIAZIONE ECONOMICI-TERRITORI

I-40122 Bologna, via G. B. Morgagni 6  
 tel +39 051 6450411 fax +39051 6450310  
 e-mail: [ervet@ervet.it](mailto:ervet@ervet.it)  
<http://www.ervet.it>

“Dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000 che la presente copia è corrispondente al documento conservato presso la società.”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna – autorizzazione numero 39353 del 14/09/2000.”

*Giuseppe Valmianchi*  
 27



ALLEGATO "E" AL REP. N. 55.043/26.671

**QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC.  
CONS. A R.L. -IN BREVE NUOVA QUASCO**

Sede in Bologna -Via Morgagni 6  
Capitale Sociale Euro 344.537,59  
Iscritta al Registro Imprese di Bologna  
Num. Iscriz. e C.F. 03554350375

\*\*\*

**Progetto di fusione per incorporazione  
della società "QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL  
COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO" in  
"ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA  
TERRITORIO SPA"**

redatto ai sensi dell'art. 2501-ter del Codice Civile

L'Amministratore Unico,

premessò

- che il capitale sociale di Euro 8.297.145,84 della società ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA ("ERVET SPA"), con sede in Bologna, Via Morgagni 6, iscritta al numero 00569890379 del Registro Imprese di Bologna, è suddiviso in n. 1.607.974 azioni da Euro 5,16 ciascuna e risulta detenuto come segue:

ERVET SPA			
SOCIO	NAZIONI	VALORE	%
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379	1.586.124	8.184.399,84	98,64
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA ROMAGNA 80062830379	12.967	66.909,72	0,81
PROVINCIA DI RAVENNA 00356680397	2.500	12.900,00	0,16
COMUNE DI MODENA 00221940364	2.000	10.320,00	0,12
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.901	9.809,16	0,12
COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366	1.000	5.160,00	0,06
COMUNE DI RAVENNA 00354730392	1.000	5.160,00	0,06
COMUNE DI FAENZA 00357850395	482	2.487,12	0,03

- che ERVET SPA svolge la propria attività "nel quadro delle scelte di programmazione, pianificazione e cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei

*seguenti ambiti di iniziative:*

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;*
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalle norme vigenti, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;*
- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;*
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;*
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;*
- f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale, nonché per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali”;*

*-che QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO (“NUOVA QUASCO SCARL”), con sede in Bologna, Via Morgagni 6, capitale sociale di Euro 344.537,59, iscritta al numero 03554350375 del Registro Imprese di Bologna, ha per oggetto:*


- a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori: dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture; della sicurezza sul lavoro; delle politiche abitative e della qualità edilizia; dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;*
- b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;*
- c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la divulgazione di rapporti periodici;*
- d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle altre stazioni appaltanti socie, tra cui le amministrazioni locali;*
- e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;*

f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea nelle materie di attività della società".

-che il capitale sociale della società NUOVA QUASCO SCARL risulta detenuto come segue:

NUOVA QUASCO SCARL		
SOCIO	VALORE	%
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379	300.500,00	87,22
PROVINCIA DI MODENA 01375710363	5.000,00	1,45
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405	5.000,00	1,45
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351	3.000,00	0,87
URBER -UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA -ROMAGNA 80035630377	3.000,00	0,87
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340	2.000,00	0,58
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361	2.000,00	0,58
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA -ACER RAV ENNA 00080700396	1.533,01	0,44
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364	1.533,01	0,44
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349	1.533,01	0,44
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386	1.000,00	0,29
COMUNE DI BONDENO 00113390389	1.000,00	0,29
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 00139940407	1.000,00	0,29
COMUNE DI CESENA 00143280402	1.000,00	0,29
COMUNE DI ALSENO 00215780339	1.000,00	0,29
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349	1.000,00	0,29
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335	1.000,00	0,29
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.000,00	0,29

*Elmè Valmorani*



SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTOPUBBLICO SPA 02155060342	1.000,00	0,29
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 80001550401	1.000,00	0,29
COMUNE DI MELDOLA 80002150404	1.000,00	0,29
C.E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376	1.000,00	0,29
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396	1.000,00	0,29
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359	1.000,00	0,29
COMUNE DI FORLI' 00606620409	800,00	0,23
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00334500386	640,00	0,19
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408	508,00	0,15
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335	500,00	0,15
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395	500,00	0,15
AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387	500,00	0,15
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367	500,00	0,15
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE 02635070341	500,00	0,15
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371	500	0,15
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA -ROMAGNA 00209290352	490,56	0,14

- che le attività svolte dalla Società ERVET SPA possono trovare completezza e complementarità in quelle fornite da NUOVA QUASCO SCARL e che pertanto la fusione tra le stesse risulterebbe senz'altro idonea a realizzare un processo di integrazione strutturale e razionalizzazione di risorse, con conseguimento di economie gestionali attraverso l'organizzazione unitaria dei servizi;
- che ERVET SPA è società controllata dalla Regione Emilia Romagna, operante in virtù della L.R. Emilia-Romagna n. 25/1993 e successive integrazioni e modificazioni, che svolge e promuove attività di valorizzazione sociale ed economica del territorio secondo un programma di intervento affidatele dalla Regione E.R. in base ad apposita Convenzione;
- che NUOVA QUASCO SCARL fu costituita al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza;
- che pertanto le società fondende perseguono entrambi interessi pubblici, sono controllate da Enti Pubblici Locali e partecipate da Enti a rilevanza pubblica, operando in base a mandato istituzionale dei medesimi;

-che la Regione Emilia Romagna, socio maggioritariodi riferimentoper entrambe le società partecipanti alla fusione, ha promulgato la Legge Regionale 18 Luglio 2014 n. 14ove, all'art. 22, è prevista ed autorizzata la presente ipotesi di fusione per incorporazione allo scopo di razionalizzare le partecipazioni societarie della Regione preposte allo sviluppo economico del territorio regionale, avendo considerato ragionevole e proficuo riunire in unica organizzazione ERVETSPA e NUOVA QUASCO SCARLanche per le sinergie operative e le evidenti affinità di obiettivi ed indirizzi;

-che la fusione potrà averluogo, per entrambe le società partecipanti, con riferimento alla situazione patrimoniale al 30/04/2014;

**tutto ciò premesso**


ha redatto e predisposto il seguente progetto (di seguito anche il "Progetto") che riguarda la fusione per incorporazione della società "QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO" in "ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA".

*Giuseppe Colucci*

**1. TIPO, DENOMINAZIONE SOCIALE, SEDE DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI**

**1.1 Prima Società partecipante alla fusione ("Incorporante"o "ERVET SPA")**  
 "ERVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO SPA", con sede in Bologna, Via Morgagni 6, capitale sociale di Euro 8.297.145,84, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna 00569890379;

**1.2 Seconda Società partecipante alla fusione ("Incorporata" o "NUOVA QUASCO SCARL")**  
 QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO", con sede in Bologna, Via Morgagni 6, capitale sociale di Euro 344.537,59, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna03554350375.



**2. STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E MODIFICHE STATUTARIE A SEGUITO DELLA FUSIONE**

La fusione in oggetto comporterà alcune modificazioni del vigente statuto della società Incorporante come segue:

<i>Vecchio testo</i>	<i>Nuovo testo</i>
<p><i>Art. 5 -Oggetto</i></p> <p>1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali,</p>	<p><i>Art. 5 -Oggetto</i></p> <p>1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione</p>

<p>alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:</p> <p>a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;</p> <p>b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalle norme vigenti, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;</p> <p>c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;</p> <p>d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;</p> <p>e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;</p> <p>f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale, nonché per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.</p> <p>2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.</p> <p>3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.</p>	<p>con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:</p> <p>a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;</p> <p>b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;</p> <p>c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di <b>fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;</b></p> <p>d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, <b>con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;</b></p> <p>e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:</p> <p>1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;</p> <p>2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, <b>nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto;</b> l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;</p> <p>f) <b>promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;</b></p> <p>g) <b>assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e</b></p>
---	---

	<p>sociali; <b>supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.</b></p> <p>2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.</p> <p>3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.</p>
<p><i>Art. 7 -Capitale</i></p> <p>1. Il capitale della società è di euro 8.297.145,84 (otto milioni duecentonovantasette mila centoquarantacinque virgola ottantaquattro centesimi) ed è diviso in n. 1.607.974 (un milione seicentosette mila novecentosettantaquattro) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.</p>	<p><i>Art. 7 -Capitale</i></p> <p>1. Il capitale della società è di euro <b>8.557.849,68 ottomilionicinquecentocinquantesette mila ottocento quarantanove virgola sessantottocentesimi</b> ed è diviso in n. <b>1.658.498 (un milione seicentocinquantesette mila quattrocentonovantotto)</b> azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.</p> <p>2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.</p>
<p><i>Art. 13 -Contributi e versamenti soci</i></p> <p>1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dello scopo sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.</p>	<p><i>Art. 13 -Contributi e versamenti soci</i></p> <p>1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dello <b>oggetto</b> sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.</p>
<p><i>Art. 22 -Partecipazioni all'assemblea</i></p> <p>1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.</p>	<p><i>Art. 22 -Partecipazioni all'assemblea</i></p> <p>1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.</p> <p>2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.</p> <p>3. <b>L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato</b></p>

*Anna Celli*



	<p>nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire.</p> <p>Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in tele conferenza o video conferenza sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;</li> <li>- che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;</li> <li>- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;</li> <li>- che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;</li> <li>- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.</li> </ul> <p>Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.</p> <p>Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.</p> <p>Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.</p> <p>Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione.</p> <p>In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.</p>
<i>Art. 24 -Nomina dell'organo amministrativo e</i>	<i>Art. 24 -Nomina dell'organo amministrativo e del</i>

<p style="text-align: center;"><i>del presidente</i></p> <p>1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.</p> <p>2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.</p>	<p style="text-align: center;"><i>presidente</i></p> <p>1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.</p> <p>2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.</p> <p>3. La nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.</p> <p>4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo ed il presidente o il consigliere più anziano in carica saranno obbligati a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Art. 29 -Composizione del collegio sindacale</i></p> <p>1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.</p>	<p style="text-align: center;"><i>Art. 29 -Composizione del collegio sindacale</i></p> <p>1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.</p> <p>2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.</p> <p>3. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla</p>

*Anna Vallini*



	<p>normativa su citata.  Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.</p>
--	---

In particolare, la modifica dell'art. 5) si rende necessaria per realizzare formalmente la piena complementarietà unionedelle attività delle società fondende, nonché per allineare l'oggetto sociale di ERVET a quanto previsto dalla legge regionale costitutiva, mentre la variazione dell'art. 7) si rende necessaria al fine di formalizzare l'aumento di capitale sociale a servizio del rapporto di cambio, come determinato e stabilito infra al paragrafo 4); la nuova formulazione degli articoli 24) e 29) è stata viceversa elaborata per ottemperare a quanto prescritto dal DPR n. 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011 sulle 'quote rosa', ovvero per garantire la presenza di una quota minima del genere meno rappresentato negli Organi amministrativi e di controllo delle società controllate da Pubbliche Amministrazioni; e per inserire una regola di decadenza dell'Organo Amministrativo; infine, le integrazioni degli articoli 13) e 22) riguardano opportunità terminologica (sostituzione della dicitura "scopo sociale" con "oggetto sociale") e operatività gestionale (previsione video-tele conferenza per le riunioni dell'Assemblea). L'Assemblea straordinaria di ERVET SPA che sarà convocata per l'approvazione del Progetto di fusione sarà pertanto chiamata a deliberare in merito alle modifiche statutarie sopra evidenziate.

Lo Statuto allegato al presente Progetto sarà adottato dalla Incorporante a partire dalla data di efficacia civilistica della Fusione, come infra indicata.

Con riferimento all'art. 5, qualora sia esercitato il recesso da parte di uno o più Soci dell'Incorporata, come meglio *infra* indicato, lo Statuto rifletterà il capitale della Incorporante come effettivamente risultante a conclusione dell'iter di recesso e alla data di efficacia civilistica della Fusione.

### **3. FUSIONE PER INCORPORAZIONE E RECESSO**

La fusione sarà attuata mediante incorporazione della Società NUOVA QUASCO SCARL nella Società ERVET SPA. La Società Incorporante assorbirà pertanto la Società Incorporata, che si estinguerà, ciò comportando l'annullamento di tutte le quote di partecipazione al capitale della incorporanda e la loro sostituzione con assegnazione di azioni della Incorporante per valore corrispondente, secondo il rapporto di concambio.

Per effetto della fusione non spetterà il diritto di recesso ai Soci di ERVET SPA che non concorreranno all'assunzione della delibera di fusione.

Per effetto della fusione spetterà viceversa il diritto di recesso ai Soci di NUOVA QUASCO SCARL che non concorreranno all'assunzione della delibera di fusione ai sensi dell'art. 2473 c.c.

In ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 2473 c.c., i Soci della Incorporata che dichiarassero di voler recedere avranno diritto ad ottenere a termini di legge, in parziale deroga dell'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, la liquidazione della partecipazione sociale per un valore pari alla frazione di Patrimonio Netto coincidente con il valore economico della quota alla medesima data di riferimento del Progetto di fusione.

La determinazione del valore di liquidazione della partecipazione viene attestata dall'Organo Amministrativo di NUOVA QUASCO SCARL, come dettagliatamente riportato nella Relazione Illustrativa della fusione redatta dall'Organo Amministrativo di NUOVA QUASCO SCARL che resterà depositata presso la sede sociale della Società almeno durante i trenta giorni prima della data prevista per la decisione sulla fusione.

I Soci dell'Incorporata che intendessero esercitare il diritto di recesso potranno esercitarlo con le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, in ossequio all'art. 2473 c.c., ovvero dovranno comunicare all'Organo Amministrativo, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che approva il Progetto di fusione, l'intenzione di recedere dalla società.

L'efficacia del diritto di recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di fusione. La liquidazione delle partecipazioni di NUOVA QUASCO SCARL per le quali sarà esercitato il recesso sarà parimenti subordinata all'efficacia della fusione e di conseguenza il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto dopo la data di efficacia della fusione.

#### **4. RAPPORTO DI CAMBIO E MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI**


##### *Rapporto di cambio*

Il rapporto di cambio rappresenta l'espressione matematica mediante la quale le partecipazioni nella società Incorporata vengono tradotte in partecipazioni nella società Incorporante a seguito della fusione.

Esso viene determinato sulla base dei dati contabili delle società partecipanti alla fusione, nonché delle prospettive economiche dell'operazione e tenuto conto delle finalità di interesse generale che sono perseguite dalla Incorporante.

I valori sono pertanto stati determinati con uniformità di criteri avendo riguardo alle loro precise consistenze e contestualizzati all'attuale situazione di mercato. Trattasi di

*Giuseppe Valicani*



valutazioni patrimoniali,effettuate con riguardo agli effettivi valori di realizzazione attuali.

Il rapporto di cambio risulta determinato come segue:


- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporante è stato determinato in €12.280.000,00;
- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della società Incorporata è stato determinato in euro 386.000,00;
- il rapporto di concambio è stato determinato nella misura di 0,1467, pertanto ogni socio di NUOVA QUASCO riceverà 1,12azioni ERVETogni 7,64quote possedute. L'aumento di capitale che l'Assemblea straordinaria di ERVET sarà chiamata a deliberare a servizio di detto concambio, sulla base dei dati citati, sarà pertanto di € 260.703,84, con emissione di n. 50.524azioni da € 5,16 ciascuna riservate ai Soci dell'Incorporata;
- è previsto un conguaglio in denaro per i soci di NUOVA QUASCO secondo quanto riportato nella tabella seguente, dandosi atto che l'importo complessivo dei conguagli è pari ad € 144,17.

Non vi sono state particolari difficoltà nella determinazione del rapporto di concambio.

SOCIO	VALORE	%	n .azioni teoriche	n. azioni assegnate	Valore azioni	Conguaglio denaro
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379	300.500,00	87,22	44083,42	44083	€ 227.468,28	€ 3,23
PROVINCIA DI MODENA 01375710363	5.000,00	1,45	733,50	733	€ 3.782,28	€ 3,83
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405	5.000,00	1,45	733,50	733	€ 3.782,28	€ 3,83
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351	3.000,00	0,87	440,10	440	€ 2.270,40	€ 0,77
URBER -UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA -ROMAGNA 80035630377	3.000,00	0,87	440,10	440	€ 2.270,40	€ 0,77
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340	2.000,00	0,58	293,40	293	€ 1.511,88	€ 3,06
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361	2.000,00	0,58	293,40	293	€ 1.511,88	€ 3,06
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA - ACER RAV ENNA 00080700396	1.533,01	0,44	224,89	224	€ 1.155,84	€ 6,82

AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364	1.533,01	0,44	224,89	224	€	1.155,84	€ 0,12
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349	1.533,01	0,44	224,89	224	€	1.155,84	€ 6,82
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
COMUNE DI BONDENO 00113390389	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 00139940407	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
COMUNE DI CESENA 00143280402	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
COMUNE DI ALSENO 00215780339	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO SPA 02155060342	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 80001550401	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
COMUNE DI MELDOLA 80007150404	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
C.E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359	1.000,00	0,29	146,70	146	€	753,36	€ 5,35
COMUNE DI FORLI' 00606620409	800	0,23	117,36	117	€	603,72	€ 2,75
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00334500386	640	0,19	93,89	93	€	479,88	€ 6,79

*Flavia Adami*



AZIENDA CASA EMILIA- ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408	508	0,15	74,52	74	€	381,84	€ 4,00
AZIENDA CASA EMILIA- ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€ 2,67
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€ 2,67
AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€ 2,67
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€ 2,67
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE 02635070341	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€ 2,67
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371	500	0,15	73,35	73	€	376,68	€ 2,67
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA -ROMAGNA00209290352	490,56	0,14	71,97	71	€	366,36	€ 7,37

Si rammenta che l'Organo Amministrativo si è avvalso della consulenza dell'*advisor* tecnico nella determinazione dei valori dei concambi, dott. Fabio Giuliani, il quale ha espresso adeguata *fairness opinion* in merito.


Il rapporto di concambio adottato ha trovato prima conferma nella sostanziale condivisione dei metodi valutativi applicati anche da parte dell'esperto nominato dal Tribunale di Bologna, di cui all'art. 2501-sexies c.c., Prof. Salvatore Madonna. Pertanto, per dare esecuzione alla fusione, l'Assemblea straordinaria di ERVET che sarà chiamata ad approvare il presente Progetto di fusione delibererà un aumento di capitale scindibile a servizio del concambio come sopra determinato, con esclusione del diritto di opzione, fino all'importo massimo di nominali € 260.703,84. Conseguentemente ERVET emetterà fino ad un massimo di n. 50.524 azioni del valore nominale di € 5,16 ciascuna, che saranno assegnate secondo le modalità di seguito precisate.

L'entità definitiva dell'aumento di capitale di ERVET al servizio del concambio si determinerà solo trascorsi i termini e l'iter previsto per la procedura di recesso, qualora uno o più soci dell'Incorporata lo esercitassero secondo quanto previsto al paragrafo 3).

Si precisa che il valore percentuale indicato nella tabella sottostante è stato arrotondato.

SOCI	N.AZIONI	VALORE	N. NUOVE AZIONI	VALORE	TOTALE POST FUSIONE N. AZIONI	TOTALE VALORE POST FUSIONE	%
REGIONE EMILIA ROMAGNA 80062590379*	1.586.124	€ 8.184.399,84	44083	€ 227.468,28	1.630.207	€ 8.411.868,12	98,294
UNIONE REGIONALE DELLE CAMERE DI COMMERCIO,INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DELL'EMILIA ROMAGNA 80062830379	12.967	€ 66.909,72	0	0	12.967	€ 66.909,72	0,782
PROVINCIA DI RAVENNA 00356680397	2.500	€ 12.900,00			2.500	€ 12.900,00	0,151
COMUNE DI MODENA 00221940364	2.000	€ 10.320,00			2.000	€ 10.320,00	0,121
COMUNE DI FERRARA 00297110389*	1.901	€ 9.809,16	146	€ 753,36	2.047	€ 10.562,52	0,123
COMUNE DI FINALE EMILIA 00226970366	1.000	€ 5.160,00			1.000	€ 5.160,00	0,060
COMUNE DI RAVENNA 00354730392	1.000	€ 5.160,00			1.000	€ 5.160,00	0,060
COMUNE DI FAENZA 00357850395	482	€ 2.487,12			482	€ 2.487,12	0,029
PROVINCIA DI MODENA 01375710363			733	€ 3.782,28	733	€ 3.782,28	0,044
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405			733	€ 3.782,28	733	€ 3.782,28	0,044
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351			440	€ 2.270,40	440	€ 2.270,40	0,027
URBER -UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE EMILIA -ROMAGNA 80035630377			440	€ 2.270,40	440	€ 2.270,40	0,027
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340			293	€ 1.511,88	293	€ 1.511,88	0,018
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361			293	€ 1.511,88	293	€ 1.511,88	0,018
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA			224	€	224	€ 1.155,84	0,014


*Amo Valmiana*



PROVINCIA DI RAVENNA -ACER RAV ENNA 00080700396				1.155,84			
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364			224	€ 1.155,84	224	€ 1.155,84	0,014
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349			224	€ 1.155,84	224	€ 1.155,84	0,014
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI BONDENO 00113390389			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLI'- CESENA 00139940407			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DICESENA 00143280402			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI ALSENO 00215780339			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO SPA 02155060342			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
PROVINCIA DI FORLI'- CESENA 80001550401			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI MELDOLA 80007150404			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
C.E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359			146	€ 753,36	146	€ 753,36	0,009
COMUNE DI FORLI' 00606620409			117	€ 603,72	117	€ 603,72	0,007
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 00334500386			93	€ 479,88	93	€ 479,88	0,006
AZIENDA CASA EMILIA- ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408			74	€ 381,84	74	€ 381,84	0,004
AZIENDA CASA EMILIA- ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA OCCIDENTALE 02635070341			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371			73	€ 376,68	73	€ 376,68	0,004
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ROMAGNA 00209290352			71	€ 366,36	71	€ 366,36	0,004
<b>TOTALE</b>	1.607.974	€ 8.297.145,84	50.52 4	€ 260.703,84	1.658.498	€ 8.557.849 ,68	100,000

*Anna Calvini*



\* Soci di Ervet Spa che detengono partecipazioni anche nella Incorporanda

#### *Modalità assegnazione azioni*

Le quote di partecipazione dei Soci della società Incorporata saranno azzerate;  
saranno altresì annullati i certificati azionari nominativi di titolarità della Regione

Emilia-Romagna e del Comune di Ferrara, in quanto questi ultimi risultano essere soci sia della Incorporante che della Incorporata. Successivamente verranno assegnati nuovi certificati azionari della Incorporante in base all'aumento di capitale al servizio del concambio, ai sensi di quanto sopra determinato.

Le azioni emesse dalla Incorporante in cambio delle quote della Incorporata avranno godimento regolare e attribuiranno ai possessori diritti equivalenti a quelli spettanti, ai sensi di legge e di statuto, ai possessori delle azioni in circolazione al momento della loro emissione, ovvero alla data di efficacia civilistica della fusione.

Ipotizzando che nessun socio dell'Incorporata eserciti il recesso, ad esito della fusione il capitale sociale di ERVET sarà costituito da n. 1.658.498 azioni del valore nominale di € 5,16 ciascuna.

Scaduti i termini per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di NUOVA QUASCO, gli Organi Amministrativi delle società coinvolte ne daranno atto ed dichiareranno il definitivo aumento di capitale a servizio del concambio; i nuovi certificati azionari della società Incorporante saranno quindi emessi alla data di efficacia civilistica della fusione, saranno messi a disposizione dei Soci e dovranno essere ritirati presso la sede sociale a partire dal giorno successivo.

ERVET provvederà a comunicare quanto sopra ai Soci della Incorporanda mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata ai medesimi.

L'Organo Amministrativo provvederà ad aggiornare senza indugio il Libro Soci onde consentire ai nuovi soci di acquisire la qualifica di azionista nei rapporti con la società.

Data di decorrenza nella partecipazione agli utili delle azioni dell'Incorporante assegnate ai soci dell'Incorporata:

Le azioni emesse dalla Incorporante ed assegnate ai Soci della Incorporanda sulla base del rapporto di cambio parteciperanno agli utili di ERVET a partire dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni degli atti di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.

#### **5. DATA DI RIFERIMENTO DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI**

Il presente Progetto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501 quater, comma 1, c.c., è stato redatto con riferimento alle situazioni patrimoniali delle Società coinvolte nella fusione al 30/04/2014.

#### **6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA FUSIONE**

Gli effetti della Fusione decorreranno a far data dall'iscrizione dell'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese di Bologna, in cui è iscritta la società Incorporante.

Data a decorrere dalla quale le operazioni della società Incorporata sono imputate al bilancio della società Incorporante:

Agli effetti fiscali e contabili, le operazioni effettuate dalla società Incorporata saranno imputate al bilancio della società Incorporante retroattivamente, a decorrere dal 1° Gennaio dell'anno di efficacia dell'atto di fusione come sopra indicato.

**7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI**

Non sussistono particolari categorie di soci ai quali sia riservato un trattamento privilegiato.

**8. VANTAGGI PARTICOLARI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI**

Nessun vantaggio particolare è riservato agli Amministratori delle società partecipanti alla Fusione.

\*\*\*


Bologna, li 25 Luglio 2014

L'Amministratore Unico  
Paolo Vicchiarello

Allegati:

1) Statuto società Incorporante a seguito della fusione

*Paolo Vicchiarello*

A circular notary seal is stamped over the signature. The seal contains the text "NOTAIO" at the top, "PAOLO VICCHIARELLO" at the bottom, and "Bologna" in the center. The seal is partially obscured by the signature.



## STATUTO

## STATUTO

### TITOLO I - COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SOCI OGGETTO - MODALITA' DI INTERVENTO

#### *Art. 1 - Costituzione e denominazione*

1. E' costituita una società per azioni denominata "ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione economica territorio SpA".

#### *Art. 2 - Sede*

1. La società ha sede legale in Bologna, all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.  
2. Previ gli adempimenti di legge, potranno essere istituiti o soppressi eventuali filiali, sedi secondarie, uffici, succursali, depositi, agenzie, rappresentanze e recapiti in Italia nonché, presso le sedi di interesse della Regione Emilia-Romagna, all'estero.

#### *Art. 3 - Durata*

1. La società durerà fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea.


#### *Art. 4 - Soci*

1. Oltre alla Regione possono essere soci gli enti locali della regione, altri enti pubblici, le università pubbliche aventi sede nella regione, nonché i consorzi o le associazioni fra detti enti.

#### *Art. 5 - Oggetto*

1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, e secondo gli indirizzi fissati dalla Regione Emilia-Romagna, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra la Regione e gli enti locali, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:
- a) attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;
  - b) gestione di azioni della Regione presso le sedi dell'Unione europea, organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane;
  - c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo, nonché di altri programmi per l'innovazione e la competitività;
  - d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti, all'assistenza agli investitori, al supporto tecnico per la conclusione di accordi regionali in favore dell'insediamento;
  - e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:
    - 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e la qualificazione del territorio;
    - 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, nonché di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di

Anna Valducci



metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici anche con l'adozione di finanza di progetto;

f) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle amministrazioni locali; attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

g) assistenza tecnica finalizzata a supportare l'attività di programmazione della Regione, anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali; supporto tecnico-scientifico all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali; supporto, anche attraverso sistemi informativi, alla gestione degli osservatori istituiti dalla Regione e alle attività di coordinamento di essa su quelli istituiti dagli enti del sistema regionale.

2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.

3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale.

#### ***Art. 6 - Modalità di intervento***

1. Per favorire il perseguimento degli interessi pubblici propri degli enti soci, la società, in conformità agli obiettivi e per la realizzazione degli scopi di cui all'art. 5, svolge la propria attività attraverso:

- a) la gestione di programmi di Regione, enti locali o altri enti soci o enti affidanti;
- b) la gestione di programmi di enti locali o altri enti pubblici della regione, purché affidanti ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, per l'attuazione delle loro funzioni anche delegate dalla Regione;
- c) la partecipazione ad iniziative o l'associazione a enti pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini al proprio, nel rispetto delle norme vigenti.

2. In particolare, la società opera sulla base della convenzione con la Regione Emilia-Romagna di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente. La convenzione disciplina, fra l'altro, il controllo analogo a quello esercitato dalla Regione Emilia-Romagna sulle proprie strutture e le verifiche che la Regione può a tal fine svolgere in corso d'opera e a consuntivo. La società può stipulare convenzioni similari per regolare il rapporto con gli altri enti soci.

3. La società svolge altresì, per il conseguimento dell'oggetto sociale e delle finalità di cui all'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, attività non rientranti nella convenzione di cui al comma 2 che precede, con gli enti soci o enti affidanti.

## **TITOLO II - CAPITALE - AZIONI - OBBLIGAZIONI - CONTRIBUTI**

### ***Art. 7 - Capitale***

#### ***Art. 7 - Capitale***

1. Il capitale della società è di euro 8.557.849,68 (ottomilioni-cinquecentocinquantesette milia ottocento quarantanove virgola sessantottocentesimi) ed è diviso in n. 1.658.498 (unmilionesecentocinquantesette mila quattrocentonovantotto) azioni nominative da euro 5,16 (cinque virgola sedici centesimi) ciascuna.

2. Il capitale sociale potrà essere aumentato per delibera dell'assemblea, anche con la emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale sarà riservato agli azionisti il diritto di opzione.

### ***Art. 8 - Azioni e altri strumenti finanziari***

1. Ogni azione è indivisibile e obbligatoriamente nominativa: la società non riconosce che un solo titolare per ciascuna azione.

2. Ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

3. Le eventuali azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse godono dei diritti per esse espressamente previsti nell'atto che ne disciplina l'emissione.

4. Le azioni ed i relativi diritti di opzione non possono essere costituiti in pegno né dati in alcun modo a garanzia.

5. La società potrà anche deliberare l'emissione di altri strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o, anche, diritti amministrativi in conformità alle prescrizioni vigenti di legge; in tal caso, l'assemblea straordinaria ne

disciplinerà, con modifica statutaria, modalità e condizioni di emissione, diritti, sanzioni ed eventuali modalità di circolazione, secondo quanto prescritto dall'art. 2346, comma 6, del codice civile.

#### **Art. 9 -Diritto di prelazione**

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, dovrà darne preventiva comunicazione a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni del trasferimento. I soci che intendano esercitare il diritto di prelazione dovranno darne comunicazione all'offerente, sempre a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento dell'offerta, impegnandosi ad acquistare l'intera partecipazione al medesimo prezzo e alle medesime condizioni offerte dal terzo in caso di trasferimento a titolo oneroso, ovvero, in caso di trasferimento a titolo gratuito o di conferimento, ad un prezzo pari al valore di mercato delle azioni o obbligazioni convertibili o dei diritti di opzione, quale risulterà determinato entro 30 (trenta) giorni e con equo apprezzamento da un terzo arbitratore nominato dal presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti di Bologna. Il costo dell'arbitratore sarà ripartito in parti uguali tra venditore e acquirenti. Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le azioni, le obbligazioni convertibili o i diritti di opzione offerti in vendita verranno attribuiti ad essi in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
2. I trasferimenti effettuati in violazione del diritto di prelazione qui previsto sono inefficaci nei confronti della società e ciascun socio avrà diritto di riscattare le azioni nei confronti del terzo acquirente nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla data in cui il socio ha avuto conoscenza dell'avvenuto trasferimento.
3. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione qui previsto, le azioni, le obbligazioni convertibili o i relativi diritti di opzione possono essere offerti a persone giuridiche nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 10.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

#### **Art. 10 -Gradimento**

1. Qualora un socio intenda trasferire a terzi, per atto tra vivi, in tutto o in parte e a qualsiasi titolo, anche gratuito, le proprie azioni o obbligazioni convertibili, se emesse, ovvero i diritti di opzione in caso di aumento di capitale, e nessuno dei soci intenda esercitare il diritto di prelazione di cui al precedente articolo 9, il trasferimento al terzo sarà efficace nei confronti della società solo a condizione che l'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione da parte del socio del nominativo dell'eventuale acquirente, esprima, in conformità all'accordo di cui all'art. 18, il proprio preventivo e motivato gradimento all'ingresso del nuovo socio. In ogni caso, la maggioranza del capitale sociale dovrà essere sempre detenuta dalla Regione Emilia-Romagna.
2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di trasferimento infragruppo, fermo restando il possesso dei requisiti.

#### **Art. 11 -Certificati azionari**

1. La società non ha l'obbligo di emettere i titoli azionari se non richiesta dal socio interessato.
2. Essa potrà emettere certificati provvisori firmati da almeno due amministratori, fra i quali il presidente.
3. La qualifica di azionista, nei rapporti con la società, viene acquisita unicamente attraverso l'iscrizione nell'apposito libro dei soci.

#### **Art. 12 -Obbligazioni**

1. La società potrà emettere obbligazioni, anche convertibili, nei limiti e con le modalità previste dalla legge.

#### **Art. 13 -Contributi e versamenti soci**

1. La società potrà ricevere contributi da parte della Regione Emilia-Romagna o da altri soci ovvero da terzi per il conseguimento dell'oggetto sociale. I soci potranno altresì versare alla società somme in conto capitale proporzionalmente alla partecipazione posseduta e in ogni caso tali somme non saranno produttive di interessi; potranno inoltre effettuare finanziamenti, fruttiferi e non, a favore della società, anche non proporzionalmente alla partecipazione posseduta, con l'obbligo del rispetto dei limiti legali previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari in materia.

#### **Art. 14 -Patrimoni destinati**

1. La società può costituire a norma di legge uno o più patrimoni, ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare tra quelli rientranti nell'attività sociale del presente statuto. La deliberazione di costituzione, adottata dal consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi componenti ovvero dall'amministratore unico, verrà depositata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'art. 2436 del codice civile.

### **TITOLO III -BILANCI E RELAZIONI**

### ***Art. 15 - Bilanci***

1. L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. Il bilancio dovrà essere presentato per l'approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 (centoventi) giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centoottanta) giorni in presenza di particolari esigenze derivanti dalla struttura e dall'oggetto della società; in tal caso, l'organo amministrativo dovrà segnalare nella relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 del codice civile le ragioni della dilazione. Dedotto il 5% per la riserva legale, l'assemblea delibera sulla destinazione degli eventuali utili.
2. Il bilancio dell'esercizio della società è corredato dalle relazioni dell'organo amministrativo e del collegio sindacale e dal verbale di approvazione dell'assemblea dei soci, dovrà essere inviato, non appena pubblicato ai sensi dell'art. 2435 del codice civile, alla Giunta regionale della Regione Emilia-Romagna.
3. La società provvede a sottoporre il proprio bilancio alla certificazione di una società di revisione.

### ***Art. 16 - Interventi di cui all'art. 6, comma 2, dello statuto***

1. Per lo svolgimento delle attività disciplinate dalle convenzioni di cui all'art. 6, comma 2, la società presenta ai soci entro il 31 ottobre di ogni anno il programma annuale con relativo piano finanziario, secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.
2. La società, per lo svolgimento dei compiti affidati dalla Regione Emilia-Romagna con la convenzione di cui all'art. 6 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, o di altri interventi comunque richiesti dalla Regione medesima, presenta alla Giunta regionale entro il 31 ottobre il programma annuale di attuazione delle attività affidate dalla Regione, con relativo piano finanziario, per l'approvazione disposta dal citato art. 6 della legge regionale n. 25/1993.
3. Alla proposta è allegato, a fini conoscitivi, il quadro delle altre iniziative prestate in favore degli altri enti partecipanti o degli enti affidanti, e comunque promosse o partecipate dalla società ai sensi del precedente art. 6, comma 3, dello statuto, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale quota di finanziamento regionale utilizzata a tali fini.

### ***Art. 17 - Interventi di cui all'art. 6, comma 3, dello statuto***

1. La società, in conformità alle finalità generali dettate dall'art. 3 della legge regionale 13 maggio 1993, n. 25, secondo il testo ultimo vigente, nonché agli indirizzi di programmazione e pianificazione regionale, assume le iniziative di promozione e di cooperazione con altri soggetti pubblici, enti locali, altri enti soci o enti affidanti di cui all'art. 6, comma 3, del presente statuto.
2. Prima di svolgere le attività previste dal comma precedente, l'organo amministrativo ne informa i soci secondo quanto previsto dall'accordo di cui all'art. 18.
3. Il quadro generale delle iniziative di cui al presente articolo, comprensivo delle indicazioni riguardanti gli obiettivi, i tempi, i costi, le risorse disponibili nonché l'eventuale utilizzazione, e relativa entità, della quota di risorse rese globalmente disponibili a tale specifica finalità dalla Regione Emilia-Romagna per la durata della convenzione con ERVET, è rappresentato annualmente dall'organo amministrativo all'assemblea.

### ***Art. 18 - Controllo analogo e valutazione delle attività***

1. La società, su cui i soci esercitano un controllo analogo a quello posto in essere sulle proprie strutture attraverso un accordo amministrativo, si dota di criteri univoci di misura e valutazione di efficacia e di efficienza della propria attività coerenti con le diverse funzioni di cui rispettivamente ai precedenti commi 2 e 3 dell'art. 6 del presente statuto.

## **TITOLO IV - ORGANI DELLA SOCIETA'**

### ***Art. 19 - Organi sociali***

1. Sono organi della società:
  - a) l'assemblea dei soci;
  - b) il consiglio di amministrazione, ovvero, qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione Emilia-Romagna, l'amministratore unico;
  - c) il presidente;
  - d) il collegio sindacale.

## **TITOLO V - ASSEMBLEA**

### **Art. 20 -Assemblea**

1. L'assemblea è ordinaria e straordinaria.
2. L'assemblea ordinaria, che ha i compiti previsti dall'art. 2364 del codice civile, è convocata una volta all'anno, di norma entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'esame e l'approvazione del bilancio della società, nonché in qualsiasi momento in cui l'organo amministrativo lo ritenga opportuno. L'assemblea straordinaria è convocata nei casi previsti dalla legge. L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, può essere convocata anche in località diversa dalla sede sociale, purché in Italia.

### **Art. 21 -Convocazione dell'assemblea**

1. La convocazione dell'assemblea è fatta dall'organo amministrativo con avviso recante l'ordine del giorno e gli altri elementi richiesti dalla legge, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione; lo stesso avviso dovrà prevedere una seconda convocazione. Quando lo ritenga opportuno, l'organo amministrativo può tuttavia procedere alla convocazione, in deroga rispetto a quanto precede, mediante avviso comunicato a tutti i soci con telegramma, telex, posta elettronica o fax che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.

### **Art. 22 -Partecipazioni all'assemblea**

1. All'assemblea possono intervenire tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto.
2. All'assemblea può altresì partecipare, qualora la società a norma del precedente art. 12 abbia emesso obbligazioni, il rappresentante comune degli obbligazionisti. Gli azionisti possono farsi rappresentare in assemblea da persone che non siano amministratori, sindaci o dipendenti della società, mediante delega scritta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 2372 del codice civile.
3. L'Assemblea potrà svolgersi mediante tele conferenza o video conferenza, ove precisato nell'avviso di convocazione. Nell'avviso di convocazione dovranno essere indicati gli eventuali luoghi audio-video collegati a cura della società nei quali gli intervenuti potranno affluire. Le condizioni essenziali per la validità dell'assemblea in tele conferenza o video conferenza sono le seguenti:
  - che sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione simultanea degli argomenti all'ordine del giorno;
  - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
  - che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.
 Dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione. Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Qualora nell'ora prevista per l'inizio dell'assemblea non fosse tecnicamente possibile il collegamento con i luoghi in tele conferenza o video conferenza, l'assemblea non sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva. Nel caso in cui, in corso di assemblea, per motivi tecnici venisse sospeso il collegamento con uno o più luoghi tele collegati o video collegati, e lo stesso collegamento non venisse ripristinato entro 15 (quindici) minuti, la riunione verrà dichiarata sospesa dal presidente dell'assemblea e saranno considerate valide le deliberazioni adottate sino al momento della sospensione. In caso di contestazioni, potrà essere utilizzata, dal presidente e dal segretario dell'assemblea, quale prova della presenza dei soci, dell'andamento della riunione e delle deliberazioni, la registrazione della tele conferenza o video conferenza.

### **Art. 23 -Svolgimento dell'assemblea**

1. L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o dal consigliere più anziano di età oppure, qualora la società sia totalmente partecipata dalla Regione, dall'amministratore unico.
2. Colui che presiede l'assemblea può farsi assistere da un segretario designato dagli intervenuti anche fra persone estranee alla società.
3. Spetta al presidente dell'assemblea la verifica della regolarità della costituzione, nonché dell'identità e della legittimazione dei presenti. Il presidente regola altresì lo svolgimento dell'assemblea e accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale. La validità di costituzione e deliberazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria è regolata dagli artt. 2364 e seguenti del codice civile.

### **Art. 24-Nomina dell'organo amministrativo e del presidente**

1. L'amministratore unico nominato dalla Regione Emilia-Romagna ovvero il consiglio di amministrazione, a seconda del caso, dura in carica un triennio; il consiglio di amministrazione, ove nominato, è composto da un massimo di cinque membri, di cui la maggioranza, tra cui il presidente, nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e i restanti nominati dall'assemblea.
2. L'amministratore unico ovvero i consiglieri e il presidente non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi; ad essi spetta il rimborso delle spese sostenute per conto della società nell'esercizio delle loro funzioni, ferma restando la competenza dell'assemblea ordinaria per la determinazione di cui al n. 3 dell'art. 2364 del codice civile, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.
3. La nomina dell'organo amministrativo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata. Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche qualora, per cessazione a qualsiasi titolo di uno o più consiglieri, si provveda alla loro sostituzione in corso di mandato.
4. Qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a mancare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, si intenderà decaduto l'intero organo amministrativo ed il presidente o il consigliere più anziano in carica saranno obbligati a convocare immediatamente l'assemblea dei soci per il rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

## **TITOLO VI –ORGANO DI AMMINISTRAZIONE**

### **Art. 25 –Poteri dell'organo amministrativo**

1. L'amministratore unico ovvero il consiglio di amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, alla ordinaria e straordinaria amministrazione della società, in osservanza dell'accordo di cui all'art. 18; restano escluse dalla sua competenza le materie che, a norma di legge e di questo statuto, sono riservate all'assemblea.
2. Ove nominato, il consiglio di amministrazione può delegare al presidente parte dei propri poteri con esclusione delle attribuzioni indicate dagli artt. 2420 ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501 ter e 2506 bis del codice civile.

### **Art. 26 -Convocazione dell'organo amministrativo**

1. Ove nominato, il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte che questi lo giudica necessario o quando ne è fatta domanda scritta da almeno due dei suoi membri o dal collegio sindacale.
2. In caso di impedimento, dovrà provvedervi il consigliere più anziano di età.
3. La convocazione è fatta nella sede della società o in altro luogo, purché in Italia, con lettera raccomandata spedita almeno 5 giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, con telegramma, telex, posta elettronica o fax da spedire almeno 24 ore prima.

### **Art. 27 -Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione**

1. Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. E' tuttavia consentita la partecipazione alla riunione anche mediante mezzi di telecomunicazione purché essi assicurino una piena partecipazione alla discussione e alla votazione.
2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente o di chi lo sostituisce.

## **TITOLO VII –PRESIDENTE O AMMINISTRATORE UNICO**

### **Art. 28 –Presidente o amministratore unico**

1. Il presidente ovvero l'amministratore unico rimane in carica un triennio. Ad esso è attribuita la rappresentanza legale della società, con firma libera, anche per la esecuzione di tutte le deliberazioni del consiglio. Rappresenta la società in giudizio con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione ed anche per giudizi di revocazione e cassazione con facoltà di nominare avvocati e procuratori.
2. Conferisce deleghe o procure ad amministratori della società, a dipendenti o a terzi per l'esecuzione di singoli atti e può nominare procuratori *ad negotia* per determinati atti o categorie di atti e procuratori speciali.
3. Il presidente, su delibera del consiglio di amministrazione, ovvero l'amministratore unico convoca le assemblee, ne accerta la regolare costituzione e le presiede.
4. Sovrintende al regolare andamento della società.
5. In caso di assenza o impedimento, il presidente è sostituito, ad ogni effetto, dal consigliere più anziano di età.

## **TITOLO VIII –COLLEGIO SINDACALE**

**Art. 29 -Composizione del collegio sindacale**

1. Il collegio sindacale, che ha i compiti e i doveri previsti dal codice civile, anche in materia di controllo contabile, è composto di tre sindaci effettivi e due supplenti, secondo quanto disposto dall'art. 2397 del codice civile, di cui due effettivi e uno supplente nominati dalla Regione Emilia-Romagna, ai sensi del disposto del codice civile sulle società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici, e uno effettivo e uno supplente nominati dall'assemblea dei soci.
  2. I sindaci durano in carica tre anni e possono essere riconfermati. Essi sono invitati a tutte le riunioni del consiglio di amministrazione ovvero dell'amministratore unico.
  3. La nomina dell'organo di controllo a composizione collegiale dovrà avvenire in conformità alle disposizioni di cui al DPR 251/2012, in attuazione dell'art. 3 comma 2 L. 120/2011, in modo da garantire una quota di presenza del genere meno rappresentato secondo quanto stabilito dalla normativa su citata.
- Il rispetto della quota indicata dalle disposizioni di legge richiamate deve essere garantita anche con riguardo ai sindaci supplenti. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrano i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

**TITOLO IX -SCIoglimento E LIQUIDAZIONE****Art. 30 -Scioglimento e liquidazione**

1. Le cause di scioglimento e di liquidazione della società sono quelle previste dalla legge.
2. Quando si verifica una delle cause che comportano lo scioglimento della società, il consiglio di amministrazione ovvero l'amministratore unico deve provvedere, senza indugio, alla convocazione dell'assemblea straordinaria dei soci.
3. L'assemblea straordinaria, convocata a norma del comma precedente, dovrà deliberare sulla messa in liquidazione della società, sulle modalità della liquidazione, sulla nomina e sui poteri del liquidatore.
4. Per quanto riguarda la sostituzione o la revoca del liquidatore valgono le disposizioni di legge.

**TITOLO X -NORME FINALI****Art. 31 -Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.
2. Per tutte le controversie che dovessero sorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il tribunale competente è quello di Bologna.

**ERVET**  
EMILIA ROMAGNA - UNIONE REGIONALE ECONOMICA TERRITORIO

1-40122 Bologna, via G. B. Morgagni 6  
 tel +39 051 6450411 fax +39 051 6450310  
 e-mail: [ervet@ervet.it](mailto:ervet@ervet.it)  
<http://www.ervet.it>

“Dichiaro ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 DPR 445/2000 che la presente copia è corrispondente al documento conservato presso la società.”

“Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Bologna – autorizzazione numero 39353 del 14/09/2000.”

*Elvio Vallinani*




**ERVET**  
**EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE**  
**ECONOMICA TERRITORIO SPA**  
**Sede in Bologna – Via Morgagni 6**  
**Capitale Sociale Euro 8.297.145,84 i.v.**  
**Iscritta al Registro Imprese di Bologna**  
**Num. Iscriz. e C.F. 00569890379**

\*\*\*

**Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione al Progetto di fusione di**  
**“Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire soc. cons. a r.l. - in breve**  
**Nuova Quasco” in “Ervet - Emilia Romagna valorizzazione economica**  
**territorio spa”**

\*\*\*

Signori Azionisti,

in conformità all'art. 2501 quinquies c.c., presentiamo al Vostro esame e alla Vostra approvazione il Progetto di fusione per incorporazione di “Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire soc. cons. a r.l. - in breve Nuova Quasco” (“NUOVA QUASCO”) in “Ervet - Emilia Romagna valorizzazione economica territorio spa” (“ERVET”).

**A) ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE**

**A.1) FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NUOVA QUASCO IN ERVET**

ERVET e NUOVA QUASCO intendono procedere con la fusione per incorporazione (di seguito “Fusione”) di NUOVA QUASCO (di seguito anche “Società Incorporata”) in ERVET (di seguito anche “Società Incorporante”).

**A.1.1) La Società Incorporante**

La Società Incorporante è una società per azioni, con sede in Bologna, Via Morgagni 6.

L'oggetto sociale di ERVET è attualmente il seguente, come previsto dall'art. 5 dello Statuto:

*“1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:*

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;*
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali*



*Emilia Romagna*

*o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalle norme vigenti, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;*

- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;*
- d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;*
- e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;*
- f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale, nonché per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.*

*2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.*

*3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale”.*

#### **A.1.2.) La Società Incorporata**

La Società Incorporata è una società consortile a responsabilità limitata, con sede in Bologna, Via Morgagni 6.

L'oggetto sociale di NUOVA QUASCO è il seguente, come previsto dall'art. 2 dello Statuto:

*“La Società, con scopi consortili e senza finalità di lucro, è costituita e partecipata al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.*

*La Società opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti specifiche funzioni, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società od enti.*

*La Società persegue il seguente oggetto:*

- a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori: dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture; della sicurezza sul lavoro; delle politiche abitative e della qualità edilizia; dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;*
- b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;*

- c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la divulgazione di rapporti periodici;
- d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle altre stazioni appaltanti socie, tra cui le amministrazioni locali;
- e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;
- f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea nelle materie di attività della società.

*Nel perseguimento dei propri obiettivi la Società ricerca e promuove forme di partenariato istituzionale con altri soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, università degli studi, suoi dipartimenti e articolazioni, enti di ricerca, camere di commercio, autorità e organismi nazionali ed internazionali.*

*La Società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni.*

*La Società potrà inoltre svolgere operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse e strumentali allo scopo sociale.*

*La Società non può assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società o imprese, od enti, ed inoltre non potrà compiere le attività finanziarie precluse dall'ordinamento giuridico."*

## **A.2) MOTIVAZIONI DEL PROGETTO DI FUSIONE**

- **SOCIETÀ CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, MANDATARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE**

Le Società partecipanti alla fusione sono caratterizzate dall'essere entrambe controllate dalla Regione Emilia-Romagna e partecipate da altri enti a rilevanza pubblica. Ciò si riflette anche nelle attività svolte dalle società, quali mandatarie di Enti pubblici; tali attività sono strumentali alle attività degli Enti costituenti od affidanti e sono comunque tese a soddisfare interessi pubblici. In particolare, ERVET promuove e sviluppa la valorizzazione economica e sociale del territorio, mentre NUOVA QUASCO interviene anche nella realizzazione e gestione di sistemi informativi nei settori di interesse pubblico, nonché nel prestare attività di formazione e aggiornamento professionale, oltre a promuovere, come ERVET, la partecipazione a programmi nazionali ed europei nelle materie attinenti alla sfera di azione della società.

La peculiarità delle società coinvolte è che esse operano nell'interesse degli enti a rilevanza pubblica costituenti od affidanti e quindi le dinamiche economico-finanziarie ad esse collegate debbono necessariamente riferirsi a tale aspetto, ovvero è necessario porsi nell'ottica di un'operazione di efficientamento come individuata strategicamente dagli Enti Soci, ed in particolare dalla Regione Emilia Romagna, socio di maggioranza e controllo sia dell'Incorporante che dell'Incorporata.

La fusione che si propone trova pertanto in primo luogo origine negli indirizzi strategici assunti dalla Regione Emilia Romagna, che ha promulgato la legge



regionale n. 14/2014 che autorizza l'operazione straordinaria *de quo*, e al contempo si giustifica per una serie di ragioni ed obiettivi – condivisi dagli Organi Amministrativi di ERVET e NUOVA QUASCO – che si intendono perseguire attraverso la fusione e che sono di seguito sinteticamente riportati.

➤ ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL NUOVO STRUMENTO LEGISLATIVO A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

La fusione ha lo scopo prioritario di fornire un supporto organizzativo potenziato per l'attuazione della nuova legge sugli insediamenti produttivi ponendo i servizi di promozione del territorio e di supporto alle procedure urbanistiche all'interno della medesima società. In tal senso, la sinergia fra competenze presenti all'interno delle due società consentirà di accompagnare al meglio i processi di localizzazione produttiva e di gestire compiutamente i bandi promossi dalla regione Emilia-Romagna.

➤ MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI

Più in generale, attraverso la fusione ERVET potrà fornire un servizio più completo agli Enti proprietari, che potranno tra l'altro rivolgersi ad un unico interlocutore che, a seguito dell'unificazione, risulterà titolare di *know how* specifico, maturato nei settori di competenza da parte delle risorse umane delle società fondende. In particolare sarà possibile valorizzare al meglio i settori nell'area "Pubblico su Pubblico" (appalti, PPP, controlli) e rendere più efficaci gli interventi nel campo dello sviluppo sostenibile e dell'energia.

➤ RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E POTENZIAMENTO ORGANIZZATIVO

La fusione permetterà di riqualificare e focalizzare le professionalità presenti, tenendo conto delle competenze e valorizzandone il potenziale. Inoltre si potrà incrementare l'efficienza nella gestione dei servizi comuni, sfruttando i benefici derivanti dalla condivisione di staff e servizi ed estendendo le *best practice* interne. Coerentemente, oltre ai risparmi collegati alle funzioni di staff duplicate, potranno essere raggiunti miglioramenti qualitativi grazie al potenziamento di funzioni che richiedono rafforzamenti. Con la realizzazione della piena integrazione tra le società coinvolte nella fusione si prevede di ottenere un risparmio di costi ed economie di scala, anche attraverso l'implementazione di politiche di controllo dei costi e razionalizzazione attività.

Il raggiungimento delle sinergie individuate si pone in relazione con il modello organizzativo di ERVET, società Incorporante.

ERVET si articola attualmente per Unità operative e funzioni di staff.

Il modello societario sviluppato dall'Incorporante permette di accogliere e valorizzare le risorse della Incorporata, accentrando le strategie, le attività di coordinamento/controllo e le attività che, opportunamente razionalizzate, permetteranno il perseguimento di economie di scala e di miglioramento ed implementazione della qualità dei servizi.

### A.3) ASPETTI GIURIDICI E PROCEDURALI

Il Progetto di fusione è stato elaborato ai sensi degli articoli 2501 *ter* e seguenti del Codice Civile.

In dipendenza del Progetto di fusione, la Società Incorporante modificherà il proprio statuto come indicato nel Progetto medesimo.

E' intenzione di ERVET e NUOVA QUASCO completare l'intera operazione di fusione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Le situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della Società Incorporata sono riferite al 30/04/2014 ai sensi dell'art. 2501-quater comma 1, come redatte dagli Organi Amministrativi delle medesime.

L'Atto di fusione avrà efficacia a decorrere dal giorno in cui sarà stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dello stesso presso il Registro delle Imprese competente (di seguito "Data di Efficacia").

Ai fini della decorrenza degli effetti contabili e fiscali le operazioni effettuate da NUOVA QUASCO saranno imputate al bilancio di ERVET a decorrere dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese competente.

Le azioni emesse da ERVET ed assegnate ai Soci di NUOVA QUASCO sulla base del rapporto di cambio di cui al Progetto di fusione parteciperanno agli utili dell'Incorporante a partire dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese competente.

In merito all'eventuale corresponsione di conguagli in denaro, si rimanda al punto 4) del Progetto di fusione.


Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 *sexies* quarto comma, a seguito di istanza presentata congiuntamente da ERVET e NUOVA QUASCO, il Tribunale di Bologna ha nominato quale esperto ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di seguito "Relazione dell'Esperto") il Prof. Salvatore Madonna.

La Relazione dell'Esperto, unitamente al Progetto di fusione e agli altri documenti indicati nell'articolo 2501 *septies* del Codice Civile, rimarranno depositati presso le sedi legali di ERVET e NUOVA QUASCO durante i 30 (trenta) giorni che precederanno le assemblee di ERVET e NUOVA QUASCO convocate per l'approvazione del Progetto di fusione.

Il Progetto di fusione sarà, inoltre, iscritto mediante deposito presso il Registro delle Imprese competente e tra la data dell'iscrizione e la data fissata per la approvazione del Progetto di fusione dovranno intercorrere almeno 30 giorni.

Per effetto della fusione e con decorrenza dalla Data di Efficacia la Società Incorporata si estinguerà.

Aut. Madonna



## **B) CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLA FUSIONE CON EVIDENZIAZIONE DEI METODI DI VALUTAZIONE SEGUITI**

In una fusione tra società, qualora l'Incorporante non abbia l'intero possesso del capitale sociale dell'Incorporata, assume grande rilievo la determinazione del rapporto di cambio, rappresentato dalla proporzione esistente tra il numero delle azioni che l'Incorporante deve emettere, aumentando il proprio capitale sociale, e il numero delle quote della società Incorporata.

Tale rapporto è misura della proporzione esistente - a livello di singola azione - tra i valori economici delle partecipazioni scambiate.

I valori sono stati determinati con uniformità di criteri avendo riguardo alle loro precise consistenze e contestualizzati all'attuale situazione di mercato. Trattasi per lo più di valutazioni di immobili, effettuate pertanto con riguardo agli effettivi valori di realizzazione attuali.

Il rapporto di cambio risulta determinato come segue:

- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporante è stato determinato in € 12.280.000,00;
- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della società Incorporata è stato determinato in euro 386.000,00;
- il rapporto di concambio è stato determinato nella misura di 0,1467, pertanto ogni socio di NUOVA QUASCO riceverà 1,12 azioni ERVET ogni 7,64 quote possedute. L'aumento di capitale che l'Assemblea straordinaria di ERVET sarà chiamata a deliberare a servizio di detto concambio, sulla base dei dati citati, sarà pertanto di € 260.703,84, con emissione di n. 50.524 azioni da € 5,16 ciascuna riservate ai Soci dell'Incorporata.

Non vi sono state particolari difficoltà nella determinazione del rapporto di concambio.

Si rimanda al Progetto di Fusione per l'elencazione dettagliata delle azioni assegnate a ciascun socio e dei valori di conguaglio post fusione.

## **C) LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E LA DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.**

I nuovi certificati azionari della società Incorporante saranno emessi alla data di efficacia civilistica della fusione e saranno messi a disposizione dei Soci e dovranno essere ritirati presso la sede sociale a partire dal giorno successivo; quanto sopra avverrà in ogni caso scaduti i termini previsti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di NUOVA QUASCO e a seguito della presa d'atto del definitivo aumento di capitale a servizio del concambio che esprimeranno gli Organi Amministrativi delle società coinvolte.

ERVET provvederà a comunicare quanto sopra ai Soci della Incorporanda mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata ai medesimi.

Le azioni emesse dalla Incorporante ed assegnate ai Soci della Incorporanda sulla base del rapporto di cambio parteciperanno agli utili di ERVET a partire dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni degli atti di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.

**D) LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.**

Ai fini della decorrenza degli effetti contabili e fiscali le operazioni effettuate da NUOVA QUASCO saranno imputate al bilancio di ERVET a decorrere dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di fusione presso il Registri delle Imprese competente.

**E) I RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.**

Alla fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 DPR n. 917/86 – “Testo unico delle imposte sui redditi”.

**F) LE VALUTAZIONI E LE INDICAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE IN ORDINE ALLA EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2473 DEL CODICE CIVILE OVVERO DALL'ART. 10 DELLO STATUTO DELL'INCORPORATA**

Il Progetto di fusione di per sé non dà luogo a diritto di recesso in capo ai Soci delle società coinvolte nella fusione.

Il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto dell'Incorporata, spetterà ai Soci di NUOVA QUASCO che non concorreranno all'assunzione della delibera di fusione, ovvero tale diritto potrà legittimamente essere esercitato dai Soci dissenzienti a seguito dell'approvazione del Progetto da parte dell'Assemblea di NUOVA QUASCO.

In ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 2473 c.c., i Soci della Incorporata che dichiarassero di voler recedere avranno diritto ad ottenere a termini di legge, in parziale deroga all'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, la liquidazione della partecipazione sociale per un valore pari alla frazione di Patrimonio Netto coincidente con il valore economico della quota alla medesima data di riferimento del Progetto di fusione, pari ad € 386.000,00.

La determinazione del valore di liquidazione della partecipazione viene attestata dall'Organo Amministrativo di NUOVA QUASCO SCARL secondo i valori riportati dettagliatamente nella sottostante tabella:

SOCIO	VALORE NOMINALE	%	VALORE DI LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI MODENA 01375710363	5.000,00	1,45	€ 5.601,71
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405	5.000,00	1,45	€ 5.601,71

*Giuseppe Volturno*



AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351	3.000,00	0,87	€ 3.361,03
URBER - UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE 80035630377	3.000,00	0,87	€ 3.361,03
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340	2.000,00	0,58	€ 2.240,68
CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361	2.000,00	0,58	€ 2.240,68
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 00080700396	1.533,01	0,44	€ 1.717,50
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364	1.533,01	0,44	€ 1.717,50
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349	1.533,01	0,44	€ 1.717,50
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI BONDENO 00113390389	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLA'-CESENA 00139940407	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI CESENA 00143280402	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI ALSENO 00215780339	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO SPA 02155060342	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 80001550401	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI MELDOLA 80007150404	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
C E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396	1.000,00	0,29	€ 1.120,34

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI FORLI' 00606620409	800	0,23	€ 896,27
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 0334500386	640	0,19	€ 717,02
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408	508	0,15	€ 569,13
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335	500	0,15	€ 560,17
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395	500	0,15	€ 560,17
AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387	500	0,15	€ 560,17
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367	500	0,15	€ 560,17
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA 02635070341	500	0,15	€ 560,17
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371	500	0,15	€ 560,17
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA - ROMAGNA 00209290352	490,56	0,14	€ 549,60

I Soci dell'Incorporata che intendessero esercitare il diritto di recesso potranno esercitarlo con le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, in ossequio all'art. 2473 c.c., ovvero dovranno comunicare all'Organo Amministrativo, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che approva il Progetto di fusione, l'intenzione di recedere dalla società.


L'efficacia del diritto di recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di fusione. La liquidazione delle partecipazioni di NUOVA QUASCO SCARL per le quali sarà esercitato il recesso sarà parimenti subordinata all'efficacia della fusione e di conseguenza il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto dopo la data di efficacia della fusione.

Bologna, li 25 Luglio 2014

**Per il Consiglio di Amministrazione**

**Il Presidente,  
Elisa Valeriani**

*Elisa Valeriani*



**QUALITÀ DEGLI APPALTI E SOSTENIBILITÀ DEL COSTRUIRE SOC.  
CONS. A R.L. - IN BREVE NUOVA QUASCO**

**Sede in Bologna – Via Morgagni 6  
Capitale Sociale Euro 344.537,59  
Iscritta al Registro Imprese di Bologna  
Num. Iscriz. e C.F. 03554350375**

\*\*\*

**Relazione illustrativa dell'Organo Amministrativo al Progetto di fusione di  
"Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire soc. cons. a r.l. - in breve  
Nuova Quasco" in "Ervet - Emilia Romagna valorizzazione economica  
territorio spa"**

\*\*\*

Signori Soci,

in conformità all'art. 2501 quinquies c.c., presento al Vostro esame e alla Vostra approvazione il Progetto di fusione per incorporazione di "Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire soc. cons. a r.l. - in breve Nuova Quasco" ("NUOVA QUASCO) in "Ervet - Emilia Romagna valorizzazione economica territorio spa" ("ERVET").

**A) ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO DI FUSIONE**

**A.1) FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI NUOVA QUASCO IN ERVET**


ERVET e NUOVA QUASCO intendono procedere con la fusione per incorporazione (di seguito "Fusione") di NUOVA QUASCO (di seguito anche "Società Incorporata") in ERVET (di seguito anche "Società Incorporante").

**A.1.1) La Società Incorporante**

La Società Incorporante è una società per azioni, con sede in Bologna, Via Morgagni 6. L'oggetto sociale di ERVET è attualmente il seguente, come previsto dall'art. 5 dello Statuto:

*"1. La società, di cui la Regione Emilia-Romagna è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni dell'Emilia-Romagna, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:*

- a) attuazione dei programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione Europea; prestazione di assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e agli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali;*
- b) gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane; a quest'ultimo fine la società può svolgere funzioni amministrative ad*



*essa demandate dalle norme vigenti, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni;*

- c) assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo;*
  - d) sviluppo di azioni per la promozione di investimenti anche esteri nel territorio regionale;*
  - e) assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per: 1) la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio; 2) la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, e di metodologie per l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; 3) l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto;*
  - f) prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale, nonché per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.*
- 2. La società potrà più in generale compiere, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge, tutte le operazioni e attività economiche, finanziarie, creditizie, immobiliari, mobiliari, tecnico-scientifiche e promozionali dirette allo sviluppo economico dell'Emilia-Romagna.*
- 3. La società, in conformità ai principi dello statuto regionale, agli indirizzi della Regione Emilia-Romagna, persegue la più ampia innovazione e integrazione internazionale del tessuto produttivo regionale”.*

### **A.1.2.) La Società Incorporata**

La Società Incorporata è una società consortile a responsabilità limitata, con sede in Bologna, Via Morgagni 6.

L'oggetto sociale di NUOVA QUASCO è il seguente, come previsto dall'art. 2 dello Statuto:

*“La Società, con scopi consortili e senza finalità di lucro, è costituita e partecipata al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.*

*La Società opera esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti specifiche funzioni, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società od enti.*

*La Società persegue il seguente oggetto:*

- a) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori: dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture; della sicurezza sul lavoro; delle politiche abitative e della qualità edilizia; dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;*
- b) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;*
- c) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la divulgazione di rapporti periodici;*

d) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle altre stazioni appaltanti socie, tra cui le amministrazioni locali;

e) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di appalti e della gestione del territorio;

f) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione Europea nelle materie di attività della società.

Nel perseguimento dei propri obiettivi la Società ricerca e promuove forme di partenariato istituzionale con altri soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, università degli studi, suoi dipartimenti e articolazioni, enti di ricerca, camere di commercio, autorità e organismi nazionali ed internazionali.

La Società può svolgere funzioni amministrative ad essa demandate dalla legge regionale, anche sulla base di accordi o intese con altre Regioni.

La Società potrà inoltre svolgere operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse e strumentali allo scopo sociale.

La Società non può assumere interessenze, quote, anche azionarie, in altre società o imprese, od enti, ed inoltre non potrà compiere le attività finanziarie precluse dall'ordinamento giuridico."

## A.2) MOTIVAZIONI DEL PROGETTO DI FUSIONE


- SOCIETÀ CONTROLLATE DA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, MANDATARIE PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICO INTERESSE

Le Società partecipanti alla fusione sono caratterizzate dall'essere entrambe controllate dalla Regione Emilia-Romagna e partecipate da altri enti a rilevanza pubblica. Ciò si riflette anche nelle attività svolte dalle società, quali mandatarie di Enti pubblici; tali attività sono strumentali alle attività degli Enti costituenti od affidanti e sono comunque tese a soddisfare interessi pubblici. In particolare, ERVET promuove e sviluppa la valorizzazione economica e sociale del territorio, mentre NUOVA QUASCO interviene anche nella realizzazione e gestione di sistemi informativi nei settori di interesse pubblico, nonché nel prestare attività di formazione e aggiornamento professionale, oltre a promuovere, come ERVET, la partecipazione a programmi nazionali ed europei nelle materie attinenti alla sfera di azione della società.

La peculiarità delle società coinvolte è che esse operano nell'interesse degli enti a rilevanza pubblica costituenti od affidanti e quindi le dinamiche economico-finanziarie ad esse collegate debbono necessariamente riferirsi a tale aspetto, ovvero è necessario porsi nell'ottica di un'operazione di efficientamento come individuata strategicamente dagli Enti Soci, ed in particolare dalla Regione Emilia Romagna, socio di maggioranza e controllo sia dell'Incorporante che dell'Incorporata.

La fusione che si propone trova pertanto in primo luogo origine negli indirizzi strategici assunti dalla Regione Emilia Romagna, che ha promulgato la legge regionale n. 14/2014 che autorizza l'operazione straordinaria *de quo*, e al contempo si

Flora Valeriani



giustifica per una serie di ragioni ed obiettivi – condivisi dagli Organi Amministrativi di ERVET e NUOVA QUASCO – che si intendono perseguire attraverso la fusione e che sono di seguito sinteticamente riportati.

➤ **ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DEL NUOVO STRUMENTO LEGISLATIVO A FAVORE DEGLI INVESTIMENTI PRODUTTIVI**

La fusione ha lo scopo prioritario di fornire un supporto organizzativo potenziato per l'attuazione della nuova legge sugli insediamenti produttivi ponendo i servizi di promozione del territorio e di supporto alle procedure urbanistiche all'interno della medesima società. In tal senso, la sinergia fra competenze presenti all'interno delle due società consentirà di accompagnare al meglio i processi di localizzazione produttiva e di gestire compiutamente i bandi promossi dalla regione Emilia-Romagna

➤ **MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI OFFERTI**

Più in generale, attraverso la fusione ERVET potrà fornire un servizio più completo agli Enti proprietari, che potranno tra l'altro rivolgersi ad un unico interlocutore che, a seguito dell'unificazione, risulterà titolare di *know how* specifico, maturato nei settori di competenza da parte delle risorse umane delle società fondende. In particolare sarà possibile valorizzare al meglio i settori nell'area "Pubblico su Pubblico" (appalti, PPP, controlli) e rendere più efficaci gli interventi nel campo dello sviluppo sostenibile e dell'energia.

➤ **RAZIONALIZZAZIONE DELLE RISORSE E POTENZIAMENTO ORGANIZZATIVO**

La fusione permetterà di riqualificare e focalizzare le professionalità presenti, tenendo conto delle competenze e valorizzandone il potenziale. Inoltre si potrà incrementare l'efficienza nella gestione dei servizi comuni, sfruttando i benefici derivanti dalla condivisione di staff e servizi ed estendendo le *best practice* interne. Coerentemente, oltre ai risparmi collegati alle funzioni di staff duplicate, potranno essere raggiunti miglioramenti qualitativi grazie al potenziamento di funzioni che richiedono rafforzamenti. Con la realizzazione della piena integrazione tra le società coinvolte nella fusione si prevede di ottenere un risparmio di costi ed economie di scala, anche attraverso l'implementazione di politiche di controllo dei costi e razionalizzazione attività.

### **A.3) ASPETTI GIURIDICI E PROCEDURALI**

Il Progetto di fusione è stato elaborato ai sensi degli articoli 2501 *ter* e seguenti del Codice Civile.

In dipendenza del Progetto di fusione, la Società Incorporante modificherà il proprio statuto come indicato nel Progetto medesimo.

E' intenzione di ERVET e NUOVA QUASCO completare l'intera operazione di fusione nel più breve tempo possibile e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2014.

Le situazioni patrimoniali della Società Incorporante e della Società Incorporata sono riferite al 30/04/2014 ai sensi dell'art. 2501-quater comma 1, come redatte dagli Organi Amministrativi delle medesime.

L'Atto di fusione avrà efficacia a decorrere dal giorno in cui sarà stata effettuata l'ultima delle iscrizioni dello stesso presso il Registro delle Imprese competente (di seguito "Data di Efficacia").

Ai fini della decorrenza degli effetti contabili e fiscali le operazioni effettuate da NUOVA QUASCO saranno imputate al bilancio di ERVET a decorrere dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni presso il Registro delle Imprese competente.

Le azioni emesse da ERVET ed assegnate ai Soci di NUOVA QUASCO sulla base del rapporto di cambio di cui al Progetto di fusione parteciperanno agli utili dell'Incorporante a partire dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di Fusione presso il Registro delle Imprese competente.

In merito all'eventuale corresponsione di conguagli in denaro, si rimanda al punto 4) del Progetto di fusione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501 *sexies* quarto comma, a seguito di istanza presentata congiuntamente da ERVET e NUOVA QUASCO, il Tribunale di Bologna ha nominato quale esperto ai fini della predisposizione della relazione sulla congruità del rapporto di cambio (di seguito "Relazione dell'Esperto") il Prof. Salvatore Madonna.

La Relazione dell'Esperto, unitamente al Progetto di fusione e agli altri documenti indicati nell'articolo 2501 *septies* del Codice Civile, rimarranno depositati presso le sedi legali di ERVET e NUOVA QUASCO durante i 30 (trenta) giorni che precederanno le assemblee di ERVET e NUOVA QUASCO convocate per l'approvazione del Progetto di fusione.

Il Progetto di fusione sarà, inoltre, iscritto mediante deposito presso il Registro delle Imprese competente e tra la data dell'iscrizione e la data fissata per la approvazione del Progetto di fusione dovranno intercorrere almeno 30 giorni.


Per effetto della fusione e con decorrenza dalla Data di Efficacia la Società Incorporata si estinguerà.

## **B) CRITERI UTILIZZATI PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO DELLA FUSIONE CON EVIDENZIAMENTO DEI METODI DI VALUTAZIONE SEGUITI**

In una fusione tra società, qualora l'Incorporante non abbia l'intero possesso del capitale sociale dell'Incorporata, assume grande rilievo la determinazione del rapporto di cambio, rappresentato dalla proporzione esistente tra il numero delle azioni che l'Incorporante deve emettere, aumentando il proprio capitale sociale, e il numero delle quote della società Incorporata.

Tale rapporto è misura della proporzione esistente - a livello di singola azione - tra i valori economici delle partecipazioni scambiate.

*Anna Madonna*



I valori sono stati determinati con uniformità di criteri avendo riguardo alle loro precise consistenze e contestualizzati all'attuale situazione di mercato. Trattasi per lo più di valutazioni di immobili, effettuate pertanto con riguardo agli effettivi valori di realizzazione attuali.

Il rapporto di cambio risulta determinato come segue:

- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporante è stato determinato in € 12.280.000,00;
- il valore del patrimonio netto rettificato (valore economico) della società Incorporata è stato determinato in euro 386.000,00;
- il rapporto di concambio è stato determinato nella misura di 0,1467, pertanto ogni socio di NUOVA QUASCO riceverà 1,12 azioni ERVET ogni 7,64 quote possedute. L'aumento di capitale che l'Assemblea straordinaria di ERVET sarà chiamata a deliberare a servizio di detto concambio, sulla base dei dati citati, sarà pertanto di € 260.703,84, con emissione di n. 50.524 azioni da € 5,16 ciascuna riservate ai Soci dell'Incorporata.

Non vi sono state particolari difficoltà nella determinazione del rapporto di concambio.

Si rimanda al Progetto di Fusione per l'elencazione dettagliata delle azioni assegnate a ciascun socio e dei valori di conguaglio post fusione.

### **C) LE MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE E LA DATA DI GODIMENTO DELLE STESSE.**

I nuovi certificati azionari della società Incorporante saranno emessi alla data di efficacia civilistica della fusione e saranno messi a disposizione dei Soci e dovranno essere ritirati presso la sede sociale a partire dal giorno successivo; quanto sopra avverrà in ogni caso scaduti i termini previsti per l'eventuale esercizio del diritto di recesso da parte dei soci di NUOVA QUASCO e a seguito della presa d'atto del definitivo aumento di capitale a servizio del concambio che esprimeranno gli Organi Amministrativi delle società coinvolte.

ERVET provvederà a comunicare quanto sopra ai Soci della Incorporanda mediante lettera raccomandata o PEC (Posta Elettronica Certificata) inviata ai medesimi.

Le azioni emesse dalla Incorporante ed assegnate ai Soci della Incorporanda sulla base del rapporto di cambio parteciperanno agli utili di ERVET a partire dal primo Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni degli atti di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.

### **D) LA DATA A DECORRERE DALLA QUALE LE OPERAZIONI DELLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE SONO IMPUTATE, ANCHE AI FINI FISCALI, AL BILANCIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE.**

Ai fini della decorrenza degli effetti contabili e fiscali le operazioni effettuate da NUOVA QUASCO saranno imputate al bilancio di ERVET a decorrere dal primo

Gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni dell'Atto di fusione presso il Registri delle Imprese competente.

### **E) I RIFLESSI TRIBUTARI DELL'OPERAZIONE SULLE SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA FUSIONE.**

Alla fusione si applicano le disposizioni di cui all'art. 172 DPR n. 917/86 – “Testo unico delle imposte sui redditi”.

### **F) LE VALUTAZIONI E LE INDICAZIONI IN ORDINE ALLA EVENTUALE RICORRENZA DEL DIRITTO DI RECESSO PREVISTO DALL'ARTICOLO 2473 DEL CODICE CIVILE OVVERO DALL'ART. 10 DELLO STATUTO DELL'INCORPORATA**

Il Progetto di fusione di per sé non dà luogo a diritto di recesso in capo ai Soci delle società coinvolte nella fusione.

Il diritto di recesso, ai sensi dell'art. 2473 c.c. e dell'art. 10 dello Statuto dell'Incorporata, spetterà ai Soci di NUOVA QUASCO che non concorreranno all'assunzione della delibera di fusione, ovvero tale diritto potrà legittimamente essere esercitato dai Soci dissenzienti a seguito dell'approvazione del Progetto da parte dell'Assemblea di NUOVA QUASCO.

In ottemperanza alla disciplina prevista dall'art. 2473 c.c., i Soci della Incorporata che dichiarassero di voler recedere avranno diritto ad ottenere a termini di legge, in parziale deroga all'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, la liquidazione della partecipazione sociale per un valore pari alla frazione di Patrimonio Netto coincidente con il valore economico della quota alla medesima data di riferimento del Progetto di fusione, pari ad € 386.000,00.

La determinazione del valore di liquidazione della partecipazione viene attestata dal sottoscritto Organo Amministrativo di NUOVA QUASCO SCARL secondo i valori riportati dettagliatamente nella sottostante tabella, rammentandosi che la presente Relazione Illustrativa resterà depositata presso la sede della Società almeno nei trenta giorni antecedenti la data prevista per la Decisione sulla fusione:

SOCIO	VALORE NOMINALE	%	VALORE DI LIQUIDAZIONE
PROVINCIA DI MODENA 01375710363	5.000,00	1,45	€ 5.601,71
PROVINCIA DI RIMINI 91023860405	5.000,00	1,45	€ 5.601,71
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA 00141470351	3.000,00	0,87	€ 3.361,03
URBER - UNIONE REGIONALE DELLE BONIFICHE 80035630377	3.000,00	0,87	€ 3.361,03
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI PARMA 00160390340	2.000,00	0,58	€ 2.240,68

*Alire Vallone*



CAMERA DI COMMERCIO IAA DI MODENA 00675070361	2.000,00	0,58	€ 2.240,68
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI RAVENNA 00080700396	1.533,01	0,44	€ 1.717,50
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI MODENA 00173680364	1.533,01	0,44	€ 1.717,50
AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO 92116650349	1.533,01	0,44	€ 1.717,50
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA (ACER) FERRARA 00051510386	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI BONDENO 00113390389	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
AZIENDA CASA EMILIA ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI FORLA'-CESENA 00139940407	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI CESENA 00143280402	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI ALSENO 00215780339	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI ZIBELLO 00217170349	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
PROVINCIA DI PIACENZA 00233540335	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI FERRARA 00297110389	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
SOCIETA' PER LA MOBILITA' DEL TRASPORTO PUBBLICO SPA 02155060342	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
PROVINCIA DI FORLI'-CESENA 80001550401	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI MELDOLA 80007150404	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
C E.R. CONSORZIO DI BONIFICA DI 2 GRADO PE 80007190376	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA OCCIDENTALE 91017690396	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 91149320359	1.000,00	0,29	€ 1.120,34
COMUNE DI FORLI' 00606620409	800	0,23	€ 896,27
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FERRARA 0334500386	640	0,19	€ 717,02

AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA PROVINCIA DI RIMINI 02528490408	508	0,15	€ 569,13
AZIENDA CASA EMILIA-ROMAGNA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA 00112500335	500	0,15	€ 560,17
COMUNE DI CASTELBOLOGNESE 00242920395	500	0,15	€ 560,17
AZIENDA USL DI FERRARA 31 01295960387	500	0,15	€ 560,17
AZIENDA U.S.L. DI MODENA 02241850367	500	0,15	€ 560,17
ENTE DI GESTIONE PARCHI BIODIVERSITA' EMILIA 02635070341	500	0,15	€ 560,17
AZIENDA OSPEDALIERA DI BOLOGNA POLICLINI MALPIGHI 92038610371	500	0,15	€ 560,17
AMMINISTRAZIONE DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA – ROMAGNA 00209290352	490,56	0,14	€ 549,60

I Soci dell'Incorporata che intendessero esercitare il diritto di recesso potranno esercitarlo con le modalità previste dall'art. 10 dello Statuto di NUOVA QUASCO SCARL, in ossequio all'art. 2473 c.c., ovvero dovranno comunicare all'Organo Amministrativo, mediante qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, entro trenta giorni dall'iscrizione al Registro delle Imprese della delibera dell'Assemblea che approva il Progetto di fusione, l'intenzione di recedere dalla società.


L'efficacia del diritto di recesso è condizionata al perfezionamento dell'operazione di fusione. La liquidazione delle partecipazioni di NUOVA QUASCO SCARL per le quali sarà esercitato il recesso sarà parimenti subordinata all'efficacia della fusione e di conseguenza il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto dopo la data di efficacia della fusione.

Bologna, li 25 Luglio 2014

**L'Amministratore Unico**

Paolo Vicchiarello

*Paolo Vicchiarello*




ALLEGATO H AL REP. N. 55043/20671




Prof. Salvatore Madonna


Ordinario di Economia Aziendale  
Università degli Studi di Ferrara



FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI  
NUOVA QUASCO S.C. A R.L. IN ERVET S.P.A.



RELAZIONE DELL'ESPERTO SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO AI SENSI  
E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501-SEXIES CODICE CIVILE




*Giuseppe Valentini*

Prof. Dott. Salvatore Madonna  
Università degli Studi di Ferrara  
Dipartimento di Economia e Management  
Via Voltapaletto, 11  
44121 Ferrara (FE)  
salvatore.madonna@unife.it




**RELAZIONE DELL'ESPERTO SULLA CONGRUITÀ DEL RAPPORTO DI CAMBIO AI SENSI  
E PER GLI EFFETTI DELL'ARTICOLO 2501-SEXIES CODICE CIVILE**



**Indice**

1. MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO .....	pag. 3
1.1. I soggetti partecipanti alla fusione .....	pag. 4
1.2. Logica e finalità dell'operazione .....	pag. 8
2. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE .....	pag. 10
3. DOCUMENTAZIONE CONSULTATA ED ESAMINATA .....	pag. 12
4. METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO .....	pag. 14
4.1. I concetti di <i>valutazione e misurazione</i> di un bene economico: una necessaria premessa .....	pag. 14
4.1.1. La nozione di <i>capitale economico</i> .....	pag. 15
4.1.2. Le differenze con il prezzo di trasferimento .....	pag. 17
4.2. Breve <i>excursus</i> su logiche e metodi di valutazione del capitale economico d'azienda .....	pag. 19
4.2.1. I metodi patrimoniali .....	pag. 20
4.2.2. I metodi reddituali .....	pag. 29
4.2.3. I metodi misti, patrimoniali-reddituali .....	pag. 32
4.2.4. I metodi finanziari .....	pag. 32
4.3. Soggettività giuridica dell'Incorporanda .....	pag. 34
4.4. Scelte della metodica di valutazione effettuate dagli amministratori delle Società .....	pag. 34
4.5. Applicazione del metodo da parte degli Amministratori delle Società .....	pag. 36
4.5.1. Situazioni patrimoniali di riferimento .....	pag. 36
4.5.2. Determinazione del rapporto di concambio .....	pag. 39
5. ATTESTAZIONE EX ART. 2343 CODICE CIVILE .....	pag. 39
6. CONCLUSIONI .....	pag. 39

*Salvatore Madonna*



*Q*

**Prof. Salvatore Madonna**

---

*Agli Azionisti di*

*ERVET - Emilia Romagna valorizzazione economica territorio S.p.A.  
Via Morgagni, 6  
40122 Bologna (BO)*

*e ai Soci di*


*NUOVA QUASCO - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire S.C.R.L.  
Via G.B Morgagni, 6  
40122 Bologna (BO)*

**1. MOTIVO, OGGETTO E NATURA DELL'INCARICO.**

Lo scrivente, prof. Salvatore Madonna, nato a Pisa il 14 marzo 1969, C.F. MDNSVT69C14G702Z, - Professore Ordinario di Economia aziendale e docente di Ragioneria generale ed applicata, Tecnica ed analisi dei bilanci e Tecnica professionale presso l'Università degli Studi di Ferrara, abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nonché iscritto all'Albo dei Revisori Contabili al n. 86673 (di cui al D.M. 27/07/1999, pubblicato in G.U. nr. 77 del 28/09/1999) - ha ricevuto l'incarico - conferito dal Tribunale di Bologna-Sezione Impresa, con decreto n. 3001/2014 del 01.07.2014 - di redigere, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2501 sexies e 2506 ter del Codice Civile, in qualità di Esperto Comune, la relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle partecipazioni sociali in relazione al Progetto di Fusione per incorporazione di "Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire soc. cons. a r.l. - in breve NUOVA QUASCO" in "Ervet - Emilia Romagna valorizzazione economica territorio S.p.A. - in breve ERVET".

Nell'adempire all'incarico ricevuto, lo scrivente perito dà atto che gli Organi amministrativi delle citate Società hanno provveduto a redigere il Progetto di Fusione comune che prevede quanto di seguito riportato.

*Salvatore Madonna*



*R*

Prof. Salvatore Madonna

La Fusione in oggetto comporterà l'assorbimento, da parte della Società Incorporante (ERVET), della Società Incorporanda (NUOVA QUASCO) che, contestualmente, si estinguerà, annullando tutte le quote di partecipazione al capitale e sostituendole con l'assegnazione di azioni della Incorporante, per un valore corrispondente, definito secondo il rapporto di concambio.

Le azioni emesse dalla Incorporante ed assegnate ai Soci della Incorporanda, sulla base di detto rapporto di cambio, parteciperanno agli utili di ERVET a partire dal primo gennaio dell'anno in cui verrà effettuata l'ultima delle iscrizioni degli Atti di Fusione presso il competente Registro delle Imprese.

Ai fini dell'incarico di cui alla presente relazione, lo scrivente ha ricevuto dagli Amministratori di ERVET nonché dall'Amministratore Unico di NUOVA QUASCO (di seguito gli "Amministratori delle Società"), oltre al Progetto di Fusione (intendendosi, con tale definizione, il documento congiunto predisposto dagli Amministratori di ciascuna delle Società interessate alla complessiva operazione di Fusione sopra descritta), le apposite relazioni degli Amministratori delle Società che, ai sensi degli artt. 2501 quinquies e 2506 ter del Codice Civile, indicano, illustrano e giustificano, nel contesto dell'intera operazione, il rapporto di cambio delle nuove azioni ERVET emesse al servizio della Fusione.

Inoltre, lo scrivente ha ricevuto dagli Amministratori delle Società le Situazioni Patrimoniali - redatte ai sensi degli artt. 2501 quater e 2506 ter del Codice Civile - delle suddette Società, elaborate con riferimento al 30 aprile 2014. Il sottoscritto ha potuto disporre dei bilanci degli ultimi tre esercizi delle Società Partecipanti.


Il Progetto di Fusione sarà sottoposto all'approvazione delle Assemblee Straordinarie degli azionisti delle Società, fissate in prima convocazione in data 18 settembre duemilaquattordici e, occorrendo, in seconda convocazione in data 25 settembre duemilaquattordici.

La presente relazione è, come sopra, riferita al rapporto di cambio delle nuove partecipazioni ERVET emesse a seguito della fusione.

**1.1. I soggetti partecipanti alla fusione.**

Come si è appena visto, la Fusione in esame comporterà l'assorbimento, da parte della Società Incorporante (ERVET), della Società Incorporanda (NUOVA QUASCO).

*Salvatore Madonna*



*B*

Prof. Salvatore Madonna



Si ritiene opportuno, per meglio comprendere logica e finalità dell'operazione, procedere, qui di seguito, ad una breve presentazione dei Soggetti coinvolti.

*ERVET - Emilia-Romagna Valorizzazione Economica Territorio S.p.A. è la società "in house" della Regione Emilia-Romagna che opera come agenzia di sviluppo territoriale a supporto della Regione, in conformità alla legge regionale n. 26/2007 (che modifica le precedenti n. 25/1993 e n. 5/2003).*

*La Società, di cui la Regione è azionista di maggioranza, rivolge il suo impegno, nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali, alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale.*

*La mission di ERVET è espressa dalla legge regionale n. 25 del 13 maggio 1993, articolo 3, comma 1.*

*La Società rivolge il suo impegno - nel quadro delle scelte di programmazione e pianificazione regionali, di cooperazione tra Regione, Province e Comuni, di valorizzazione della concertazione con le forze economiche e sociali - alla realizzazione di azioni coordinate per promuovere lo sviluppo sostenibile e la qualificazione ambientale del territorio regionale, in particolare nei seguenti ambiti di iniziative:*

*(\*) Attuazione di programmi di sviluppo territoriale derivanti da iniziative regionali, nazionali o dell'Unione europea; prestazione e assistenza tecnica e servizi all'amministrazione regionale e degli enti locali in tali ambiti; promozione e coordinamento di agenzie e iniziative per lo sviluppo territoriale degli enti locali.*

*(\*) Gestione di azioni della Regione presso le sedi comunitarie o organismi nazionali o internazionali, ovvero di azioni di cooperazione con altre Regioni europee o italiane.*

*(\*) Assistenza tecnica ai programmi o progetti di cooperazione allo sviluppo.*

*(\*) Sviluppo di azioni per la promozione di investimenti - anche esteri - nel territorio regionale.*

*Salvatore Madonna*



(•) Assistenza tecnica alla pubblica amministrazione regionale e agli enti locali per la partecipazione ad iniziative di progettazione o investimento per:

- la realizzazione di strutture e infrastrutture per lo sviluppo economico e il territorio;
- la promozione del partenariato di soggetti pubblici e privati, anche con l'adozione di azioni congiunte o coordinate di finanza di progetto; l'adozione e l'applicazione di metodologie di valutazione di progetti di opere e lavori pubblici, anche con l'adozione di finanza di progetto.

(•) Prestazione di assistenza tecnica alla Regione e agli enti locali per l'analisi e la documentazione sull'economia e la società regionale; per l'elaborazione, la valutazione e il monitoraggio di politiche e iniziative regionali.

L'attività di ERVET si articola su quattro livelli di intervento:

Policy Advisor - ERVET assicura il supporto nella definizione di politiche e interventi di sviluppo locale. Fornisce inoltre consulenza nelle attività di promozione e concertazione di politiche inter-istituzionali e interregionali, valutando le ricadute delle iniziative legislative. I risultati di questa attività sono documenti di programmazione, materiali a supporto di innovazioni legislative e linee guida per la realizzazione di attività.

Policy Assistance - Attraverso le proprie competenze specialistiche, ERVET assicura il supporto tecnico nella gestione di iniziative finalizzate allo sviluppo locale e gestisce programmi e progetti per conto della Regione Emilia-Romagna. Rientrano fra queste attività il supporto alla gestione dei Fondi Strutturali Europei ed, in generale, alla Politica Regionale Unitaria. I risultati in questo ambito sono collegati alla corretta attuazione di Programmi e si riferiscono ad aspetti quali la gestione operativa, il monitoraggio e la valutazione.

Policy Support - ERVET elabora, integra e diffonde conoscenze, metodologie e chiavi di lettura del territorio e delle politiche a supporto dello sviluppo locale, offrendo strumenti innovativi per la comprensione, l'elaborazione e l'implementazione di interventi di integrazione del territorio. I risultati ottenuti in questo ambito sono riferibili alla predisposizione di materiali di analisi e alla diffusione di informazioni e conoscenze.

Pilot Projects - ERVET elabora proposte innovative ad alto contenuto tecnico

Salvatore Madonna



*capaci di conciliare sviluppo economico e qualità della vita: come il progetto Wel-Hops, che favorisce la realizzazione di abitazioni a misura di anziano, o lo sviluppo di Aree ecologicamente attrezzate. I risultati in questo ambito consistono nella realizzazione di progetti pilota, progetti operativi e soluzioni innovative.*

**NUOVA QUASCO** - *La Società, con struttura consortile e senza finalità di lucro, è costituita e partecipata al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.*

*La Società opera esclusivamente con gli enti costituenti, partecipanti o affidanti specifiche funzioni, non può svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati, né in affidamento diretto né con gara, e non può partecipare ad altre società od enti.*

*Nuova Quasco - secondo gli indirizzi fissati dai soci e segnatamente dalla Regione Emilia-Romagna, in forza della Legge Regionale 27 luglio 2007 n. 20 - opera secondo le seguenti finalità, esclusivamente nei confronti dei propri soci o degli enti affidanti:*

*(•) realizzazione e gestione di sistemi informativi e osservatori nei settori: dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture; della sicurezza sul lavoro; delle politiche abitative e della qualità edilizia; dell'ambiente, ivi compresa la gestione dei servizi idrici e di smaltimento rifiuti;*



*(•) supporto tecnico alla gestione del demanio idrico;*

*(•) diffusione dei dati raccolti, anche attraverso la divulgazione di rapporti periodici;*

*(•) promozione della qualità nella gestione delle procedure di appalto della Regione Emilia-Romagna e delle altre stazioni appaltanti socie, tra cui le amministrazioni locali;*

*(•) attività di formazione e aggiornamento professionale sotto il profilo giuridico, tecnico ed economico, degli operatori pubblici che si occupano di*

*Salvatore Madonna*



*appalti e della gestione del territorio;*

*(•) favorire la partecipazione ai programmi dell'Unione europea nelle materie di attività della società.*

*Nel perseguimento dei propri obiettivi ricerca e promuove forme di partenariato istituzionale con altri soggetti pubblici, quali, a titolo esemplificativo, Università degli studi, suoi Dipartimenti e articolazioni, enti di ricerca, Camere di commercio, Autorità e Organismi nazionali ed internazionali.*

*La società può svolgere funzioni amministrative demandate dalla Regione Emilia-Romagna o da altri enti pubblici o Regioni, anche sulla base di accordi o intese. La Società inoltre svolge operazioni ed attività direttamente o indirettamente connesse e strumentali allo scopo sociale.*


*Nuova Quasco offre servizi strumentali all'attività dei soci in relazione alla loro specifica realtà, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.*

*Per realizzare tali attività e servizi ai soci, si è organizzata in tre specifiche aree:*

- Qualificazione degli appalti pubblici*
- Ambiente energia e territorio*
- Qualificazione e sviluppo del costruire*

*Inoltre dispone di un servizio trasversale alle aree (Full Service Appalti) per offrire consulenza tecnico-giuridica e per realizzare attività di formazione ed aggiornamento.*

*Flora Caputo*



## **1.2. Logica e finalità dell'operazione.**

Come illustrato dagli Amministratori delle Società, la motivazione principale del Progetto di Fusione è da ricondurre alla peculiarità delle Società coinvolte, entrambe controllate da Pubbliche Amministrazioni, mandatarie per lo svolgimento di attività di pubblico interesse.

Le Società partecipanti alla Fusione, infatti, si caratterizzano per essere entrambe controllate dalla Regione Emilia-Romagna e partecipate da altri Enti a rilevanza pubblica. Ciò, ad evidenza, si riflette nelle attività svolte dalle Società, quali mandatarie di Enti



*6*

Prof. Salvatore Madonna



Pubblici: tali attività, infatti, sono strumentali alle funzioni degli Enti costituenti o affidanti e sono comunque tese a soddisfare interessi pubblici.

Gli Amministratori delle Società, inoltre, precisano che ERVET promuove e sviluppa la valorizzazione economica e sociale del territorio, mentre NUOVA QUASCO interviene anche nella realizzazione e gestione di sistemi informativi nei settori di interesse pubblico, nonché nel prestare attività di formazione ed aggiornamento professionale, oltre a promuovere, come ERVET, la partecipazione a programmi nazionali ed europei nelle materie attinenti alla sfera di azione della Società. Sono quindi di tutta evidenza complementarità e sinergie potenziali.



Pertanto, la Fusione proposta dagli Amministratori delle Società trova origine negli indirizzi strategici assunti dalla Regione Emilia-Romagna, che ha promulgato la Legge Regionale n 14 del 18 Luglio 2014, che trovano giustificazione in una serie di ragioni ed obiettivi che si intendono perseguire in termini di razionalizzazione delle attività e di ottimizzazione delle politiche per il territorio.

In tal senso, gli Amministratori delle Società sottolineano come la Fusione permetterà di riqualificare e focalizzare le professionalità presenti, tenendo conto delle competenze e valorizzandone il potenziale, incrementando l'efficienza nella gestione dei servizi comuni, sfruttando adeguatamente i benefici derivanti dalla condivisione di staff e servizi ed estendendo le "best practice" interne.

Con il Progetto di Fusione, dunque, l'obiettivo è quello di realizzare una piena integrazione tra le Società coinvolte, ottenendo economie di scala e di approvvigionamento, anche attraverso l'implementazione di politiche di controllo dei costi e di razionalizzazione delle attività, nonché realizzare una piena sinergia tra le potenzialità comuni.

Come indicato nelle Relazioni degli Amministratori delle Società, attraverso la Fusione gli Enti proprietari potranno fruire di un servizio più completo e potranno rivolgersi ad un unico interlocutore che, a seguito dell'unificazione, risulterà titolare di "know how" specifico, maturato nei settori di competenza oltre ad una piena valorizzazione del capitale intellettuale delle due realtà integrate.

*Salvatore Madonna*



*3*

**2. NATURA E PORTATA DELLA PRESENTE RELAZIONE.**

L'art. 2501-sexies dispone che:

«Uno o più esperti per ciascuna società devono redigere una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:

a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;

b) le eventuali difficoltà di valutazione.

La relazione deve contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato.

L'esperto o gli esperti sono scelti tra i soggetti di cui al primo comma dell'articolo 2409-bis e, se la società incorporante o la società risultante dalla fusione è una società per azioni o in accomandita per azioni, sono designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede la società. Se la società è quotata in mercati regolamentati, l'esperto è scelto fra le società di revisione sottoposte alla vigilanza della Consob.

In ogni caso, le società partecipanti alla fusione possono congiuntamente richiedere al Tribunale del luogo in cui ha sede la società risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o più esperti comuni.

Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle società partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.

L'esperto risponde dei danni causati alle società partecipanti alle fusioni, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.

Ai soggetti di cui ai precedenti terzo e quarto comma è altresì affidata, in ipotesi di fusione di società di persone con società di capitali, la relazione di stima del patrimonio della società di persone a norma dell'articolo 2343».

La norma in parola si inserisce in un ideale percorso di continuità-coordinamento con l'articolo precedente, in tema di relazione dell'organo amministrativo; a ben vedere, le due norme appaiono redatte in un'ottica sistematica, laddove l'art. 2501-sexies assolve ad una funzione integratrice della tutela apprestata dal 2501-quinquies.

A seguito della "illustrazione e giustificazione" da parte dell'organo amministrativo, del rapporto di cambio, il parere sulla congruità di questo fornito da soggetti esterni, alla

*Giuse Valentin*



3

## Prof. Salvatore Madonna

società ed, appunto, "esperti", ambisce a mettere i soci in condizione di esprimere un parere consapevole, informato e ponderato sulla deliberanda operazione.

Si tratta, in vero, non di un'ulteriore, alternativa ricostruzione delle condizioni del progetto di fusione, ma di una "rilettura critica" della relazione dell'organo amministrativo, peraltro circoscritta al suo nucleo economico: la determinazione del rapporto di cambio.

L'art. 2501-sexies, d'altronde, richiede agli esperti esclusivamente:

*"[...] una relazione sulla congruità del rapporto di cambio delle azioni o delle quote, che indichi:*

*a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi b) le eventuali difficoltà di valutazione."*


nonché

*"[...] un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato". (Art. 2501-quinquies, c.c.)*

È bene quindi precisare che dottrina e giurisprudenza paiono ormai concordi (Santagata, 2004 - Cacchi Pessani, 2006 - Sacchi, 2002 - Bianchi, 2002 - Marchetti, 1991) nel ritenere che il parere dei c.d. esperti si pone, per sua natura, su di un piano diverso rispetto alla relazione dell'organo amministrativo, non realizzando una vera e propria attività valutativa, né viceversa fermandosi ad un mero riscontro della ragionevolezza della relazione ex art. 2501-quinquies. L'esperto deve produrre una verifica indipendente, ripercorrendo, come si accennava, il procedimento seguito dall'organo amministrativo, valutandone l'adeguatezza metodologica e la corretta applicazione dei criteri di valutazione.

In sintesi, l'esperto non deve proporre un proprio rapporto di cambio, né entrare nel merito della convenienza dell'operazione, ma esclusivamente valutare la completezza e la plausibilità dei dati forniti dall'organo amministrativo, la ragionevolezza del procedimento svolto da questo e la "congruità logica" (discendente dalla verifica metodologica) dei risultati prodotti (Bianchi, 2002, p. 289 - Santagata, 2004, p. 372 - Sacchi, 2002, p. 693 - Marchetti, 1991, p. 33).

*Salvatore Madonna*



*B*

D'altronde, lo svolgimento di autonoma attività valutativa - con conseguente perseguimento di un autonomo, ed alternativo, risultato - da parte dell'esperto, oltre ad esulare dalle finalità della norma in parola, sarebbe scarsamente opportuno, compromettendo quel requisito di indipendenza del revisore che ne fa il soggetto prediletto dal legislatore per assolvere alla funzione di verifica, soprattutto nei casi in cui il medesimo soggetto svolga altresì il controllo legale dei conti della società (Sacchi, 2002, p. 694 - Cacchi Pessani, 2006, p. 607).

In questo contesto, al fine di fornire ai partecipanti di ERVET e NUOVA QUASCO idonee informazioni sul rapporto di cambio relativo alla Fusione, la presente relazione indica i metodi seguiti dagli Amministratori delle Società per la sua determinazione ed i valori risultanti dall'applicazione dei suddetti metodi. Essa propone, inoltre, la valutazione dello scrivente sull'*adeguatezza* dei metodi adottati rispetto alla specifica fattispecie operativa, sotto il profilo della loro *ragionevolezza e non arbitrarietà*, sull'importanza relativa attribuita dagli Amministratori a ciascuno di essi, nonché sulla loro *corretta applicazione*.

Nell'esaminare i metodi di valutazione adottati dagli Amministratori delle Società non è stata quindi effettuata alcuna autonoma valutazione economica di ERVET e NUOVA QUASCO. Tale valutazione è, infatti, stata svolta esclusivamente dagli Amministratori delle Società, con l'assistenza dei consulenti finanziari dagli stessi incaricati.

### 3. DOCUMENTAZIONE CONSULTATA ed ESAMINATA.

Nello svolgimento del presente lavoro è stata ottenuta da ERVET e NUOVA QUASCO - direttamente o tramite i consulenti incaricati - la documentazione e le informazioni ritenute utili nella specifica fattispecie.

A tal fine, si è richiesto, ottenuto ed analizzato:

a) il Progetto di Fusione con relativi allegati, redatto e predisposto dagli Amministratori della Società ERVET, d'intesa con l'Amministratore Unico di NUOVA QUASCO;

b) le Relazioni degli Amministratori delle Società, indirizzate alle rispettive Assemblies straordinarie, che propongono, per la Fusione, con riferimento alla situazione



Prof. Salvatore Madonna



patrimoniale alla data del 30 aprile 2014, un rapporto di cambio pari a n. 0,1467 azioni di ERVET per ogni azione di NUOVA QUASCO;

c) bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013 della Società ERVET corredato delle relazioni degli Amministratori, del Collegio Sindacale e della Società di Revisione;

d) bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2011, 2012 e 2013 della Società NUOVA QUASCO con relazioni del collegio sindacale;

e) visura storica CCIAA delle Società Partecipanti;

f) situazioni patrimoniali e bilanci straordinari al 30 aprile 2014 di ERVET e NUOVA QUASCO, con relativa documentazione amministrativa e contabile;

g) *Fairness Opinion dell'Advisor*, Dott. Fabio Giuliani;

h) relazione di stima del valore immobiliare dell'Agenzia del Territorio;

i) estratto di valutazione dell'*Osservatorio Immobiliare della FIAI* riferita al mercato di Bologna e provincia - anno 2014.

l) Determinazione dell'Amministratore Unico di Nuova Quasco del 28 luglio 2014;

m) Delibera del Consiglio di Amministrazione di ERVET del 25 luglio 2014;

n) pareri professionali resi in merito alla natura giuridica ed operativa delle Società coinvolte nelle Fusione.



Lo scrivente si è avvalso della facoltà di incontrare ed ottenere ulteriori informazioni dal consulente finanziario delle Società.

Si dà infine atto di aver ottenuto rassicurazione che, per quanto a conoscenza degli Organi amministrativi delle Società partecipanti alla Fusione, alla data della presente Relazione non sono intervenute modifiche significative ai dati e alle informazioni prese in considerazione nello svolgimento dell'incarico.

La responsabilità sulla qualità e correttezza dei dati ottenuti e delle informazioni contenute nei documenti elaborati dal Management compete alle Società, con la conseguenza che non ci assumiamo alcuna responsabilità in merito alla qualità, correttezza e completezza degli elementi documentali e delle informazioni ottenute.

L'analisi è stata effettuata alla luce di elementi di previsione e gli scenari ragionevolmente ipotizzabili e pertanto non tiene conto di eventi esogeni futuri straordinari o inattesi.

*Salvatore Madonna*



3

I dati e gli scenari prospettici, essendo basati su ipotesi di eventi futuri e su azioni degli organi amministrativi, sono caratterizzati da connaturati elementi di soggettività, da incertezze e, in particolare, dalla rischiosità connessa al fatto che eventi preventivati ed azioni dai quali traggono origine possano non verificarsi ovvero possano verificarsi in misura diversa da quella prospettata, mentre potrebbero determinarsi eventi ed azioni non prevedibili al tempo della loro preparazione. Pertanto gli scostamenti fra valori consuntivi e valori preventivati sono possibili.

L'espressione del giudizio si basa sulle condizioni economiche e di mercato esistenti alla data di riferimento dell'analisi o alla data in cui le stesse ci sono state fornite. Eventuali futuri cambiamenti delle condizioni generali di mercato che dovessero discostarsi in modo sostanziale dalle ipotesi formulate potrebbero portare significativi cambiamenti nei risultati ottenuti e pertanto mutare i presupposti adottati alla base delle considerazioni che hanno indotto il management a proporre il piano di fusione: si tratta tuttavia di elementi connessi al connaturale elemento di rischiosità aziendale.

In nessun caso le analisi svolte ai fini del presente documento possono essere intese come giudizio professionale, come opinione sull'opportunità/convenienza o, ancora, sollecitazione ai Soci in relazione all'operazione prospettata.

#### **4. METODI E TECNICHE DI VALUTAZIONE ADOTTATE DAGLI AMMINISTRATORI DELLE SOCIETÀ PER LA DETERMINAZIONE DEL RAPPORTO DI CAMBIO.**



##### **4.1. I concetti di *valutazione* e *misurazione* di un bene economico: una necessaria premessa.**

Nel contesto degli studi cui ci riferiamo, "valutare" significa esprimere in termini monetari l'essenza di un bene economico.

Tuttavia, valutare non significa "misurare". La valutazione, infatti, non consiste semplicemente nella *misurazione* monetaria dei beni: in effetti, quest'ultima espressione richiama una dimensione puramente "quantitativa". Perciò, a nostro avviso, non è sufficiente ad esprimere il vasto contenuto del processo valutativo che, al contrario, ha una duplice natura, *quantitativa* e *qualitativa*.

La valutazione non può quindi essere ridotta ad un fatto esclusivamente quantitativo, ad

Salvatore Madonna



3

una semplice "conta".

A ben vedere, infatti, la sintesi numerica che scaturisce dal procedimento valutativo, sottende un "giudizio", un "apprezzamento" sul modo di essere di un bene economico e sulle particolari relazioni che lo legano al complesso aziendale (aspetto qualitativo).

Tale apprezzamento, peraltro, può dipendere fortemente dalla "sensibilità" del soggetto chiamato a "valutare". Come ben si può comprendere, esiste la probabilità, non remota, che valutazioni effettuate da soggetti diversi, differiscano anche in termini non irrilevanti.

La valutazione, quindi, è il risultato di una serie di apprezzamenti che, a seconda del modo con cui vengono effettuati, possono spostare sensibilmente i valori attribuiti ai singoli beni economici.

Viceversa, la misurazione, in genere, fa riferimento ad un'attività di tipo prettamente oggettivo, esente da elementi di apprezzamento o giudizio.

Con la valutazione, invece, allo stesso aggregato di riferimento possono attribuirsi diversi valori a seconda del modo con cui la loro posizione relazionale viene esaminata.

La differenza tra il concetto di *valutazione* e quello di *misurazione* appare ancor più evidente avendo riguardo ad un particolare bene economico: l'azienda.

Secondo la definizione prevalente, l'azienda si sostanzia in un complesso organizzato di beni finalizzato all'esercizio dell'attività imprenditoriale: è un bene unitario, autonomo e di ordine superiore rispetto ai singoli elementi che la compongono; inoltre, può definirsi come un fenomeno complesso, alla cui formazione concorrono forze palesi ma anche forze non evidenti, forze quantificabili ma anche forze di difficile apprezzamento.

Ciò posto, si ricava che la valutazione di un'azienda non può limitarsi ad una semplice *misurazione* monetaria ma piuttosto implica un ben più complesso processo di valutazione..

#### **4.1.1. La nozione di *capitale economico*.**

Il capitale di impresa, nell'alveo degli studi economico aziendali, rappresenta un'entità astratta, potendo assumere diverse configurazioni, a seconda delle finalità che, di volta in volta, si intende perseguire. Così, ad esempio, ai fini della determinazione del reddito, si individua il *capitale di gestione* o di *funzionamento*; in caso di liquidazione, si determina il *capitale di stralcio*; nelle occasioni in cui si intenda identificare il valore economico dell'azienda, si calcolerà il *capitale economico*.

*Salvatore Madonna*



Quindi, il concetto di capitale economico fa riferimento alla particolare configurazione del capitale di impresa che viene considerato nelle occasioni in cui ci si propone di valutare complessivamente il sistema aziendale, in vista del suo trasferimento.

Già da questa definizione di primo approccio, si ricavano alcuni importanti spunti di riflessione.

Occorre, anzitutto, rilevare che il capitale economico costituisce una misura *globale e sintetica*, atta ad esprimere il valore del complesso aziendale nella sua interezza.

Ciò posto, si ricava agevolmente la contrapposizione con il capitale contabile. Quest'ultimo, invece, deve intendersi come un aggregato di valori scindibile in componenti elementari ed analitiche<sup>1</sup>.

Naturalmente, il presupposto di valutazione sottende che l'azienda trasferita sia destinata ad operare in condizioni di durevole equilibrio economico e finanziario. In altri termini, la nozione di capitale in esame si fonda sull'ipotesi di futuro funzionamento dell'istituzione economico-aziendale, destinata a perdurare nel tempo e si propone principalmente il fine di ottenere un'adeguata base per poter orientare razionalmente il prezzo del trasferimento del suo controllo economico.

Quindi, si mira a determinare un valore teorico di riferimento che possa costituire una valida base di partenza per le negoziazioni che porteranno all'individuazione dell'effettivo prezzo di trasferimento.

Sostanzialmente, per dirla con le parole del Ferrero, il valore economico del capitale deve essere inteso come "presunto valore di scambio".


A questo proposito, vale la pena riflettere sul requisito di *terzietà* del perito: la valutazione, per ovvie ragioni di obiettività, deve essere effettuata da un soggetto terzo ed autonomo rispetto alle parti implicate nella negoziazione.

È bene sottolineare che, nonostante il rispetto del principio di neutralità, la valutazione del capitale economico resta pur sempre permeata da forti elementi di soggettività. Difatti, il capitale d'impresa, nella configurazione considerata, si costituisce come entità astratta: quindi, nella delicata opera di apprezzamento, non di rado si impone il ricorso a stime e congetture.

---

<sup>1</sup> Su questa linea si esprime gran parte della prevalente dottrina, la quale sostiene che la nozione di capitale di bilancio, in quanto è necessariamente distinto nei suoi componenti elementari, contrasta tuttavia per certo con la nozione di capitale economico d'impresa, che è un tutto unico non atto come tale a scissione in parti costitutive.

*Anna Calcinai*



3

Prof. Salvatore Madonna



Come ben si può immaginare, gli ampi spazi lasciati all'apprezzamento personale hanno suscitato più di una perplessità circa l'attendibilità delle misure elaborate: indebolendo seriamente l'intero impianto concettuale.

Occorre perciò sforzarsi di individuare un insieme di requisiti cui far riferimento per contenere gli ambiti di discrezionalità entro limiti accettabili.

Secondo l'elaborazione del Guatri, occorre soddisfare i principi di *razionalità*, *obiettività* e *generalità*.

Il principio di *razionalità* implica che la tecnica adottata deve essere concettualmente valida e supportata da un'adeguata elaborazione teorica.

L'*obiettività* è il naturale compendio alla razionalità formale: è necessario che il metodo possa essere concretamente applicabile alla realtà operativa, deve cioè caratterizzarsi per una "credibilità sostanziale"<sup>2</sup>.

Il criterio della *generalità*, infine, impone che la procedura di valutazione non sia influenzata dalle posizioni e dagli interessi delle parti coinvolte.

Ciò, si badi, non significa che si debba realizzare una sorta di mediazione tra la posizione del cedente e quella dell'ipotetico acquirente: non si tratta di addivenire ad una "composizione" dei differenti interessi. Questa si ottiene, eventualmente, con la fase della *contrattazione* che, come noto, rappresenta un momento distinto e successivo.

Al contrario, il principio della generalità prescrive semplicemente che le posizioni dei contraenti non debbano essere considerate nell'ambito del procedimento di valutazione. Va da sé, perciò, che qualsiasi tentativo di "negoiazione" viola tale prescrizione: così facendo, infatti, si deve far necessariamente riferimento alle posizioni soggettive degli interessati.

#### 4.1.2. Le differenze con il prezzo di trasferimento.

Le considerazioni sin qui svolte, ci portano ad evidenziare la sostanziale distinzione concettuale tra il valore attribuito al capitale economico e il prezzo effettivo di scambio.

La misura del capitale economico, come si è già rilevato, rappresenta soltanto un\* parametro teorico di base a cui le parti fanno riferimento nel momento del negoziato: il

<sup>2</sup> In linea con il Guatri, si osserva che esistono procedimenti raffinati, di alto significato teorico, che tuttavia forniscono risultati incerti o addirittura privi di senso, in quanto implicano l'assunzione di conoscenze di fatto non disponibili o che sono il frutto di mere presunzioni, o comunque largamente arbitrarie. In tal caso, alla razionalità formale del procedimento corrisponde una scarsa o nulla credibilità sostanziale.

9


prezzo di trasferimento, invece, è il risultato cui approda – se si conclude con esito positivo – la fase della contrattazione.

La differenza tra i due valori, quindi, si determina per gli effetti delle variabili che intervengono durante le trattative.

La risultante di queste forze contrapposte determina spostamenti, anche sensibili, del prezzo di cessione nell'ambito di un intervallo denominato "area della contrattazione".

Normalmente, questa banda di oscillazione è limitata dai valori estremi dell'area di convenienza individuale del cedente e dell'acquirente<sup>3</sup>.

Un'efficace rappresentazione grafica del meccanismo testé descritto è offerta dal Paoloni e dalla Cesaroni<sup>4</sup>:




Si comprende con immediatezza che, al ridursi dell'area di sovrapposizione, si fanno più esigui gli spazi di contrattazione. Qualora, addirittura, non si abbia intersezione tra gli ambiti della convenienza personale, si determina una situazione di inconciliabilità tra le contrapposte esigenze: per cui, molto probabilmente, non sarà possibile addivenire ad un accordo<sup>5</sup>.

<sup>3</sup> In linea con Airoidi, Brunetti e Coda si osserva che il capitale economico, inteso come valore "generico" o "generale", va distinto dal valore economico assegnato nella prospettiva di una sola parte contraente. Per il cedente si tratta di stabilire il valore minimo al quale è disposto a cedere mentre per l'acquirente l'obiettivo è posto sul valore massimo al quale è disposto a concludere la negoziazione.

<sup>4</sup> Cfr. M. Paoloni e F.M. Cesaroni, "I bilanci straordinari", Cedam, Padova, 1999, pag. 81.

<sup>5</sup> In effetti, esiste la possibilità, piuttosto remota per il vero, che, nel corso della fase negoziale, intervengano degli eventi tali da modificare le posizioni di partenza. In questo modo, una delle parti (talvolta entrambe) possono essere spinte a rivedere la struttura della propria area di convenienza. Così, una situazione che inizialmente appariva inconciliabile può lasciare spazio a manovre contrattuali. Naturalmente, può verificarsi anche l'evenienza opposta: una posizione di sovrapposizione degli interessi individuali può involvere in una situazione di incompatibilità.

*Alvo Madonna*



3

L'interazione tra acquirente e cedente nella fase di negoziazione si sviluppa sotto l'influsso di due distinti ordini di variabili – soggettive ed oggettive – che trovano la loro sintesi nel prezzo di cessione dell'azienda.

Le condizioni *soggettive* si riferiscono all'atteggiamento adottato dai contraenti e, in estrema sintesi, dipendono dalla forza contrattuale e dall'abilità negoziale.

Le condizioni *oggettive*, invece, sono da ricondurre al giudizio di convenienza individuale elaborato da ciascuna controparte. Normalmente, questo apprezzamento valuta i potenziali benefici che ciascuna parte potrebbe ricavare dall'operazione<sup>6</sup>.

#### 4.2. Breve *excursus* su logiche e metodi di valutazione del capitale economico d'azienda.

La dottrina economico aziendale e la pratica professionale hanno perfezionato numerose tecniche che, sostanzialmente, possono essere ricondotte alla seguente schematizzazione:

##### I. Metodi «Indiretti»


- *metodi patrimoniali*: si basano sull'apprezzamento degli elementi – attivi e passivi – che compongono il patrimonio aziendale al momento del trasferimento;
- *metodi reddituali*: costruiscono la valutazione con riferimento alla presumibile redditività futura della combinazione produttiva;
- *metodi finanziari*: attribuiscono valore al sistema aziendale considerando i flussi finanziari che l'acquirente presume di poter ricavare dalla gestione;
- *metodi misti*: si ottengono combinando elementi di valutazione che derivano dai metodi precedenti.

##### II. Metodi «Diretti»

Oltre ai metodi testé sinteticamente delineati, nella pratica aziendale si è recentemente diffuso l'utilizzo di alcuni criteri di stima che non si ispirano a modelli teorici costruiti astrattamente, ma deducono il valore *direttamente* da osservazioni di mercato. In altre parole, si basano su prezzi fatti nelle negoziazioni di borsa o di quote di controllo del capitale d'azienda, con tecniche più o meno elaborate.

<sup>6</sup> A questo proposito, si ritiene interessante riflettere sul fenomeno della "economicità aziendale conseguibile solo in seno al gruppo", così come descritto dall'Onida (cfr. "Economia d'Azienda").

*Salvatore Madonna*



*P*

Pur non esprimendo valutazioni economiche nel senso proprio riconosciuto dalla dottrina, tali metodologie possono comunque fornire termini di riferimento significativi: utili nell'orientare le stime del valore economico delle aziende, soprattutto se utilizzate con funzioni di controllo degli altri criteri di valutazione.

Nell'ambito dei metodi c.d. *indiretti*, comunemente impiegati nella prassi professionale, si usa far riferimento alle seguenti tecniche operative:

- il metodo patrimoniale semplice;
- il metodo patrimoniale complesso;
- i metodi reddituali;
- i metodi misti, patrimoniali-reddituali;
- i metodi finanziari.

#### **4.2.1. I metodi patrimoniali.**

In termini sintetici, si può osservare che i metodi patrimoniali tendono a determinare l'impiego di capitale che un generico investitore dovrebbe effettuare per istituire una nuova impresa dotata di struttura patrimoniale (elementi attivi e passivi) perfettamente identica (in tutte le sue caratteristiche) a quella cui si riferisce la valutazione.

Quindi, si ha che la stima viene effettuata per via *analitica* (ossia, con riferimento ad ogni singolo componente - attivo e passivo - del patrimonio aziendale), a *valori correnti di sostituzione* (infatti l'ipotesi adottata prevede il riacquisto/riproduzione degli impieghi e la rinegoziazione delle fonti).

Come ben si comprende, una tale impostazione trascura ogni considerazione riferita alla redditività attesa dell'investimento. O, meglio, si ipotizza tale variabile come "neutrale", supponendo che la combinazione produttiva garantisca risultati economici in linea con le condizioni di mercato.

Tuttavia l'osservazione empirica dimostra che, di norma, in un orizzonte di breve-medio termine, la varianza delle performances reddituali può essere sensibile, specialmente nel comparto delle aziende di servizi. Diverso è il ragionamento per le aziende - quali quelle in specie considerate - che operano in un regime di mercato stabile e 'controllato' ove invece lo scenario della "neutralità" può essere considerato ragionevole.

*Salvatore Madonna*



3

Prof. Salvatore Madonna



La base di partenza, nelle procedura in parola, è costituita dal *capitale netto contabile*; questa grandezza deve essere opportunamente elaborata e rettificata per giungere ad una misura significativa.

In via preliminare, occorre verificare la correttezza delle registrazioni rispetto alle disposizioni di legge e all'impianto dei principi contabili. Tale revisione viene condotta per via analitica esaminando, uno ad uno, gli elementi patrimoniali: non di rado, si rileva l'opportunità di attuare alcune modifiche.

Esplacata la fase preparatoria, si affronta il momento centrale del procedimento che consiste nel sostituire i valori storici (contabili) con i valori correnti. In pratica, come si è già accennato poco sopra, si tratta di esprimere gli elementi attivi secondo valori stimati di riacquisto o di riproduzione e quelli passivi ipotizzandone la rinegoziazione.

Quindi, in definitiva, la tecnica descritta può essere sintetizzata con la semplice espressione:

$$W = K'$$

dove:

$W$  = valore stimato dell'azienda

$K'$  = valore del patrimonio netto rettificato


Il limite più evidente di questo procedimento si rinviene con riferimento agli impieghi immateriali non contabilizzati.

In effetti, il metodo patrimoniale puro non tiene in alcun conto gli elementi patrimoniali immateriali non contabilizzati che, almeno in linea teorica rappresentano una categoria di cespiti importanti per un complessivo apprezzamento del sistema aziendale.

Per ovviare a questo inconveniente, in dottrina si sono sviluppati i cosiddetti *metodi patrimoniali complessi*. Questi, grazie all'ausilio di specifiche tecniche di derivazione matematico-contabile, cercano di attribuire un peso adeguato alle grandezze immateriali non contabilizzate<sup>7</sup>.

<sup>7</sup> I procedimenti in parola si rifanno alla teoria del *Going Concern Value*. Questo filone concettuale, si basa sull'idea che un'azienda, per il semplice fatto di essere operativa, può beneficiare di valori immateriali non contabilizzati. In effetti, a ben vedere, per costituire una nuova azienda si andrebbe incontro a degli oneri che possono essere evitati acquistando una combinazione già in esercizio.

*Anna Volpiani*



3

In questa ottica, l'espressione sintetica proposta sopra si arricchisce di un addendo:

$$W = K' + V_{bi}$$

dove:

$W$  = valore stimato dell'azienda

$K'$  = valore del patrimonio netto rettificato

$V_{bi}$  = valore attribuito ai beni immateriali non contabilizzati

(A) Il metodo patrimoniale semplice.

Il metodo patrimoniale semplice è di applicazione diffusa in tutte le categorie di aziende e costituisce una base rilevante ed insostituibile d'informazione.

Punto di partenza della valutazione è costituito dal capitale netto risultante dal bilancio di esercizio (ovvero, se la determinazione avviene in un momento intermedio dell'anno, dal capitale espresso da una situazione patrimoniale infrannuale).

Naturalmente, l'esame di tale grandezza non può essere sufficiente. Il bilancio di esercizio, infatti, esprime valori storico-attuali, essendo basato sulla rilevazione dei valori storici e sul loro successivo aggiornamento. La valutazione invece deve far riferimento a valori correnti. Ossia desunti - per via diretta - dal mercato. I valori di bilancio, invece, sono perlopiù desunti storicamente dal mercato e poi aggiornati - indirettamente, ossia senza il riscontro diretto del mercato<sup>9</sup> - con le valutazioni di fine esercizio.

Il bilancio di esercizio, inoltre, è soggetto agli effetti degli atteggiamenti, delle politiche e delle decisioni degli amministratori: esprime dunque apprezzamenti soggettivi. È quindi possibile che si verifichino scostamenti tra i valori esposti nel bilancio di esercizio (o nella situazione infrannuale) e il valore patrimoniale dell'azienda in ipotesi di trasferimento (valore corrente).

In estrema sintesi, tali differenze possono essere originate da:

1) motivi collegati all'**ingresso dei fattori produttivi nella combinazione aziendale**. L'ingresso dei fattori produttivi nella combinazione aziendale può essere

<sup>9</sup> Con la progressiva adozione dei Principi Contabili Internazionali, questa problematica - almeno in parte - verrà superata.

negoziato, in condizioni particolari, ad un costo di acquisizione diverso rispetto al prezzo corrente in quel momento sul mercato. Un tale scollamento si mantiene, con ogni probabilità, durante il processo di utilizzazione dei fattori produttivi, proiettando i propri effetti sul bilancio di esercizio e concorrendo quindi ad "discostare" il suo contenuto da quello corrispondente al "livello corrente";

2) motivi collegati alle **valutazioni di fine esercizio**. Numerosi possono essere gli elementi di "disturbo" che contribuiscono inevitabilmente a modificare il valore attribuito agli elementi patrimoniali, determinando una differenza, più o meno intensa a seconda dei casi, tra il valore contabile e quello corrente: ritardi o accelerazioni nei processi di ammortamento; applicazione dei criteri "artificiali" enunciati dalle leggi, civili e fiscali (almeno sino alla recente introduzione del "doppio binario"), per alcune valutazioni; errori commessi o distorsioni volute nella politica degli accantonamenti e, più in generale, nella politica di bilancio;

3) motivi collegati a **ragioni di mercato**, quali le variazioni del potere di acquisto della moneta oppure modifiche intervenute nell'andamento del mercato.

Ai fini della valutazione, tali distorsioni devono essere individuate e neutralizzate, rielaborando adeguatamente i dati di bilancio.

In particolare, occorrerà procedere alla:



- a) revisione del valore contabile degli elementi attivi e passivi;
- b) riespressione, in termini di valori correnti (di mercato o di stima, ad esempio in caso di realizzazione in economia), degli elementi attivi non monetari;
- c) eventuale attualizzazione del valore dei crediti e dei debiti differiti senza interessi o, comunque, con interessi non in linea con quelli di mercato.

Con la fase **sub a)**, gli elementi attivi e passivi del capitale sono sottoposti a revisione, al fine di accertarne la rispondenza ai criteri dettati dal complesso di regole contabili generalmente accettate.

In particolare, si verificherà che:

- tutte le attività e le passività siano contabilizzate;
- tutte le poste attive siano fondate su validi documenti inventariali;

*Elve Valeriani*



*23*

Prof. Salvatore Madonna

- i crediti tengano conto delle effettive possibilità di recupero;
- gli accantonamenti del passivo corrispondano verosimilmente agli andamenti previsti per il futuro (fondi spese future, fondi rischio);
- le poste attive e passive calcolate in proporzione al tempo (ratei e risconti) siano analiticamente determinate;
- i rischi espressi nei conti d'ordine o non espressi affatto (garanzie a favore di terzi, rischi di regresso, eccetera) siano adeguatamente valutati.

Come si può facilmente intuire, dalla revisione contabile possono emergere una serie di rettifiche, positive o negative. A titolo esemplificativo, possiamo ricordare quelle relative:

1. alla *valutazione dei crediti*. Almeno sino alla recente introduzione del cosiddetto "doppio binario" tra le valutazioni civilistiche e fiscali, in alcune categorie di aziende, gli accantonamenti per rischi su crediti sono stati fatti scrupolosamente nei limiti previsti dalle norme tributarie. Come è ben noto, tale atteggiamento, nella grande maggioranza dei casi, ha portato a sottostimare l'effettivo rischio di insolvenza. Occorre dunque condurre un'accurata stima del presumibile valore di recupero dei crediti, operando le eventuali correzioni;


2. alla *valutazione del magazzino*, spesso utilizzato quale variabile chiave nell'ambito delle politiche di bilancio: soprattutto da parte delle aziende che svolgono attività di natura commerciale. In particolare, il perito dovrà analizzare con attenzione il valore, lo stato di conservazione e il grado di obsolescenza economica delle giacenze;

3. ai *costi capitalizzati* che non abbiano un effettivo contenuto patrimoniale, ovverosia senza o con dubbia utilità futura. Di contro, in altri casi, motivi di ordine giuridico o legati alle difficoltà tecniche di valutazione, inducono gli amministratori a "spesare" nell'esercizio investimenti che, invece, avrebbero utilità futura;

4. all'esame della *congruità dei fondi di fine rapporto* del personale dipendente. Il valutatore, infatti, deve sincerarsi circa la correttezza dei procedimenti adottati e dei calcoli condotti, quantomeno con una verifica campionaria: se necessario, occorrerà attuare le opportune correzioni. È evidente che le recenti modifiche normative in tema di trattamento di fine rapporto semplificano di molto questo aspetto;

5. alla *valutazione dei beni in leasing*. Di solito, i valori dei beni in leasing non sono propriamente iscritti in bilancio ma figurano fra i conti d'ordine, per memoria.

*Gen. Madonna*



6



Ricordiamoci, peraltro, che i cespiti oggetto di valutazione sono, salvo rare eccezioni, beni usati, cioè già sottoposti ad un determinato grado di utilizzazione. Si rende allora necessario convertire il valore corrente "a nuovo", con il valore corrente "in uso". Qualora non sia attuabile un rinvio al mercato dell'usato, si procederà per via indiretta, applicando opportune detrazioni ai valori del nuovo.

Per le immobilizzazioni tecniche, ad esempio, gli abbattimenti terranno conto del *deperimento fisico* (che corrisponde alla perdita di valore del bene conseguente all'uso), dell'*obsolescenza economica* (che corrisponde alla perdita di valore del bene dovuta a fattori esterni dell'azienda, per motivi di mercato, per l'ubicazione o per il costo di particolari materie prime e servizi) e dell'*obsolescenza operativa* (che corrisponde alla perdita di valore del bene originata dall'incremento dei livelli produttivi e dalla riduzione dei costi operativi ottenibili con un nuovo impianto).

Gli elementi patrimoniali passivi vengono invece considerati sulla base dei loro valori correnti di estinzione o di rinegoziazione.


Con la fase *sub c)*, si ricava il valore corrente dei crediti e dei debiti, che è pari al valore attuale del loro ammontare nominale (eventualmente decurtato - per i crediti - del rischio di insolvenza).

Nell'ambito delle valutazioni di parte, nel procedimento di attualizzazione spesso si tiene conto degli interessi attivi e/o passivi di copertura: relativi cioè al periodo di tempo che intercorre tra il momento del pagamento del prezzo dell'azienda e il momento del pagamento dei debiti e della riscossione dei crediti ceduti.

(B) Il metodo patrimoniale complesso.

Come si può facilmente intuire, la problematica della valutazione degli *elementi attivi immateriali* è forse una delle più rilevanti nell'ambito dei metodi patrimoniali. Secondo la dottrina più tradizionale, tale difficoltà viene risolta, nell'ambito del metodo patrimoniale semplice, *limitandosi a valutare esclusivamente gli elementi patrimoniali a cui è possibile attribuire autonomia di valore*. In altre parole, si considerano soltanto quegli elementi che, per le loro peculiari caratteristiche, possono essere ceduti autonomamente. Si pensi, solo a titolo di esempio, ai marchi e ai brevetti, ai modelli e alle formule oppure ancora ai diritti di concessione. Si tratta evidentemente di entità

Salvatore Madonna



patrimoniali che si possono facilmente enucleare dal resto degli impieghi e, perciò, possono, almeno in teoria, essere ceduti singolarmente.

Vi sono altri elementi che, invece, non hanno autonomia di valore in quanto il loro potenziale economico non è enucleabile rispetto al complesso patrimoniale. Si pensi, solo per citarne alcuni, alle spese per la formazione del personale, alla ricerca (in special modo di base), agli investimenti pubblicitari: non è verosimile pensare di estrarli dal patrimonio aziendale per cederli autonomamente. Si tratta senz'altro di "serbatoi di valore" a cui sarebbe utile riconoscere un adeguato valore economico; è tuttavia evidente che tale utilità può essere trasferita solo congiuntamente all'intero complesso aziendale. Ecco perché si dice che non hanno autonomia di valore: il loro contributo di utilità si esplica solo nel contesto aziendale di riferimento e può essere trasferito solo trasferendo l'aggregato aziendale nel suo complesso (o, almeno, un ramo di azienda).


Molto spesso tali elementi non hanno neanche rilevanza nel prospetto patrimoniale, nel senso che non figurano in stato patrimoniale: ciò perché - vista la difficoltà di misurarne il valore residuo alla fine dell'esercizio - nella maggior parte dei casi, in ossequio alla regola della prudenza amministrativa, si preferisce spendere tali investimenti a conto economico.

Con il *metodo patrimoniale complesso* si cerca, nell'ambito della valutazione del capitale economico d'azienda, di far emergere tali valori. L'aspirazione è senz'altro legittima ed apprezzabile: costituisce il tentativo di migliorare l'informazione del modello patrimoniale semplice. Occorre tuttavia tener presente che il processo di attribuzione di valore a tali elementi è, nell'applicazione pratica, assai complesso ed incerto. Si ritiene quindi ammissibile nei casi - infrequenti per il vero - in cui si presume possa condurre a definire valori apprezzabili con qualche fondamento. Qualora invece, le difficoltà di valutazione siano tante e tali da far dubitare della fondatezza dei risultati, è senza dubbio preferibile fermarsi alla valutazione ottenuta con il metodo semplice.

La valutazione di tali elementi attivi immateriali può avvenire per due vie:

- in base ai costi correnti di sostituzione, ottenuti semplicemente per capitalizzazione dei costi storici rivalutati o in altro modo ritenuto significativo.
- in base ai prezzi praticati per elementi dello stesso tipo in recenti negoziazioni.

Prof. Salvatore Madonna



9

Come si può facilmente intuire, non si tratta di procedimenti rigorosamente ortodossi sul piano della metodologia ma restano pur sempre gli unici riferimenti operativi praticabili. *Certo è che - lo ripetiamo - occorre porre molta attenzione nel valutare l'attendibilità di queste stime. I metodi patrimoniali, infatti, si fanno apprezzare, nella pratica professionale, soprattutto per la facilità di applicazione e per la loro attendibilità. Introducendo tali elementi di valutazione - di contro assai complessi nella determinazione e sensibilmente meno attendibili nei risultati - si rischia di vanificare uno dei "punti di forza" dei metodi in parola.*

I capitali accessori.

Si parla di *capitali accessori* allorché i beni non rientrano tra le attività strumentali della gestione caratteristica e non concorrono, quindi, alla formazione del reddito operativo.

Tali beni si caratterizzano per il fatto che possono essere trasferiti, o realizzati sul mercato, separatamente dall'azienda di cui fanno parte, senza alterarne l'organizzazione produttiva e, perciò, senza timore di ripercussioni sulla funzionalità del complesso aziendale.


Costituiscono esempi piuttosto diffusi: i terreni acquistati per motivi speculativi; gli immobili civili; le partecipazioni azionarie di carattere non strategico, generalmente in settori economici diversi da quelli in cui opera l'azienda; i titoli di Stato o titoli obbligazionari di vasto mercato, acquistati per un temporaneo impiego di liquidità in eccesso; scorte di materie o di prodotti di natura speculativa, eccedenti le necessarie dotazioni dell'azienda.

La dottrina ritiene che - quantomeno nell'ipotesi in cui il peso relativo dei capitali accessori sia piuttosto rilevante ed il giudizio circa la loro estraneità appaia ragionevolmente certo - sia opportuna una loro distinta considerazione rispetto ai beni pertinenti alla gestione caratteristica.

Ciò non tanto ai fini della valutazione patrimoniale in sé stessa (in quanto sia gli unici che gli altri sono sempre valori da considerare) quanto, piuttosto, per una funzione di supporto informativo agli altri metodi di valutazione, basati sull'apprezzamento dei flussi attesi.

In effetti, i beni estranei sono spesso all'origine di flussi di reddito particolari per qualità e quantità, che rischiano, se non considerati specificamente, di distorcere le misure

*Elvira Madonna*



Prof. Salvatore Madonna



"normali" di reddito.

Si ritiene perciò che sia opportuna una loro separata considerazione. Più in particolare, i flussi di reddito che vi promanano devono escludersi dalle misure di flusso (reddito) atteso per la gestione caratteristica. Il loro valore (che è un valore di realizzo stimato coi criteri specifici per le particolari categorie di appartenenza) verrà quindi sommato alla misura del capitale economico, stimato con riferimento alle aree di attività caratteristiche.

#### 4.2.2. I metodi reddituali.

I metodi reddituali si basano sul presupposto per cui l'azienda, nella sua intima essenza, si sostanzia in un complesso di beni coordinato e finalizzato dal soggetto economico al fine di garantire un risultato economico giudicato soddisfacente.

Secondo questo punto di vista, pertanto, la combinazione produttiva ha valore in relazione alla capacità di conseguire un flusso di redditi, da destinare - dopo aver compensato i fattori produttivi - alla remunerazione del capitale investito a titolo di rischio.

L'approccio reddituale, quindi, nella sua formulazione elementare, valuta l'organismo economico sulla base del valore attuale dei presumibili redditi futuri<sup>10</sup>.

In simboli, si avrà:

$$W = R/i$$

dove:

$W$  = valore stimato dell'azienda

$R$  = reddito annuo atteso

$i$  = tasso di attualizzazione



<sup>10</sup> Siamo in linea con Ardemani nel ritenere che chi cede un'impresa rinuncia non tanto alla proprietà di dati beni e servizi considerati isolatamente, quanto al loro economico sfruttamento ai fini dell'ottenimento di futuri redditi; in ultima analisi egli rinuncia a tali redditi futuri ed è quindi logico che egli pretenda un prezzo proporzionato a tali redditi. D'altra parte, chi rileva un'impresa è disposto a pagare un dato prezzo non tanto perché acquista la proprietà di dati beni o la disponibilità di particolari servizi, ma soprattutto perché spera di ottenere in futuro determinati redditi che costituiscono quindi la base per la determinazione del prezzo di cessione.

Sostanzialmente, in questa ottica l'acquisto della combinazione produttiva è assimilato ad un investimento finanziario che produce un flusso di redditi costanti per un periodo indefinito<sup>11</sup>.

Non possono sfuggire le forti semplificazioni endogene all'impianto concettuale.

In primis, l'ipotesi della costanza dei redditi nel tempo: contrasta in modo evidente con i reali andamenti economici<sup>12</sup>; secondariamente, la durata della vita aziendale, supposta illimitata: la combinazione produttiva, per quanto longeva, deve comunque considerarsi un fenomeno transeunte<sup>13</sup>.

Anche in questo caso, per ovviare ai limiti testé evidenziati, la letteratura economico aziendale e la pratica professionale hanno elaborato dei correttivi al modello di base.

Infatti, il cosiddetto *metodo reddituale complesso* si propone di perfezionare la capacità di analisi dei redditi futuri. In questo caso, la valutazione dell'azienda si effettua tenendo conto analiticamente dei risultati attesi, anno per anno, con riferimento ad un determinato arco di tempo. Oltre tale limite, si prospetta una *performance annua* stabilizzata.

Il calcolo è formalizzato nella seguente espressione<sup>14</sup>:

$$W = R_1(1+i)^{-1} + R_2(1+i)^{-2} + \dots + R_m(1+i)^{-m} + [R_{st}(1+i)^{-m}]/i$$

dove:

$W$  è il valore stimato dell'azienda

$R_1, R_2, \dots, R_m$  sono i redditi attesi negli esercizi 1, 2, ..., m


$R_{st}$  è il reddito stabilizzato atteso a partire dall'esercizio m + 1

<sup>11</sup> Va da sé che la previsione dei redditi futuri deve basarsi su una proiezione dell'attività economica in condizioni di normale andamento della gestione aziendale. A tal fine, si badi, non devono essere considerati gli effetti determinati da eventuali strategie direttive che modificassero sostanzialmente la struttura economica della combinazione. In caso contrario, si finirebbe per elaborare indicazioni fuorvianti: la valutazione, infatti, riguarderebbe non già l'azienda che in concreto viene trasferita, ma un'altra azienda, e precisamente quella che potrà risultare dall'accorta opera della nuova amministrazione e dai nuovi investimenti.

<sup>12</sup> La forzatura pare meno rilevante se si considera che, in tale circostanza, si mira ad individuare una misura sintetica che possa essere sufficientemente indicativa della redditività durevole dei mezzi propri. A parere di chi scrive, l'ipotesi resta comunque fortemente arbitraria.

<sup>13</sup> Per la verità, si tratta di una forzatura evidente sul piano logico, meno per quanto attiene i risultati applicativi. Difatti, impiegando tassi di attualizzazione usuali, per un orizzonte temporale superiore ai venticinque anni, si nota che il valore attuale della rendita perpetua non è molto dissimile dal valore attuale di una rendita temporanea.

<sup>14</sup> La formula è proposta, con simboli e *lay out* differenti da autore ad autore. Il principio concettuale, naturalmente, è il medesimo, così come il risultato finale. In questa sede, si fa riferimento all'impostazione adottata dal Paganelli che pare chiara ed intuitiva. Ovviamente, si può far riferimento alla ricca letteratura in materia.



I metodi reddituali sono apprezzati per la validità del principio generale cui si rifanno: l'azienda è un istituto economico finalizzato alla generazione del reddito e, coerentemente, viene valutata in base alla sua capacità di generare profitti.

D'altra parte, non possono sottacersi le difficoltà e le incertezze che si riscontrano all'atto pratico: soprattutto con riferimento alla stima del reddito futuro e del tasso di capitalizzazione.

Nella pratica professionale, viene solitamente utilizzata la formula della rendita perpetua (metodo semplice), nella considerazione che l'azienda è, per definizione, un istituto economico destinato a perdurare nel tempo.

Del resto, risulterebbe estremamente difficile attribuirle una durata, tranne i pochi casi nei quali circostanze obiettive consentono di cogliere un limite di tempo ben definito (aziende concessionarie di pubblici servizi, per le quali la produzione di redditi è limitata alla durata della concessione; combinazioni che hanno per oggetto lo sfruttamento di una miniera o di un giacimento di cui si conoscono all'incirca le risorse, eccetera).

Inoltre, come la dottrina ha ampiamente dimostrato, oltre un certo numero di anni, la differenza tra il valore attuale della rendita limitata ad  $n$  anni ed il valore della rendita perpetua diventa trascurabile.


Per intervalli temporali più limitati, il divario fra i due valori attuali è invece sensibile. Tuttavia si ritiene che possa essere generalmente compensato con il presumibile valore di liquidazione del capitale a fine periodo, anch'esso attualizzato: valore che, nella circostanza, non può essere trascurato.

Ad evidenza, quindi, seguendo un approccio rigorosamente teorico, l'ipotesi di vita indefinita di un'azienda - corrispondente, dal punto di vista matematico, all'applicazione della formula della rendita perpetua - non dovrebbe essere accolta. In termini sostanziali, invece, è plausibile supporre che la durata effettiva superi i limite di tempo al di là del quale l'errore connesso può considerarsi tollerabile.

Detto della durata, è chiaro che il valore dell'azienda, nell'ottica dei metodi reddituali, dipende da due fondamentali parametri, di difficile apprezzamento:

- il flusso di redditi attesi  $R$ , per la parte che si giudica di pertinenza del capitale proprio (parametro interno);
- il tasso di capitalizzazione  $i$  (parametro esterno).

*Prof. Salvatore Madonna*



#### 4.2.3. I metodi misti patrimoniali-reddituali.

Nella pratica delle valutazioni aziendali, si sono sviluppati metodi di valutazione "misti" che fondono i principi essenziali dei procedimenti reddituali e patrimoniali, alla ricerca di un risultato finale che consideri contemporaneamente i due aspetti, così da tenere conto dell'elemento di obiettività e verificabilità proprio dell'aspetto patrimoniale, senza peraltro trascurare le attese reddituali, che sono concettualmente una componente del valore del capitale economico.

Tra i diversi metodi misti elaborati, il più diffuso e significativo è rappresentato dal *metodo misto con stima autonoma dell'avviamento*, inteso come differenza tra il risultato della stima reddituale e quello della stima patrimoniale.

Tipicamente, nelle aziende redditizie l'avviamento è un valore positivo, mentre nelle aziende non redditizie o in perdita esso diviene negativo ed assume la denominazione di avviamento negativo.

Tale procedimento si presenta in tre principali alternative:

- metodo misto con capitalizzazione limitata dell'avviamento medio;
- metodo misto con capitalizzazione dell'avviamento di alcuni esercizi futuri;
- metodo misto con capitalizzazione illimitata dell'avviamento medio.

Nel caso di specie tuttavia le prerogative di natura giuridica, assetto proprietario e condizioni di mercato non rendono ragionevole prospettare una logica di premio-avviamento per le aziende analizzate.


#### 4.2.4. I metodi finanziari.

La teoria finanziaria analizza, dal punto di vista dell'acquirente, l'intero ciclo dell'investimento.

L'acquisizione di un'azienda in esercizio implica un impiego di mezzi finanziari: in questo modo si realizza l'investimento.

Durante il periodo di detenzione, l'acquirente (il nuovo proprietario) avrà diritto a percepire i flussi finanziari che eventualmente derivano dai dividendi. Inoltre, al momento della cessione, all'investitore andranno i proventi relativi al prezzo di cessione.

*Giosè Valeriani*



Prof. Salvatore Madonna



Ciò posto, il metodo si ispira ad una logica coerente: l'organismo aziendale è quotato pari al valore attuale dei flussi finanziari che, secondo le stime, è in grado di generare (dividendi più prezzo di disinvestimento).

In simboli, avremo:

$$W = F_1(1 + i)^{-1} + F_2(1 + i)^{-2} + \dots + F_n(1 + i)^{-n} + P_n(1 + i)^{-n}$$

dove:

$W$  è il valore stimato dell'azienda

$F_1, F_2, \dots, F_n$  sono i flussi finanziari attesi dai dividendi degli esercizi relativi all'anno 1, 2, ..., n

$P_n$  è il flusso finanziario derivante dal prezzo finale di cessione dell'azienda

I metodi finanziari, come del resto quelli reddituali, a fronte dell'apprezzabile rigore concettuale, scontano non lievi problemi ed incertezze applicative.

Nello specifico, non si può nascondere la difficoltà di stimare attendibilmente parametri come i flussi finanziari derivanti, anno per anno, dai dividendi o la durata del periodo di detenzione. Inoltre, non poche perplessità insorgono all'atto di ipotizzare il prezzo di cessione ed anche relativamente alla scelta del tasso di capitalizzazione.


Dalle considerazioni appena esposte, si ricava che, mentre l'impianto logico sembra apprezzabile per correttezza e coerenza, i risultati che ne derivano - in considerazione dei limiti evidenziati - devono essere accolti con giustificata cautela.

Tornando alle difficoltà operative, come si diceva, i metodi finanziari postulano la puntuale definizione degli elementi che, nel corso del tempo, concorreranno a comporre i flussi monetari (fatturato, costi diretti, eccetera). A ben vedere, si tratta di grandezze difficilmente quantificabili e prevedibili nella loro evoluzione, anche perché sono connesse a eventi futuri (nuovi prodotti, evoluzione nei processi produttivi, particolari politiche di mercato, livelli di prezzo, dinamica di mercato, eccetera).

In effetti, tali circostanze derivano da strategie e politiche che, in molti casi, al momento della valutazione devono essere ancora definite.

Ciò comporta la costruzione di intervalli di variazione (delle vendite, dei costi, eccetera) su basi eccessivamente discrezionali e difficilmente dimostrabili. Per tale motivo, il valore

*Enrico Valmianca*



*B*

economico così ottenuto non presenta né il carattere dell'obiettività né quello della generalità.

In definitiva, quindi, i metodi finanziari originano una serie di ipotesi valutative, ma non una valutazione dotata di generale validità, indipendente dal potere contrattuale dei contraenti. Per tale motivo, sono prevalentemente utilizzati allorquando si voglia determinare il prezzo massimo che un potenziale acquirente può essere disposto a pagare (determinazione del valore limite di acquisizione delle aziende, cioè del valore soglia oltre il quale, nell'ottica di uno specifico investitore, l'acquisizione cessa di essere conveniente).

#### **4.3. Soggettività giuridica dell'Incorporanda.**


NUOVA QUASCO è una Società consortile a responsabilità limitata il cui oggetto sociale è rappresentato dallo scopo consortile senza finalità di lucro. È Società costituita e partecipata al fine della produzione di beni e servizi strumentali all'attività dei soci in funzione della loro attività, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza.

#### **4.4. Scelte della metodica di valutazione effettuate dagli amministratori delle Società.**

Alla luce di quanto sopra, gli Amministratori delle Società hanno ritenuto di adottare nel caso in specie il Metodo Patrimoniale Semplice - così come sopra illustrato nelle diverse fasi procedurali - non riscontrando, in tal senso, particolari difficoltà nella valutazione delle Società partecipanti e, quindi, nella determinazione del rapporto di concambio proposto nei Progetti.

Tale scelta trova giustificazione nella considerazione delle prerogative della Società ERVET che, come si è visto in apertura alla presente relazione, pone in essere attività di diversa natura, nel loro complesso finalizzate allo sviluppo sociale ed economico della collettività territoriale di riferimento. La Società svolge in misura preponderante attività rivolte alla diretta soddisfazione dei bisogni della collettività regionale, cui si aggiungono attività meramente strumentali rese alla Regione. In particolare, dalla prassi operativa della Società, emerge che gran parte del volume delle attività esplicate hanno natura di servizio di interesse generale di carattere economico, essendo funzionali alla soddisfazione di bisogni di un'utenza rappresentata dalla collettività regionale di

*Anna Vallucian*



*9*

Prof. Salvatore Madonna

riferimento. In tal senso, la funzione svolta nel complesso appare diretta non tanto alla produzione di attività e servizi per l'ente controllante (ovvero la Regione), quanto a produrre, in luogo e per conto di detto ente, attività e servizi istituzionali della Regione verso l'esterno (amministrazioni locali e utenza collettiva privata). A tal fine rilevano i pareri resi dal prof. avv. Dugato (ordinario di diritto amministrativo presso l'Università di Bologna).

Appare evidente e pacifico che, sia la soggettività giuridica della Società Incorporanda che quella della Società Incorporante, non consentono, in ottica opportunamente prudenziale, la valutazione di autonoma propensione al reddito e, pertanto, la valorizzazione di un avviamento commerciale.

Secondo le stime degli Amministratori delle Società, l'unico parametro oggetto di revisione rispetto ai valori patrimoniali rilevati in contabilità è quello relativo agli immobili di proprietà di proprietà di ERVET, siti in Via Galliera n. 32 ed in Via Morgagni 4-6, entrambi in Bologna, considerati in buono stato e adibiti ad uffici.

In particolare, per il calcolo dei rispettivi valori, gli Amministratori delle Società hanno ritenuto opportuno basarsi sulle stime dell'*Osservatorio del Mercato Immobiliare della Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari Professionali* di Bologna, assumendo come obiettivi i valori medi ricavati dalle stime dello stesso.

In conseguenza di ciò, la rideterminazione dei valori è avvenuta come segue:

Uffici siti in Via Galliera n. 32

- valore minimo: € 1.700,00/mq. (di superficie commerciale)
- valore massimo: € 2.000,00/mq. (di superficie commerciale)
- *valore adottato*: € 1.850,00/mq. (di superficie commerciale)

All'immobile, di 425,00 mq., è stato pertanto attribuito un valore di € 786.250,00.

Uffici siti in Via Morgagni n. 4-6:

- valore minimo: € 2.000,00/mq. (di superficie commerciale)
- valore massimo: € 2.200,00/mq. (di superficie commerciale)
- *valore adottato*: € 2.100,00/mq. (di superficie commerciale)

All'immobile, di 1.472,10 mq., è stato pertanto attribuito un valore di € 3.091.410,00.

*Giuseppe Valentini*



*2*

Prof. Salvatore Madonna

Tali valori sono stati ritenuti significativi in quanto elaborati da soggetti che trattano professionalmente le compravendite degli immobili.

Dalla descrizione si evince che si tratta, in entrambi i casi, di immobili collocati nel centro storico cittadino, in posizione centrale, di pregio, posta nelle immediate vicinanze dall'asse di Via Indipendenza. L'ubicazione risulta logisticamente molto interessante poiché inserita nelle vicinanze dei principali luoghi di interesse storico, artistico e degli edifici pubblici.

Quanto alla fattura, i fabbricati sono descritti di antica costruzione, caratterizzati da tipologia architettonica di pregio con pareti esterne intonacate e tinteggiate. La struttura portante è costituita da parteti in muratura di mattoni di vario spessore basate su fondazioni sempre in mattoni; le strutture portanti orizzontali sono, a loro volta, costituite da volte in muratura di mattoni a crociera, a botte e a padiglione.

**4.5. Applicazione del metodo da parte degli Amministratori delle Società.**



**4.5.1. Situazioni patrimoniali di riferimento.**

Trattandosi quindi di valutazioni patrimoniali, lo scrivente perito ha ritenuto indispensabile iniziare il proprio processo di analisi di congruità valutativa dall'esame sintetico delle poste contabili che formano le situazioni patrimoniali di riferimento per la Fusione, assunte, in accordo con gli Amministratori delle Società stesse, alla data del 30 aprile 2014.

Di seguito si riportano le situazioni patrimoniali, articolate in impieghi e fonti e riportanti il confronto tra i valori registrati al 30 aprile 2014 con quelli del 31 dicembre 2013.

<b>ERVET</b>		
Stato patrimoniale (importi in Euro/migliaia)		
	30-apr-14	31-dic-13
<b>Impieghi</b>		
Immobilizzazioni immateriali	13.681	16.302
Immobilizzazioni materiali (*)	1.809.007	1.854.226
Immobilizzazioni finanziarie	1.741.763	1.738.607
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>3.564.451</b>	<b>3.609.335</b>
Rimanenze	6.513.754	5.069.529
Crediti verso clienti	12.127	21.001

*Prof. Salvatore Madonna*




*66*

Prof. Salvatore Madonna



<b>ERVET</b>		
Stato patrimoniale (importi in Euro/migliaia)		
	30-apr-14	31-dic-13
Crediti verso controllanti	2.996.014	1.812.266
Crediti tributari	201.841	200.315
Imposte anticipate	22.512	22.512
Crediti verso altri	60.569	32.272
Disponibilità liquide	4.411.304	4.884.340
<b>Totale attivo circolante</b>	<b>14.218.121</b>	<b>12.041.965</b>
Ratei e riscontri attivi	62.785	42.084
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>17.845.357</b>	<b>15.693.384</b>
<b>Fonti</b>		
Capitale	8.297.146	8.297.146
Riserve	1.733.830	1.733.829
Utili (perdite) portati a nuovo	1.131	0
Utile (perdita) dell'esercizio	115.869	1.131
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>10.147.976</b>	<b>10.032.106</b>
Fondi per rischi ed oneri	24.238	21.034
Fondo TFR	461.710	477.120
Acconti	4.820.311	3.268.629
Debiti verso fornitori	538.402	630.594
Debiti verso controllanti	40	8
Debiti tributari	677.178	681.083
Debiti verso istituti di previdenza	211.835	233.520
Debiti verso altri	929.549	315.007
Ratei e riscontri passivi	34.118	34.283
<b>TOTALE PASSIVO NETTO</b>	<b>17.845.357</b>	<b>15.693.384</b>

*Flora Valuciano*



(\*) Valore contabile comprensivo del valore contabile degli immobili, ammontante ad Euro 1.743.659.

<b>NUOVA QUASCO</b>		
Stato patrimoniale (importi in Euro/migliaia)		
	30-apr-14	31-dic-13
<b>Impieghi</b>		
Immobilizzazioni immateriali	4.274	4.276
Immobilizzazioni materiali	12.804	10.740
Immobilizzazioni finanziarie	27.111	27.111
<b>Totale immobilizzazioni</b>	<b>44.189</b>	<b>42.577</b>
Crediti	1.191.816	997.317
Disponibilità liquide	450.411	597.363



*Q*

NUOVA QUASCO		
Stato patrimoniale (importi in Euro/migliaia)		
	30-apr-14	31-dic-13
Totale attivo circolante	1.642.227	1.594.680
Ratei e riscontri attivi	38.870	22.517
<b>TOTALE ATTIVO</b>	<b>1.725.286</b>	<b>1.659.774</b>
<b>Fonti</b>		
Capitale	344.538	344.538
Riserve	23.396	23.394
Utili (perdite) portati a nuovo	1.440	0
Utile (perdita) dell'esercizio	17.123	1.440
<b>Totale patrimonio netto</b>	<b>386.497</b>	<b>369.372</b>
Fondo TFR	675.659	658.751
Debiti	507.426	575.698
Ratei e riscontri passivi	155.704	55.953
<b>TOTALE PASSIVO NETTO</b>	<b>1.725.286</b>	<b>1.659.774</b>

Tenuto conto che, secondo le concordanti posizioni degli Amministratori delle Società:

- i valori di bilancio rappresentano i valori di funzionamento dei singoli beni;
- a seguito delle risultanze e delle informazioni disponibili agli organi amministrativi, non è stata ravvisata l'opportunità di effettuare svalutazioni di poste né accantonamenti prudenziali a fronte di possibili attività;
- sono state ritenute prudenziali le valutazioni riguardo al fondo di svalutazione crediti;
- *si è reputato appropriato* - con la sola eccezione della rivalutazione degli immobili analiticamente esposta in precedenza - *mantenere invariate le poste di entrambe le Società in quanto ritenute significative ai fini dell'espressione del capitale economico d'impresa;*
- il computo dei nuovi valori assegnati agli immobili (€ 786.250,00 per l'immobile sito in Via Galliera e € 3.091.410,00 gli uffici di Via Morgagni) assomma complessivamente € 3.877.660,00, portante perciò ad un plusvalore, rispetto ai valori contabilizzati in bilancio, pari ad € 2.134.001,00;

Prof. Salvatore Madonna

Tutto ciò posto, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 2501 quater, il rapporto di cambio risulta determinato sulla base dei rispettivi patrimoni netti rettificati ed arrotondati, ovvero:

- patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporante (ERVET) determinato in € 12.280.000,00;
- patrimonio netto rettificato (valore economico) della Società Incorporanda (NUOVA QUASCO) determinato in € 386.000,00;
- numero di azioni ERVET: 1.607.974;
- numero di quote NUOVA QUASCO: 344.538.

#### **4.5.2. Determinazione del rapporto di concambio.**

Il rapporto di concambio è stato pertanto determinato nella già citata misura di 0,1467, comportando dunque l'assegnazione, per ogni Socio NUOVA QUASCO, di 1,12 azioni ERVET ogni 7,64 quote possedute.

In conseguenza dell'applicazione di tale procedura, l'aumento di capitale che l'Assemblea Straordinaria di ERVET sarà chiamata a deliberare a servizio di detto concambio sarà di € 260.703,84, con la contestuale emissione di n. 50.524 nuove azioni da € 5,16 ciascuna, riservate ai Soci dell'Incorporanda.

#### **5. ATTESTAZIONE EX ART. 2343 CODICE CIVILE.**


Lo scrivente perito, sulla base delle premesse effettuate e sopra riportate, ritiene opportuno specificare, ai sensi dell'art. 2343 Codice Civile, che il valore attribuito alla Società Incorporanda NUOVA QUASCO *non è inferiore* al valore nominale aumentato del sovrapprezzo.

Pertanto, considerato il valore attribuito a NUOVA QUASCO, pari ad € 386.000,00 ed il valore dell'incremento di capitale di ERVET, pari ad € 260.703,84, si configura un avanzo da concambio di € 125.296,16.

#### **6. CONCLUSIONI**

Tutto ciò posto si può concludere che - sulla base della documentazione esaminata delle procedure analizzate, dei riscontri effettuati, delle considerazioni e dei limiti sopra indicati - tenuto conto di natura e portata del lavoro, così come illustrate nella presente

*Prof. Salvatore Madonna*



*3*

Prof. Salvatore Madonna

relazione, lo scrivente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2501-sexies del Codice Civile, ritiene il metodo di valutazione adottato dagli Amministratori delle Società, con l'assistenza dei loro consulenti, sia adeguato in quanto, nella circostanza, ragionevole e non arbitrario, e che lo stesso sia stato correttamente applicato ai fini della determinazione del rapporto di cambio.

Ne consegue che il rapporto di cambio indicato nei Progetti di Fusioni delle Società partecipanti alla fusione, così come analiticamente determinato al precedente paragrafo 4.5.2.:

*«Il rapporto di concambio è stato pertanto determinato nella già citata misura di 0,1467, comportando dunque l'assegnazione, per ogni Socio NUOVA QUASCO, di 1,12 azioni ERVET ogni 7,64 quote possedute. In conseguenza dell'applicazione del metodo, l'aumento di capitale che l'Assemblea Straordinaria di ERVET sarà chiamata a deliberare a servizio di detto concambio sarà di € 260.703,84, con la contestuale emissione di n. 50.524 azioni da € 5,16 ciascuna, riservate ai Soci dell'Incorporanda Nuova Quasco»*

sia da ritenersi, nella fattispecie, congruo ai sensi e per gli effetti dell'art. 2501-sexies Codice Civile.

\*\*\*\*\*

Ferrara, 7 agosto 2014.

In fede

  
(Prof. Dott. Salvatore Madonna)



--- allegato: decreto di nomina ---





N. R.G. 3001/2014



*c/408*

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA  
SEZIONE IMPRESA

Il Tribunale di Bologna, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti

- |                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Dott. Pasquale Liccardo | Presidente rel. |
| Dott. Maurizio Atzori   | Giudice         |
| Dott. Anna Maria Rossi  | Giudice         |

Ha emesso il seguente

Decreto

letto il ricorso presentato in data 18.06.2014 da:

EVET - EMILIA ROMAGNA VALORIZZAZIONE ECONOMICA TERRITORIO S.P.A. c.f. 00569890379, in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale Rappresentante, Elisa Valeriani, con sede in Bologna (BO) via G.B. Morgagni, 6 e QUALITA' DEGLI APPARTI E SOSTENIBILITA' DEL COSTRUIRE SOC. CONS. A R.L. IN BREVE NUOVA QUASCO, c.f. 03554350375, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante, Paolo Vicchiarello, con sede in Bologna (BO), via G.B. Morgagni, 6;

Visto l'art. 2501- sexies, comma 4 c.c.;

Nomina

Il Prof. Salvatore Madonna, via Voltapaletto, 11, Ferrara (FE), quale esperto comune per la valutazione del rapporto di cambio delle partecipazioni sociali relativo all'operazione di fusione tra le società in oggetto.

Bologna addi 01.07.2014

TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA  
SEZIONE IMPRESA  
01/07/2014  
*[Signature]*

Il Presidente  
Dott. Pasquale Liccardo

*[Signature]*



V° si con...  
del...  
dell'art. 2501- sexies  
Bologna

IL CANCELLIERE  
*[Signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten number 2]*



VERBALE DI ASSEVERAZIONE CON GIURAMENTO  
(Art. 1, n. 4, del R.D.L. 14 luglio 1937, n. 1666)  
REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaquattordici, il giorno sette del mese di agosto, in Ferrara, nel mio studio

addì 7 agosto 2014

Innanzi a me dottor FRANCESCO LEONI, Notaro in Ferrara, con Studio alla Via Palestro n. 43, iscritto presso il collegio notarile di Ferrara, è comparso il signor:

- MADONNA Prof. SALVATORE, nato a Pisa il 14 marzo 1969, residente in Ferrara, Via Vecchie n. 13/A, professore ordinario di economia aziendale e docente di ragioneria generale ed applicata, tecnica e analisi dei bilanci e tecnica professionale presso l'Università degli Studi di Ferrara, nonché abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista e iscritto all'Albo dei Revisori contabili al n. 86673 (di cui al D.M. 27 luglio 1999, pubblicato in G.U. n. 77 del 28 settembre 1999).

Il comparente, della cui identità personale io notaro sono certo, mi ha presentato il documento che precede portante "relazione dell'esperto sulla congruità del rapporto di cambio ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2501-sexies codice civile" relativa alla fusione per incorporazione della società "NUOVA QUASCO - Qualità degli appalti e sostenibilità del costruire S.c.r.l." con sede in Bologna, Via G.B. Morgagni 6, nella "ERVET - Emilia Romagna valorizzazione economica territorio S.p.a." con sede in Bologna, Via G. B. Morgagni 6 e mi domanda d'asseverarla con giuramento.

Aderendo alla fattami richiesta, ammonisco ai sensi di legge il comparente, il quale presta quindi il giuramento di rito ripetendo la seguente formula: "giuro di aver bene e fedelmente adempiuto le funzioni affidatemi al solo scopo di far conoscere la verità".


Il comparente domanda espressamente che quest'atto venga da me notaro rilasciato in originale.

*Riducendo* io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto al comparente che, approvandolo e confermandolo, meco lo firma a sensi di legge, alle ore *due e venti* e *minuti quaranta*

Dattiloscritto da me notaro ed in parte scritto di mia mano in un foglio per una pagina fin qui.

*Salvatore Madonna*

*Francesco Leoni*



*Giulia Valentini*



*Francesco Leoni*